

538.

SEDUTA POMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 1° DICEMBRE 1971

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ZACCAGNINI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE LUCIFREDI

INDICE

	PAG.
Missioni	33393
Assegnazione di progetti di legge alle Commissioni in sede legislativa	33393
Assegnazione di progetti di legge alle Commissioni in sede referente	33438
Disegni di legge:	
(Approvazione in Commissione)	33415
(Presentazione)	33412
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione):	
Riforma dell'ordinamento universitario (approvato dal Senato) (3450);	
CASTELLUCCI e MIOTTI CARLI AMALIA: Incarichi nelle università degli studi e istituti di istruzione superiore a presidi e professori di ruolo degli istituti di istruzione secondaria in possesso del titolo di abilitazione alla libera docenza (40);	

PAG.

NANNINI: Modifiche all'ordinamento delle facoltà di magistero (252);
GIOMO: Disposizioni transitorie per gli assistenti volontari nelle università e istituti d'istruzione universitaria (611);
GIOMO ed altri: Nuovo ordinamento dell'università (788);
CATTANEO PETRINI GIANNINA: Estensione ai professori incaricati delle norme contenute nell'articolo 9 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, concernenti il conferimento degli incarichi di insegnamento ai professori aggregati (1430);
GIOMO e CASSANDRO: Abolizione del valore legale dei titoli di studio universitari e delega al Governo per la emanazione di norme legislative sulla disciplina dei concorsi per posti nelle amministrazioni statali e degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale (2364);

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° DICEMBRE 1971

	PAG.		PAG.
MAGGIONI: Nuove norme in materia di comandi per l'insegnamento nelle università e abrogazione dell'articolo 7 della legge 26 gennaio 1962, n. 16 (2395);		GIOMO	33395, 33401, 33430
CATTANEO PETRINI GIANNINA: Bando unico straordinario per concorsi speciali ai posti di professore universitario (2861);		GREGGI	33401, 33418, 33419, 33422, 33423 33424, 33425, 33426, 33431, 33433
MONACO: Provvedimenti urgenti per gli assistenti volontari universitari e ospedalieri (3372);		MAZZARINO	33402, 33406
SPITELLA: Provvedimenti per il personale docente delle università (3448)	33394	MENICACCI	33416
PRESIDENTE	33394, 33395, 33398, 33401 33406, 33408, 33410, 33412, 33416, 33418 33419, 33421, 33425, 33426, 33427, 33428 33430, 33431, 33432, 33433, 33435, 33437	MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>	33432
ALMIRANTE	33437	NAPOLITANO GIORGIO	33425
ANDREOTTI	33401, 33402	NATTA	33400, 33401, 33402, 33422 33423, 33424, 33425, 33426
BADALONI MARIA	33430	NICOSIA, <i>Relatore di minoranza</i>	33398, 33399 33401, 33402, 33403, 33428, 33431, 33435, 33437
BIANCO	33427	PAZZAGLIA	33433, 33435
BIASINI	33427, 33435	REGGIANI	33430
BIGNARDI	33412, 33414, 33426	ROGNONI	33430, 33431
CANESTRI	33426, 33433	ROMITA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	33399
CINGARI	33399, 33406, 33414	SERVELLO	33395
D'AQUINO	33399, 33402, 33403, 33408, 33410		
ELKAN, <i>Relatore per la maggioranza</i>	33432	Proposte di legge:	
		(Annunzio)	33393
		(Approvazione in Commissione)	33415
		Interrogazioni e interpellanza (Annunzio)	33438
		Votazioni segrete	33433, 33435
		Ordine del giorno delle prossime sedute	33438

La seduta comincia alle 16.

FINELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, che i deputati D'Arezzo e Vincenzo Russo sono in missione per incarico del loro ufficio.

**Annunzio
di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Informo che sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

OLMINI ed altri: « Norme per il rinnovo dei contratti per la distribuzione dei carburanti previsti dall'articolo 16, comma 8, della legge 18 dicembre 1970, n. 1034 » (3850);

BERTUCCI: « Nuove norme in materia di riconoscimento dei periodi di servizio militare ed assimilati ai fini previdenziali e della disciplina del rapporto di lavoro » (3851);

FABBRI: « Integrazioni alla legge 4 luglio 1967, n. 537, e successive modificazioni, per le opere di costruzione, miglioramento e potenziamento degli impianti delle aziende municipalizzate del gas e dell'acqua » (3852);

BERTUCCI: « Divieto ai magistrati di prestare la loro opera presso pubbliche amministrazioni » (3853).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede legislativa.**

PRESIDENTE. Comunico che, a norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, le sottoindicate Commissioni permanenti hanno deliberato di chiedere il trasferimento in sede legislativa dei seguenti progetti di legge ad esse attualmente assegnati in sede referente:

VIII Commissione (Istruzione):

RAUSA ed altri: « Modifiche alla legge 27 ottobre 1969, n. 754, sulla sperimentazione negli istituti professionali » (2752);

LENOCI: « Modifica alla legge 27 ottobre 1969, n. 754, per l'istituzione di IV e V classi sperimentali *post-qualifica* in ogni istituto professionale di Stato » (3050).

(La Commissione ha proceduto all'esame abbinato).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

IX Commissione (Lavori pubblici):

« Disposizioni integrative alla legge 4 febbraio 1963, n. 129, relativa al piano regolatore generale degli acquedotti » (3054).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

X Commissione (Trasporti):

BOLDRIN ed altri: « Modifiche del regio decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'ordinamento del provveditorato al porto di Venezia, nonché interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1329 » (3407).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

XIII Commissione (Lavoro):

BIANCHI FORTUNATO ed altri: « Estensione del servizio di riscossione dei contributi associativi tramite gli enti previdenziali alle categorie non agricole » (953).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

A norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo che i seguenti pro-

getti di legge siano deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede legislativa:

alla VIII Commissione (Istruzione):

BERSANI ed altri: « Concessione di un contributo annuo all'università di Bologna per il finanziamento del Centro di alti studi internazionali » (*approvata dalla VIII Commissione della Camera e modificata dalla VII Commissione del Senato*) (191-B) (*con parere della V Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

ZACCAGNINI ed altri: « Finanziamento dell'Associazione per lo sviluppo delle scienze religiose in Italia » (*approvata dalla VIII Commissione della Camera e modificata dalla VII Commissione del Senato*) (3001-B) (*con parere della V Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

« Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia, con sede in Milano, da lire 50 milioni a lire 75 milioni » (*approvato dalla VIII Commissione della Camera e modificato dalla VII Commissione del Senato*) (3063-B) (*con parere della V Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

alla XII Commissione (Industria):

« Proroga del termine previsto dal decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 945, convertito in legge con la legge 2 febbraio 1970, n. 13, concernente la sospensione della regolamentazione della vendita a rate » (*approvato dalla X Commissione del Senato*) (3844).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

alla Commissione speciale in materia di locazioni:

LA LOGGIA ed altri: « Proroga del vincolo alberghiero e dei contratti di locazione di immobili adibiti all'esercizio di attività di natu-

ra commerciale od artigianale » (*già approvata, in un testo unificato, dalla Commissione speciale in materia di locazioni della Camera e stralciata, con modificazioni, dalla II Commissione del Senato*) (1592-1744-1773-ter-B).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Riforma dell'ordinamento universitario (approvato dal Senato) (3450) e delle concorrenti proposte di legge: Castellucci e Miotti Carli Amalia (40), Nannini (252), Giomo (611), Giomo ed altri (788), Cattaneo Petrini Giannina (1430), Giomo e Cassandro (2364), Maggioni (2395), Cattaneo Petrini Giannina (2861), Monaco (3372) e Spitella (3448).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Riforma dell'ordinamento universitario; e delle concorrenti proposte di legge Castellucci e Miotti Carli Amalia, Nannini, Giomo, Giomo ed altri, Cattaneo Petrini Giannina, Giomo e Cassandro, Maggioni, Cattaneo Petrini Giannina, Monaco e Spitella.

Come la Camera ricorda, nella seduta pomeridiana di ieri è stato approvato l'articolo 28.

Si dia lettura dell'articolo 29.

FINELLI, *Segretario*, legge:

« Sono collocati fuori ruolo per tutta la durata del mandato, della carriera o dell'ufficio i docenti:

1) che siano chiamati a far parte del Governo nazionale;

2) che siano membri del Parlamento;

3) che rivestono la carica di presidente o di assessore di giunta regionale;

4) che rivestano la carica di presidente di amministrazione provinciale;

5) che rivestano la carica di sindaco di comune capoluogo di provincia, ovvero di comune con popolazione superiore a centomila abitanti;

6) che rivestano la carica di assessore di comune con popolazione superiore a quattrocentomila abitanti, o di provincia con popolazione superiore a un milione di abitanti;

7) che siano presidenti o amministratori delegati di istituti pubblici assicurativi, bancari, assistenziali e previdenziali e di ogni

altra impresa pubblica o a preminente partecipazione pubblica a carattere nazionale o regionale;

8) che siano direttori o responsabili di giornali quotidiani.

Sono altresì collocati fuori ruolo i docenti che ricoprono altri uffici presso enti pubblici o presso organismi internazionali, che possano limitare il pieno adempimento dei loro compiti didattici e scientifici universitari. Il giudizio sulla compatibilità di tali situazioni è espresso dal ministro della pubblica istruzione su parere conforme del Consiglio nazionale universitario.

Il collocamento fuori ruolo è automatico a partire dal momento in cui si creino le condizioni indicate dal primo comma del presente articolo.

Il periodo trascorso fuori ruolo, ai sensi di quanto disposto dai commi precedenti, è considerato utile ai fini della progressione economica e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

I docenti fuori ruolo di cui al presente articolo, possono effettuare, presso le università, senza alcun compenso, attività di ricerca e corsi liberi non ufficiali.

Essi possono partecipare alle riunioni dei consigli di dipartimento e di ateneo, quando non siano trattati argomenti riguardanti chiamate di docenti.

Durante il periodo di collocamento fuori ruolo, ai docenti di ruolo, di cui ai numeri 1) e 2) del precedente primo comma, spetta la retribuzione prevista per i dipendenti dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni collocati in aspettativa, ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e successive modificazioni; analogamente, nei casi previsti dai numeri 3), 4), 5) e 6) del precedente primo comma, valgono le norme fissate dalla legge 12 dicembre 1966, n. 1078, per coloro che sono collocati in aspettativa.

Qualora il collocamento fuori ruolo venga disposto nei casi previsti dai punti 7) e 8) del primo comma, ed altresì per i casi indicati nel secondo comma, al docente è sospesa la corresponsione di ogni emolumento per la durata dell'incarico.

Cessata la situazione di incompatibilità per la quale fu disposto il collocamento fuori ruolo, il docente viene riassunto nel ruolo stesso, anche in soprannumero, nella sede già occupata ».

PRESIDENTE. È iscritto a parlare sull'articolo 29 l'onorevole Giomo. Ne ha facoltà.

GIOMO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, innanzi tutto mi sia permessa una breve digressione. Oggi ho letto, in apertura, sull'*Avanti!*, a firma del senatore Tristano Codignola, un commento riguardante il provvedimento attualmente in discussione alla Camera. Vi si dice che l'esame di esso è condotto con esasperante lentezza e che l'approvazione della riforma universitaria da parte della Camera è molto lontana.

Io respingo, per la parte che mi compete e per quanto mi riguarda, che si voglia procedere « con esasperante lentezza ». Abbiamo svolto più di 140 ore di lavoro in Commissione e abbiamo proceduto a questo esame due settimane prima dell'inizio del calendario dei lavori della Camera. Abbiamo sempre lavorato con estrema serietà. Io non mi sono mai permesso di giudicare quanto tempo il Senato abbia tenuto in discussione questo provvedimento. Pertanto, non approvo che il senatore Codignola interferisca con un giudizio sui lavori della nostra Camera. Egli non rappresenta il supremo tutore del lavoro di questa Assemblea.

PRESIDENTE. Onorevole Giomo, ella sa che già in altra occasione il Presidente della Camera ha giustamente sottolineato l'intensità dei nostri lavori nella presente sessione. Non penso vi sia bisogno di aggiungere altro.

SERVELLO. È il senatore Codignola che è esasperante !

GIOMO. Mi sono permesso di dire questo perché credo di operare con estrema buona fede e nell'interesse generale della Camera e del lavoro che stiamo svolgendo.

Per venire all'articolo 29, abbiamo la chiara impressione che esso sia condizionato e compromesso dalle decisioni prese con gli articoli 27 e 28. La soluzione del tempo pieno per i docenti di ruolo e la mortificante indennità concessa (ieri sera non è stato approvato neppure l'emendamento che avrebbe messo il professore universitario almeno nelle condizioni di qualsiasi altro impiegato dello Stato) hanno già compromesso la situazione universitaria, ossia hanno favorito il declassamento del livello culturale degli atenei. Quindi il problema dell'incompatibilità, previsto nell'articolo 29, diventa oggi subordinato e secondario.

Nella nostra proposta di legge avevamo formulato, a proposito dell'incompatibilità, chiare enunciazioni. Avevamo previsto, in primo luogo, che per l'esercizio delle attività

politiche ed amministrative e per l'espletamento di incarichi a carattere continuativo presso enti nazionali pubblici ed organismi internazionali fosse stabilito il collocamento in aspettativa. In secondo luogo, avevamo previsto che fossero consentiti l'esercizio della libera professione e l'adempimento di incarichi a carattere non continuativo, anche se retribuiti, presso enti nazionali pubblici e privati od organismi internazionali.

Il disegno di legge al nostro esame, mentre prevede per i casi di cui all'articolo 29 il collocamento fuori ruolo dei docenti per tutta la durata del mandato, della carica o dell'ufficio, vieta tassativamente l'esercizio delle libere professioni e l'assunzione di incarichi continuativi presso privati o enti pubblici, nonché l'iscrizione agli albi professionali. È ammessa, invece, un'attività di ricerca, applicativa o di consulenza nell'ambito della università per conto di enti pubblici o privati; a tal fine è prevista, per i docenti in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione in un albo professionale, l'iscrizione a domanda in elenchi speciali.

Riteniamo che fosse preferibile la nostra soluzione, in quanto essa consentiva indistintamente a tutti i professori universitari lo esercizio delle libere professioni. Una soluzione diversa potrebbe sortire il dannoso effetto di impoverire l'insegnamento universitario e deprimerne il livello, già ora assai poco elevato.

Dicevamo, nella relazione che avevamo presentato alla precedente legge, che eravamo persuasi che anche la meccanica applicazione del criterio del tempo pieno, con il conseguente divieto dell'esercizio professionale nelle stesse materie di insegnamento, fosse da respingere, al fine di evitare l'impoverimento e l'abbassamento dell'insegnamento universitario. Esistono attualmente nel mondo due tipi di università: il tipo dell'università monastica e il tipo dell'università accademica: ognuno dei due tipi ha i suoi pregi e i suoi difetti, e non è possibile sommare i pregi dell'uno e i pregi dell'altro. Il tempo pieno — per altro con alcune significative limitazioni — appartiene al tipo di università monastica: noi siamo entrati — abbiamo avuto già occasione di dirlo — proprio in questo tipo di università. Non è quindi possibile trasferire questo principio nelle università accademiche senza iniziare anche in altri settori la loro trasformazione in università monastiche.

Precisati quindi i limiti compatibili con l'adempimento dei doveri accademici, abbia-

mo creduto che dovesse essere salvaguardato il diritto all'esercizio professionale come mezzo di arricchimento dello stesso insegnamento. Detti limiti sarebbero fissati in gran parte dalla istaurazione di un più assiduo e più operoso costume di lavoro nelle università, costume che non può sorgere e formarsi che come risultante di provvedimenti applicati su punti diversi e connessi, come prevedeva proprio la nostra proposta di legge. Già oggi sono presenti nell'università docenti a pieno tempo, che normalmente non figurano però tra quelli intellettualmente più alacri e scientificamente più fecondi. I giovani che amano davvero lo studio e il sapere non apprezzano il dono di un pieno tempo materiale, e preferiscono senza esitare il rapporto vivificante con i maestri che sono davvero tali per forza d'ingegno e ricchezza e saggezza di dottrina: il pieno tempo può realizzarsi nelle aule universitarie, per le strade, in qualsiasi ambiente. È stato giustamente ricordato l'insegnamento di quell'insigne maestro che fu Giuseppe Capograssi, le cui conversazioni con amici e allievi avevano un valore talvolta persino superiore a quello dell'insegnamento cattedratico, che d'altronde egli impartiva con la più grande scrupolosità.

Tuttavia siamo convinti che sarebbe ingiusto non tener conto, ai fini del trattamento economico, della differenza esistente tra quei docenti ai quali è consentito di aggiungere allo stipendio il reddito della libera attività professionale connessa all'insegnamento, e quei docenti i quali, per la natura del loro insegnamento, o per altre ragioni, non possono valersi, o comunque non si valgono, di questa possibilità.

Ma questo problema è stato chiuso ieri nella maniera che abbiamo visto, certo per noi non soddisfacente. Nella polemica che si è svolta e si sta svolgendo in Italia sul tempo dei docenti universitari non si è tenuto presente che quello che soprattutto occorre non è murare gli insegnanti nell'università, ma piuttosto far sì che agli studenti in nessun momento manchi la possibilità di un assiduo rapporto di collaborazione con i loro maestri. Anche nelle università nelle quali è nato l'istituto del *full-time* il fenomeno odierno più significativo non è tanto la presenza fisica di docenti a pieno tempo, quanto la compresenza di docenti con differenti tipi di responsabilità: in tale università sono presenti i docenti a pieno tempo, ma sono presenti altresì docenti non a pieno tempo. Questa varietà di categorie di docenti è postulata e giu-

stificata dall'esigenza di non isolare e di non chiudere l'università in se stessa. La presenza nell'università di oggi di insegnanti che, per così dire, vivono e lavorano anche nel mondo esterno giova anche agli insegnanti a pieno tempo, giacché serve ad arricchire il clima morale ed intellettuale dell'università di tutti quegli elementi e fermenti che, specie per alcune discipline, si producono e si esaltano solo nel diretto contatto con la vita pratica.

Perciò la tendenza più rilevante di oggi non è tanto verso l'università a tempo pieno, quanto piuttosto verso l'università a tempo vario, quella cioè in cui accanto ai docenti a pieno tempo vi siano altre categorie di docenti. Questa tendenza si sforza per l'appunto di interpretare ed accogliere la presente nostra proposta, che compare tra quelle abbinate nella discussione al disegno di legge governativo. Noi siamo quindi per il pieno tempo, ma in modo tale che esso serva ad arricchire e rinvigorire l'università italiana, e non — com'è stato giustamente detto — a rimbecillirla.

Vi è poi un'altra preoccupazione estremamente grave ed importante, ed è che in questo momento, giunti a questo punto — dopo l'approvazione degli articoli 27 e 28 — ormai tutto sia compromesso, e che ormai nella situazione come si sta delineando a causa di questa legge, la quale depauperava in maniera paurosa le nostre università delle intelligenze più brillanti, l'introduzione di nuove restrizioni, di nuove discriminazioni, concorrerà, ammesso che ve ne sia ancora bisogno, a declassare ulteriormente i nostri studi superiori.

Nella nostra proposta di legge avevamo considerato che, in linea di massima, il principio dell'incompatibilità dell'insegnamento universitario con lo *status* di membro del Parlamento e del Governo è, da un certo punto di vista, abbastanza esatto. Il Parlamento elettivo impone ai suoi membri una somma di obblighi ed impegni del tutto incomparabili a quelli imposti dal Senato regio, in cui era invece giusto e provvido che entrassero docenti universitari non sollevati dai loro doveri accademici. Se qualcuno paventasse l'ulteriore impoverimento del Parlamento e notasse che in questo suo antico ramo esso era più ricco di uomini di valore, non dovrebbe prendersela con l'incompatibilità in mancanza della quale i parlamentari docenti sono legittimati a venir meno ad uno dei gruppi di doveri ad essi spettanti (o ad ambedue), ma dovrebbe richiedere la riforma almeno parziale dello attuale Senato.

Del pari incompatibile con le attuali esigenze dell'insegnamento universitario ci era sembrata l'assunzione da parte di professori universitari di alcune cariche pubbliche presso le regioni, le province, i comuni, gli enti nazionali pubblici e le organizzazioni internazionali. Le incompatibilità qui previste erano previste anche dalla nostra proposta di legge e implicavano il collocamento in aspettativa dei docenti di ruolo alle condizioni prescritte per tutti i parlamentari che siano dipendenti statali, compresi i magistrati.

Non sembra superfluo ricordare che in Danimarca i professori che entrano a far parte del governo devono porsi in congedo senza stipendio, che in Svezia i professori parlamentari vanno in congedo con una decurtazione del trenta per cento dello stipendio, che in Inghilterra l'incompatibilità è fuori discussione. Lo stesso accade negli Stati Uniti, sia a livello federale sia a livello dei singoli Stati, dove vige il sistema del congedo senza stipendio. Quindi noi eravamo perfettamente su questa linea. Ma dopo l'approvazione degli articoli 27 e 28, articoli che hanno compromesso e depauperato le università italiane, non possiamo non far valere la nostra perplessità. Vogliamo anche attraverso l'articolo 29 ulteriormente depauperare la nostra università di altri elementi, che evidentemente rappresentano per il loro prestigio, per la loro dottrina e per la loro intelligenza qualche cosa di prezioso per la vita civile e sociale del nostro paese?

Anche qui noi ci battiamo per il male minore. Ci sembra che l'introduzione di nuove restrizioni, di nuove discriminazioni, concorrerà ancora più a declassare i nostri studi superiori. Se, in linea di massima, in una università aperta, articolata, veramente accademica e non monastica (o, per meglio dire, non pseudo-monacale come quella che stiamo costruendo) potevamo essere d'accordo per una più rigorosa e stretta disciplina delle incompatibilità tra insegnamento e altre attività della vita civile, nella presente legge ulteriori impoverimenti di intelligenze, più pesanti burocratizzazioni dell'insegnamento, più gravi appiattimenti della cultura non farebbero altro che licealizzare ancora di più l'università italiana.

Quindi, per tutti questi motivi, che ci hanno indotti ad assumere posizione contraria in sede di votazione degli articoli 27 e 28, non possiamo che confermare il nostro giudizio negativo nei riguardi dell'articolo 29; esso è dei precedenti la conseguenza logica ed è, purtroppo, la prova più evidente della

liceizzazione dell'università italiana. Non essendo state accolte le soluzioni ottimali configurate nella nostra proposta di legge di riforma universitaria, ci dichiariamo oggi profondamente perplessi nel vedere, attraverso questa norma sulle incompatibilità, ancor più declassata l'università italiana.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare sull'articolo 29 l'onorevole Nicosia. Ne ha facoltà.

NICOSIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dalla votazione espressa in questa aula sull'articolo 28 nascono non poche perplessità per quanto concerne la discussione in corso. Sembra a me che nello stesso ambito della maggioranza governativa comincino a palesarsi delle posizioni negative rispetto alla formulazione del testo di legge. La verità è che, via via che si procede nell'esame del provvedimento, vengono fuori tutti i difetti nello stesso insiti e tutte le contraddizioni esistenti, soprattutto per quanto riguarda le prospettive della riforma. Alcune norme cozzano addirittura contro realtà di estrema importanza.

Sui vari articoli della legge noi abbiamo presentato pochi emendamenti, addirittura all'articolo 29 in discussione ne abbiamo proposto soltanto uno. Ci siamo accorti invece che da altre parti politiche di emendamenti ne sono stati presentati — a dimostrazione della estrema importanza delle questioni sollevate dall'articolo 29 — a valanghe. E la legge stessa a provocarne. Accade come nelle valli alpine: appena si comincia a parlare, appena si creano rumori, ghiaccio e neve scivolano giù dai pendii...

L'articolo di cui discutiamo è relativo a questione molto seria e complessa, quella delle incompatibilità, che a nostro avviso non doveva essere posta in questa legge e comunque non nell'articolo 29. La legge di riforma universitaria non può a cuor leggero fissare delle incompatibilità. Addirittura affronta, al primo punto, le incompatibilità con la carica di membro del Governo. Non voglio affrontare il tema delle incompatibilità, tema ampio sul quale più volte questa Assemblea ha dibattuto. Certo che non si può discuterne senza i necessari approfondimenti, specie per quanto di esso concerne la vita universitaria e la figura del docente universitario. Mi permetterò di leggere alcuni articoli della Costituzione, iniziando da quello che fissa la prima delle incompatibilità, quella con la carica di Presidente della Repubblica.

L'articolo 84 della Costituzione stabilisce al secondo comma che l'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica. E qui comprendiamo le ragioni della incompatibilità: l'ufficio di Presidente della Repubblica è talmente importante che non può essere compatibile con qualsivoglia altro ufficio. L'incompatibilità è sancita in termini perentori e senza possibilità di equivoci. In altre nazioni, per esempio, la carica di Presidente della Repubblica non è incompatibile con quella di consigliere comunale (così era in Francia fino a qualche tempo fa e non so se sia ancora così).

La Presidenza della Repubblica è aperta a tutti i cittadini. È difficilmente ipotizzabile che possa verificarsi nell'attuale momento, ma potrebbe essere eletto un cittadino italiano non membro del Parlamento, non presidente di consiglio regionale, che non abbia mai ricoperto cariche politiche. Orbene, questo cittadino, non appena eletto, diventa capo dello Stato e quindi lascia qualsiasi altra carica.

La Costituzione è stata saggia; e non tanto nello stabilire la incompatibilità quanto nel consentire a tutti i cittadini la possibilità di accedere alla carica. E la stessa logica la Costituzione segue per tutte quelle altre incompatibilità che direttamente o indirettamente stabilisce. Con ciò, onorevoli colleghi, è chiaro che, una volta eletto alla Presidenza della Repubblica, il docente universitario non può più recarsi all'università per tenervi le sue lezioni. E nel nostro caso — qualora sia eletto alla carica un docente universitario, dal momento che ve ne sono fra i maggiori aspiranti — il problema è già risolto. Quindi, tutti comprendiamo questa incompatibilità.

Leggiamo la Costituzione cominciando dall'articolo 51: il discorso è molto importante — e ve lo dimostrerò — tanto più che attualmente le Commissioni parlamentari, della Camera come del Senato, sono interessate a questioni di incompatibilità che riguardano alcune cariche di enti locali. L'articolo 51 stabilisce al primo comma: « Tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza secondo i requisiti stabiliti dalla legge ». Quindi, il primo requisito richiesto è quello della cittadinanza italiana; poi vi sono altri requisiti che riguardano una certa sfera dell'attività privata, particolarmente in ordine al diritto penale, che in questo caso non intendiamo richiamare. Ma successivamente, al secondo

comma dell'articolo 59 si parla esplicitamente delle condizioni per essere nominato senatore a vita: « Il Presidente della Repubblica può nominare senatore a vita cinque cittadini che hanno illustrato la patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario ». Questa norma cioè prevede la possibilità della nomina a senatore a vita di un docente universitario. Mi pare chiara la formulazione che segue a quella contenuta nel primo comma, dove è disposto che è senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica. Quindi, il docente universitario di ruolo, anche previsto dall'attuale legge, può diventare senatore a vita e — secondo il mio modestissimo parere — in questo caso non si pone il problema di incompatibilità. C'è qualche senatore a vita che è docente universitario: egli non sarà certo vincolato dall'incompatibilità. La questione è seria, e nei commi successivi dell'articolo 29 del disegno di legge in esame vedremo qual è l'organo abilitato a dichiarare l'incompatibilità per i membri del Parlamento e del Governo. La Costituzione, ripeto, dà al Presidente della Repubblica la facoltà di nominare senatore a vita chi si sia particolarmente distinto soprattutto nel campo scientifico, artistico, letterario e sociale, e quindi anche un docente universitario.

D'AQUINO. Ma questa legge universitaria limita tutti, anche il Presidente della Repubblica.

NICOSIA. L'articolo 65 della Costituzione dice che la legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore. Dice anche che nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere. Deve essere la legge, quindi, a determinare i casi di ineleggibilità e di incompatibilità. Le leggi esistono, e sono quella del 30 marzo 1957 per l'ineleggibilità e quella del 13 febbraio 1953 per le incompatibilità. La Costituzione stabilisce un'altra incompatibilità per quanto riguarda l'appartenenza al Consiglio superiore della magistratura (articolo 104); stabilisce un'altra incompatibilità ancora tra l'appartenenza al Parlamento e ad un consiglio regionale.

Il problema dell'incompatibilità, nel quadro della Costituzione, è ormai chiarito, se non attraverso l'articolo 65, attraverso le leggi. Come è possibile affrontare in questa sede il problema dell'incompatibilità tra membro del Governo — e in questo caso lo dico non

certo *pro domo mea* — membro del Parlamento e docente universitario, dando al ministro della pubblica istruzione (sentito il parere del consiglio superiore universitario), la facoltà di giudicare circa la compatibilità delle cariche? Il ministro della pubblica istruzione dovrebbe essere chiamato a decidere circa la compatibilità per un docente universitario che diventi membro del Governo ed in linea teorica anche ministro della pubblica istruzione. Faccio questo esempio per dimostrare che una norma di questo genere sulle incompatibilità non può essere inserita in questa legge di riforma universitaria.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ma dov'è scritto questo?

NICOSIA. Nel secondo comma.

CINGARI. Ma si riferisce ad altri.

NICOSIA. Il discorso è molto ampio, ma merita di essere fatto. C'è chi propone la soppressione di questo secondo comma, comma perfettamente inutile perché all'articolo 27 abbiamo già stabilito che certe funzioni non si possono svolgere; ed abbiamo già detto che la decadenza è sempre dichiarata dal ministro della pubblica istruzione, per cui è inutile ripeterlo all'articolo 29.

Solo al secondo comma, comunque, si parla di giudizio sulla incompatibilità.

L'incompatibilità viene prevista per coloro che sono chiamati a far parte del Governo nazionale, per coloro che siano eletti membri del Parlamento, per coloro che rivestano la carica di presidente o di assessore della giunta regionale. Non si prevede però l'incompatibilità tra consigliere regionale e docente universitario, e vorrei sapere perché, quando poi attribuiamo alla regione una responsabilità per quanto riguarda la formazione dei programmi universitari. Ci sono i rappresentanti della regione nel consiglio di ateneo.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUCIFREDI

NICOSIA. Quarta incompatibilità: tra presidente di amministrazione provinciale e docente universitario. Dimosteremo successivamente come questa incompatibilità sia assurda ed inconcepibile non avendo alcun substrato di carattere giuridico, anche perché in certe province può non esserci l'università. Voi avete rifiutato il termine di università in sede provinciale, quindi non capiamo questa incompatibilità. Come non capiamo l'incompatibilità di cui al punto 5):

« che rivestano la carica di sindaco di comune capoluogo di provincia, ovvero di comune con popolazione superiore a 100 mila abitanti », quando in Italia i comuni non capoluoghi di provincia che superano i 100 mila abitanti sono, a mia memoria, soltanto due: Marsala e Prato.

Sesta incompatibilità: « che rivestano la carica di assessore di comune con popolazione superiore a 400 mila abitanti ». Si ha questa cifra perché Firenze non raggiunge i 500 mila abitanti, così come Bologna. Pertanto gli assessori comunali di Firenze o di Bologna non potranno mai essere docenti universitari. È una questione che poi vedremo nei dettagli.

Settima incompatibilità: « che siano presidenti o amministratori delegati di istituti pubblici assicurativi, bancari, assistenziali e previdenziali e di ogni altra impresa pubblica o a preminente partecipazione pubblica a carattere nazionale o regionale »; ma non si stabilisce l'incompatibilità per i componenti del consiglio d'amministrazione.

Ottava incompatibilità: « che siano direttori o responsabili di giornali quotidiani », quando abbiamo stabilito all'articolo 27 che il docente universitario non può essere iscritto all'albo dei giornalisti.

Onorevoli colleghi, il problema si pone pertanto secondo il concetto di ineleggibilità e di incompatibilità. Se vogliamo trasformare l'attuale situazione del docente in una situazione strettamente legata al docente di ruolo, così come era concepito nella legge Casati, problemi si pongono non solo di ineleggibilità, ma di incompatibilità. Quando Bovio decise di dimettersi da deputato perché voleva continuare a seguire gli studenti dell'ateneo napoletano, lo fece perché in quel periodo si discuteva sulla incompatibilità tra docente universitario e deputato. Ma per la legge Casati il docente universitario era un funzionario dello Stato.

NATTA. E perché, ora non lo è?

NICOSIA. No, l'incompatibilità è caduta con la legge del 1923 (che non è una legge fascista), perché questa legge dava all'università quella autonomia di cui tanto si parla.

Onorevole Natta, questo è un problema di fondo. E se si tratta della questione da lei sollevata, allora bisogna parlare di ineleggibilità, non di incompatibilità. E allora facciamo tutta una casistica che riguarda l'ineleggibilità, perché rivelate che il docente universitario è un funzionario dello Stato e si rende manifesto quindi, attraverso questo articolo 29, l'*animus* di questa legge. Questa

legge vuole condurre il docente universitario ad uno schema rigidissimo e siccome non ve la sentite di farlo dipendere dallo Stato, il docente universitario diventa un dipendente pubblico di uno strano ente composto da comune, provincia, regione e Stato (lo Stato anzi non ha neanche un rappresentante nel consiglio di ateneo).

E allora, onorevoli colleghi, il problema della incompatibilità non si pone. Semmai si pone il problema della ineleggibilità, o addirittura dell'improponibilità della candidatura. Su questo argomento si è discusso molto nella passata legislatura, proprio perché si tratta di una materia incandescente e ancora non definita.

I casi di ineleggibilità sono determinati e i casi di incompatibilità non hanno niente a che vedere con la ineleggibilità.

Se voi ritenete che il docente universitario abbia acquisito una figura completamente diversa da quella prospettata dalla precedente legge del 1923, allora avete ragione e i docenti universitari sono ineleggibili. Anche perché, onorevole Natta, con questa formulazione dell'articolo 29 così imprecisa rischiano, una volta eletti deputati, di subire il ricorso in Parlamento perché docenti universitari, per cui possono decadere da deputati, e rischiano di essere dichiarati pure o fuori ruolo o in aspettativa, a seconda di quanto decideremo questa sera, in sede universitaria.

C'è il rischio, cioè, di vedere questa unica categoria, in Italia, sottoposta a due discipline diverse, quando deve esservene una sola.

Pertanto, o ritenete il docente universitario un funzionario di un ente pubblico a tutti gli effetti, e allora segue le ineleggibilità previste dalla legge, che applica la Costituzione; oppure volete mantenere la figura del docente legata a quel concetto di autonomia universitaria che avete voluto ancora una volta sancire — e noi abbiamo visto con quanti dubbi e con quanti punti interrogativi — nei primi articoli della legge, e allora non si tratta più di casi di incompatibilità e dovete rientrare nel concetto tradizionale di mondo universitario: lo Stato riconosce l'università, in una espressione di autonomia didattica e amministrativa. È un mondo, cioè, che lo Stato riconosce perché ha funzioni e fini molto importanti, di alta cultura, quelli di tramandare la cultura ai posteri, in una continuità di pensiero, di cultura e di scienza. Questa è l'università. E dal momento che voi riconoscete questa autonomia, il mondo che proviene dall'università è autonomo nei confronti dello Stato: non può esservi incompatibilità.

Direi anzi, onorevoli colleghi, che a questo punto il problema non è più giuridico ma diventa un problema morale.

Lo stesso docente dovrebbe porre a se stesso il problema se può continuare l'attività di studio, di ricerca e di insegnamento e svolgere anche l'altra funzione che la Costituzione richiede ai cittadini, cioè l'espressione dell'attività politica.

Onorevoli colleghi, il nostro pensiero è che tutte le categorie debbano far parte di questa Camera e del Parlamento, ma la concezione che deve andare avanti non è la nostra, bensì una concezione nuova, che oggi pervade tutta la vita sociale: lo Stato, ormai, entra ovunque, permea l'attività di tutti i cittadini. Sostanzialmente, saremmo incompatibili tutti con la vita dello Stato. Vogliamo togliere soltanto a una categoria la possibilità di esercitare un mandato parlamentare e sancire un principio di incompatibilità assurdo?

L'incompatibilità nasce da un conflitto di interessi o attuale o potenziale. Ecco, onorevole Natta, il motivo dell'appunto che sto facendo. Voglio dire che l'incompatibilità nasce non appena si manifesti il conflitto di interessi: l'attualità di un conflitto di interessi determina una incompatibilità; un conflitto potenziale determina la incompatibilità. Altrimenti siamo nel caso di ineleggibilità, cioè nella impossibilità di essere eletto perché si è portatore dello stesso interesse che si deve manifestare in Parlamento.

E allora dovete fare una legge non sulla incompatibilità del docente, ma sulla incompatibilità del parlamentare: il deputato o il senatore non possono essere docente universitario. La questione è diversa.

Insistere su questo fatto è estremamente importante. Voi stabilite che sono collocati fuori ruolo coloro che siano chiamati a far parte del Governo nazionale. Ma allora, onorevoli colleghi, vi è una incompatibilità che dovrebbe nascere subito e che la Costituzione ha dimenticato: quella tra deputato e membro del Governo. Noi, infatti, vediamo continuamente che i membri del Governo decidono del loro stesso Governo votando la fiducia a se stessi. È questa l'incompatibilità che deve nascere, reale, effettiva: quella tra la funzione legislativa e la funzione esecutiva.

Ora si dice che un docente universitario non può far parte del Governo, mentre un illustre personaggio della vita finanziaria può rivestire anche la carica di ministro del tesoro. Magari lo chiamassimo, almeno qualcosa potremmo capire meglio! Non è che io mi riferisca al caso del professor Dell'Amore che è

stato al Governo per pochi mesi. Dal 1948 ad oggi non ci sono stati tanti casi di chiamata di personaggi al di fuori del Parlamento. Vi è stato il caso dell'onorevole Merzagora, quello del professor Carli, ma per poco tempo.

GIOMO. Vi è stato anche il caso del professor Del Vecchio al tempo del governo De Gasperi.

NICOSIA. Il problema esiste, ma la soluzione non può trovare la sua sede nella legge universitaria. Ecco perché ancora una volta questo articolo risulta punitivo nei confronti della sola categoria dei professori universitari. Ma perché vi deve essere incompatibilità tra la carica di deputato o di senatore e quella di docente universitario e non vi può essere incompatibilità, per esempio, per un operaio dipendente da un'azienda di Stato?

NATTA. Difatti, c'è incompatibilità.

NICOSIA. Ma questa incompatibilità non è stabilita nelle leggi che regolano l'industria pubblica, ma in altre leggi che concernono l'ineleggibilità e le incompatibilità. Chiedo scusa, onorevole Natta, ma debbo dire che ella non mi ha seguito. Sto dicendo che questa non è la sede per stabilire l'incompatibilità e che non si tratta di incompatibilità ma caso mai di ineleggibilità. Stabiliamo una casistica a parte. Perché non è possibile prevedere il caso di un ministro della pubblica istruzione che proviene dall'università? Noi precludiamo in tal modo a un illustre personaggio che possa manifestarsi nell'università italiana, capace di fare una riforma scolastica, la possibilità di essere chiamato a ricoprire la responsabilità di ministro della pubblica istruzione.

NATTA. Niente affatto.

NICOSIA. Mi dica allora qual è, onorevole Natta, in termini giuridici, il conflitto di interessi tra la carica di docente universitario e la carica di deputato. Non esiste.

GREGGI. È chiaro che non c'è.

ANDREOTTI. È questione di tempo.

NICOSIA. Il tempo non può essere causa di incompatibilità. Il tempo è qualcosa che deve essere valutato moralmente dal docente e caso mai dalla università, la quale può richiamare il docente. Non c'è conflitto di in-

teresse. Vorrei — ripeto — che mi spiegaste in termini giuridici se vi è questo contrasto.

ANDREOTTI. Se il parlamentare è sempre a Roma, non può stare all'università come è suo dovere.

NICOSIA. Il problema non è questo. Prima di tutto il deputato non ha l'obbligo di stare a Roma, e ciò è dimostrato dal fatto che da parecchio tempo qui siamo in pochi a essere presenti, gli altri non stanno a Roma.

NATTA. Il fatto è, onorevole Nicosia, che non stanno né qui né all'università.

NICOSIA. Allora il problema non si pone per il solo docente universitario, ma per una vasta categoria di deputati e senatori.

MAZZARINO. Concetto Marchesi faceva il suo dovere di professore all'ateneo di Padova. (*Commenti del deputato Natta*).

NICOSIA. Onorevoli colleghi, sto dicendo che è improprio parlare di incompatibilità, perché incompatibilità significa conflitto di interessi. Se questo conflitto di interessi c'è per il docente universitario, c'è anche per qualsiasi categoria di cittadini. Ho già citato l'articolo 65 della Costituzione, il quale stabilisce che la legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità. L'incompatibilità non può essere prevista in questa sede, ma in un'altra sede: nella legge per le ineleggibilità per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

Ho citato il caso del senatore a vita. Il professore universitario che per altissimi meriti viene nominato senatore a vita dal Presidente della Repubblica non è tenuto a dimettersi dall'ateneo. Lo dice espressamente la Costituzione. Il Presidente della Repubblica può nominare, infatti, senatore a vita anche un docente universitario. Il senatore Leone, per esempio, non è tenuto a dimettersi dalla sua carica di docente universitario nell'ateneo di Roma dove insegna. Perché si dovrebbe dimettere quando la Costituzione stabilisce espressamente che può essere nominato senatore a vita proprio in virtù della sua attività didattica e scientifica? Non vi è alcuna incompatibilità tra il mandato di senatore a vita e qualsiasi altra carica o attività professionale.

NATTA. Ce la aggiungiamo ora.

NICOSIA. E secondo voi questa aggiunta è valida? No, onorevole Natta. Non sto difen-

dendo nessuno, sto richiamando la Camera alla serietà di una attività legislativa, poiché il giorno in cui nascerà un contenzioso potrà darsi che la sentenza di un organo di giustizia amministrativa possa decidere che non si tratta di casi di incompatibilità.

Ecco perché ci accusano, anche negli ambienti universitari, che noi stiamo legiferando male. Non esiste incompatibilità tra la carica di presidente di una provincia e quello di docente universitario; non esiste incompatibilità tra la carica di sindaco e quella di docente universitario. Dov'è il conflitto di interessi di cui si parlava? È una questione di tempo, si è detto. Se si vuole si può trovare il tempo per svolgere le due funzioni!

Onorevole Natta, questa sede è impropria per stabilire quanto è previsto dall'articolo 29. Del resto, a me una norma di questo genere piacerebbe poiché qualcuno dovrebbe dare le dimissioni, a cominciare dal Vicepresidente del Consiglio che se ne va in giro a parlare (a Milano per esempio), invece di fare regolarmente le sue lezioni a Napoli, di fare cioè il suo dovere di docente universitario. Parliamo in maniera molto chiara, allora! A noi piace molto una norma di questo genere; e piace molto di « ghigliottinare » persone che per venti anni non hanno sentito il bisogno morale di avvalersi di determinate norme della legislazione vigente!

Fino a questo momento, però, non è stata decisa alcuna forma di incompatibilità poiché le università sono enti autonomi. Hanno una forma di autonomia, sempre rispettata dallo Stato, che voi volete schiacciare ritenendo incompatibile la funzione del docente con una delle cariche previste dall'articolo 29.

Onorevole Natta, desidero ripetere che giuridicamente non esiste incompatibilità. Esistono casi di ineleggibilità. Il docente lo volete « allineato e coperto », organizzato, burocratizzato a livello universitario, pagato dallo Stato. Dite che non vi è soldo che viene dato all'università che non provenga dallo Stato, dite che l'università è un ente pubblico: allora saremmo di fronte ad una incompatibilità piena poiché il docente universitario non sarebbe altro che un docente di scuola media, di scuola elementare o di scuola materna.

d'AQUINO. Non esiste neanche in quei casi incompatibilità.

NICOSIA. Comunque io sto facendo una questione di principio.

Non abbiamo presentato emendamenti soppresivi dell'articolo; ma desidero soltan-

to richiamare l'attenzione della Camera sulla improprietà della impostazione che all'articolo stesso viene data.

Ora, all'articolo 1, ultimo comma, è detto: « L'università è altresì centro di educazione permanente... La programmazione universitaria, di intesa con le regioni, prevederà le misure necessarie all'adempimento di tale compito ». Allora vi è una incompatibilità con l'ente regione. Non potete stabilire l'incompatibilità con la carica di presidente o assessore di giunta regionale, come previsto all'articolo 29; dovete stabilirla con la carica di consigliere regionale. Il consigliere regionale assume oggi in Italia una funzione parlamentare a tutti gli effetti, sia economici, sia politici, mentre voi non stabilite l'incompatibilità con essa: assurda impostazione! Impostazione altrettanto assurda è quella del quarto comma, sempre dell'articolo 29, dove è prevista la incompatibilità per coloro che rivestono la carica di presidente di amministrazione provinciale. In questo caso la incompatibilità non esiste. Se si tratta, infatti, di una università che nasce da un consorzio a cui partecipa la provincia nella quale esiste l'università, l'incompatibilità nasce dal fatto che un presidente di provincia è interessato alla gestione universitaria ed allora non può essere insieme controllato e controllore. In questo caso, però, l'incompatibilità — secondo un orientamento accolto fra l'altro da varie sentenze della Corte di cassazione — ha un suo fondamento in vista di un potenziale conflitto di interessi tra il rappresentante di un ente locale e una facoltà universitaria, nel caso in cui questa nasca per iniziativa e con il contributo di enti locali, come appunto le province e i comuni.

Non vedo invece come possa sorgere l'incompatibilità trattandosi, ad esempio, del presidente di una provincia nella quale non esiste università o che comunque è docente in una diversa provincia. Vi può essere un cittadino che risiede a Torino e che è docente universitario di quella città e che, per volontà di determinate forze politiche e per designazione popolare, viene eletto consigliere provinciale e quindi presidente, ad esempio, della provincia di Bari. Si può affermare che esiste incompatibilità tra questa carica politica e la funzione docente svolta in un'altra università?

Disciplinare la materia delle incompatibilità come fa questo articolo della legge significa proporre norme incostituzionali e aberranti. Invito pertanto la maggioranza a rivedere le proprie posizioni.

Analoghe considerazioni possono essere fatte in merito all'incompatibilità che si vorrebbe introdurre tra la funzione docente e la carica di sindaco di comune capoluogo di provincia o con popolazione superiore a 100 mila abitanti (se invece gli abitanti fossero 95 mila, la questione non si porrebbe...). Non si comprende la ragione di questa incompatibilità nel caso in cui, ad esempio, in questa città non abbia sede una università. Di quale conflitto di interessi ci si può preoccupare? Si potrebbe semmai sostenere la ineleggibilità del docente, perché impegnato nella sua attività universitaria, ma questo è un altro caso.

Un'altra ipotesi di incompatibilità è quella che attiene alla carica di assessori di comuni con popolazione superiore ai 400 mila abitanti. E se gli abitanti sono 380 mila o anche 395 mila? Il parametro adottato dal testo dell'articolo è veramente strano: la norma in questione sancisce l'incompatibilità con la carica di assessore, ad esempio, dei comuni di Firenze e di Bologna e viene fatto di pensare che proprio per questo si sia voluto introdurre questa norma! (*Proteste*). Qualcuno a Firenze voleva questa discriminazione! Dite chiaramente, colleghi della maggioranza, che determinati congegni sono stati escogitati per favorire alcuni e per danneggiare altri, così come si è fatto a proposito delle collaborazioni editoriali. Evidentemente si vogliono fare rientrare nella legge gli amministratori di alcuni comuni e non quelli di altri...

D'AQUINO. Ed invece non è prevista alcuna incompatibilità per i dirigenti di un consorzio di acque minerali, perché evidentemente non si vogliono colpire determinate persone.

NICOSIA. Un altro caso di incompatibilità è quello che riguarda gli assessori di province con popolazione superiore a un milione di abitanti. Non si è invece stabilita, al settimo comma dell'articolo 30, alcuna incompatibilità tra la funzione di componente di un consiglio di amministrazione e quella di docente universitario. Ciò perché si vuole consentire a qualche piccolo docente universitario di ultimo pelo arrivato all'ultimo momento, e che ha fatto carriera in qualche partito governativo, di entrare in qualche consiglio di amministrazione, com'è avvenuto anche al Centro nazionale nucleare di Frascati, dove quattro mocciosi, solo perché hanno fatto carriera politica in questi partiti, hanno rovinato il centro nucleare. (*Commenti al centro*).

Non è in questo modo che si può disciplinare la materia delle incompatibilità. Esse devono essere stabilite con appositi albi e redatte in modo da prevedere tutte le ipotesi. Chi fa politica nei partiti non può essere docente universitario! D'altra parte, su un piano generale, quando si affronterà il problema del finanziamento pubblico dei partiti, il problema delle incompatibilità si porrà anche per i dirigenti dei partiti politici.

Non potete, onorevoli colleghi, stabilire una serie di incompatibilità soltanto per una categoria, quella dei docenti universitari. Dovete avere il coraggio di andare in profondità e di disciplinare più organicamente tutta la materia. Se ci si muoverà in questo senso, sono d'accordo anch'io sull'opportunità di essere estremamente rigorosi; ma occorre agire con serietà e redigere un elenco tassativo delle incompatibilità, secondo la indicazione fornita dall'articolo 65 della Costituzione.

Rimanendo nella logica di questo disegno di legge, invece, non si comprende come nessuna incompatibilità sia invece prevista tra la funzione docente e la carica di consigliere regionale. Non solo, ma dovete avere il coraggio di andare fino in fondo e di stabilire l'incompatibilità addirittura per la candidatura, onde evitare anche il contenzioso successivo. Ecco il punto.

Se volete, onorevoli colleghi, noi possiamo magari essere d'accordo con il principio dell'incompatibilità per i direttori ed i responsabili di giornali quotidiani. Accomodatevi! Aprite la porta anche agli ignoranti, perché questa è una cosa che può far piacere. Ma con quale serietà potete stabilire questo all'articolo 29, quando all'articolo 27 avete affermato in maniera esplicita che « il docente di ruolo non può esercitare né attività industriali o di commercio, in nome proprio o altrui, né attività professionale privata »?

E' chiaro che facendo il direttore di un quotidiano, il docente universitario esercita una attività privata, a meno che non si tratti di un quotidiano finanziato dallo Stato. Questa ipotesi ricadrebbe sotto un'altra fattispecie, perché si avrebbe uno spostamento da un settore all'altro.

Che significato dobbiamo dare alla disposizione del secondo comma dell'articolo 29, alla quale hanno fatto riferimento altri colleghi? Recita il secondo comma: « Sono altresì collocati fuori ruolo i docenti che ricoprono altri uffici presso enti pubblici o presso organismi internazionali, che possono limitare il pieno adempimento dei loro compiti

didattici e scientifici universitari ». A parte il fatto che non ho capito bene come il ricoprire determinati uffici possa limitare il pieno adempimento dei compiti didattici e scientifici universitari, vi è da dire che tali funzioni sono precluse dalle disposizioni dell'articolo 27 che riguardano appunto la posizione del docente.

Concludendo su questa prima parte del mio intervento, ripeto che occorre impostare in maniera giusta e seria — a nostro avviso — il problema delle incompatibilità. Dovete allora precisare che il docente universitario è un funzionario dello Stato, di un ente pubblico. Non so però come applicherete queste disposizioni dell'articolo 29 nei confronti dei docenti di ruolo delle università private. Ma poiché il docente universitario, secondo la vostra concezione, deve essere considerato soltanto ed esclusivamente funzionario dello Stato, non potete parlare di incompatibilità, bensì di ineleggibilità. E' necessario poi stabilire termini precisi: se il docente non si dimette prima, se non chiede l'aspettativa prima, se non chiede di essere messo fuori ruolo prima, non deve poter partecipare alla campagna elettorale. Egli deve essere considerato alla stessa stregua di un magistrato, di un impiegato dello Stato, di un maestro elementare, di un amministratore pubblico. Non è il tempo pieno, dunque, che crea l'incompatibilità: il problema non esiste giuridicamente, così impostato. Esiste invece la funzione del docente universitario.

Con questi rilievi, onorevoli colleghi, credo di avere sottoposto alla vostra attenzione, in tutti i suoi aspetti, il problema della vita del docente universitario (a parte l'argomento trattato dall'onorevole Giomo, il quale si è domandato verso quale tipo di università ci si stia orientando). Fino a questo momento non ho udito che affermazioni improprie in ordine al concetto di incompatibilità. Ma se attraverso l'articolo 29 volete delineare in maniera definitiva la figura del docente, nel quadro di questa università come l'interpretate voi, allora vi dico che avevamo ragione noi fin dal primo giorno nel dire che voi state per affossare l'autonomia universitaria.

Vorrei pregarvi di riconsiderare attentamente tutta questa materia. Quando nel 1923 fu sollevato il problema della partecipazione del docente alla vita parlamentare, la questione fu risolta perché le università, se non direttamente dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, al controllo ministeriale erano assoggettate, avendo assunto una espressione nuova, autonoma, diversa da

quella voluta dalla legge Casati. Ecco il punto! Onorevoli colleghi, si tratta della stessa condizione di un sindaco di un comune di 50 mila abitanti, il quale faccia anche parte del Parlamento. Ora, vorrei vedere se l'onorevole Andreotti può smentire che anche quel sindaco è tenuto al tempo pieno nel suo comune. Se tempo pieno è richiesto al docente universitario, tempo pieno è richiesto anche al sindaco e al deputato. Quindi il tempo pieno non può essere elemento di incompatibilità. Le incompatibilità, ripeto, nascono dalle funzioni e quindi dal conflitto potenziale o attuale di interessi. Perché devono poter sedere alla Camera, per esempio, i rappresentanti di determinati enti a livello nazionale, regionale, provinciale, le cui funzioni non hanno una piena incompatibilità con quelle dello Stato, mentre non deve potervi sedere il docente? Se motivo dell'esclusione è quello del tempo, non regge un'incompatibilità solo per il docente. Se invece il docente deve sottostare al divieto perché è un funzionario dello Stato, allora si tratta di un caso di ineleggibilità che dobbiamo trattare a parte.

La questione che meno ci persuade è quella posta dal secondo comma dell'articolo, che qualcuno ha definito « improprio » a confronto del primo comma. Nel secondo comma si dice che « sono altresì collocati fuori ruolo i docenti che ricoprono altri uffici presso enti pubblici o presso organismi internazionali, che possano limitare il pieno adempimento dei loro compiti didattici e scientifici universitari ». Onorevole Elkan, mi pare che questo secondo comma rappresenti una norma transitoria. Perché? Perché, se noi avremo stabilito che per passare nel ruolo l'attuale docente debba superare un concorso e non debba trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 27, è chiaro che egli dovrà optare. Ma, una volta che abbia vinto il concorso, egli avrà già deciso al riguardo e farà sapere se vuole assumere — naturalmente dietro sua domanda — o no quel posto di docente. Quel docente saprà anche che, in base al sesto comma dell'articolo 27, non può assumere impieghi o svolgere opera di consulenza continuativa presso privati o enti pubblici, ovvero rivestire funzioni di amministratore o di sindaco in società che abbiano fini di lucro, né può svolgere determinate attività. Dunque, che senso ha porre qui questa norma? Questa in realtà altro non è se non una norma transitoria. Solo infatti nel caso del passaggio tra il vecchio e il nuovo ordinamento i docenti universitari potrebbero tro-

varsi nelle condizioni di cui al secondo comma dell'articolo 29.

Che, poi, il giudizio sulla compatibilità di tale situazione debba essere espresso dal ministro della pubblica istruzione su parere conforme del Consiglio nazionale universitario, secondo quanto dispone la seconda parte del secondo comma, non ci sembra opportuno. Questo non per avversione verso il ministro, ma proprio perché il ministro secondo noi ha una funzione del tutto diversa e non è opportuno che entri in questo tipo di contenzioso. Se non viene ben precisata la questione e se non viene soppressa anche questa ultima parte del comma, permane il dubbio che tutte le situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 29 debbano essere definite dal ministro della pubblica istruzione e dal Consiglio nazionale universitario.

Nel terzo comma, poi, l'articolo 29 dice che il collocamento fuori ruolo è automatico a partire dal momento in cui si creano le condizioni indicate dal primo comma del presente articolo. È evidente che, stando così le cose, le difficoltà che si incontrano sono notevoli.

Insomma, onorevoli colleghi, ci sembra che, anche a causa del secondo e del terzo comma, l'articolo 29 vada accantonato e magari discusso a conclusione dell'esame degli articoli del disegno di legge, come norma finale. Onorevole ministro, mi permetto di farle presente che tra i casi contemplati nell'articolo 29 sono più quelli di ineleggibilità che quelli di incompatibilità. Sarebbe opportuno impegnare la Camera su tali questioni una volta concluso l'esame degli articoli di questo testo. In ogni caso, poi, le incompatibilità e le ineleggibilità potranno seguire la via normale: se si tratta di Parlamento, saranno seguite le leggi relative alle incompatibilità ed ineleggibilità parlamentari; se si tratta di enti locali o di altri enti, saranno seguite le leggi *ad hoc*.

Nel mondo contemporaneo, lo Stato cerca di disciplinare la vita dei cittadini quanto più è possibile. Ma non è possibile escludere categoricamente dall'attività di insegnamento nell'università una categoria che, per i suoi alti meriti, può essere chiamata — per volontà del popolo — o in Parlamento o nell'amministrazione degli enti locali. Non possiamo, in altre parole, con una legge normale cancellare quanto stabilisce la Costituzione all'articolo 51, e cioè che il cittadino ha il dovere e il diritto di partecipare alla vita pubblica e fruisce dell'elettorato attivo e passivo. Al contrario, attraverso le incompatibilità qui previste (che,

poi, non sono neppure tali), viene impedita al docente universitario una attività politica oppure una attività di cultura, di scienza e di studio che, nella vita contemporanea, è addirittura assurdo limitare tanto drasticamente.

Ma non solo per questi motivi la materia contemplata nell'articolo 29 è grave e seria; essa è tale anche per un'altra ragione. Avete mai fatto il conto dei casi di incompatibilità parlamentare? Avete mai tenuto il conto, onorevoli colleghi, della volontà politica manifestatasi nel nostro Parlamento dal 1948 ad oggi in materia di contenzioso elettorale? Vi sono stati casi clamorosi, in cui si è visto come prevalga sempre una volontà politica. Si può verificare il caso in cui le volontà politiche a livello di consiglio di ateneo o di dipartimento, così come a livello di Governo o di Parlamento, decidano indipendentemente dalla legge. Nell'articolo 29 si afferma (e la decisione è stata presa a maggioranza) che i docenti fuori ruolo possono partecipare alle riunioni dei consigli di dipartimento e di ateneo.

Si impone poi un altro rilievo, onorevoli colleghi. L'automatico collocamento fuori ruolo farà sì che si renderebbero liberi altrettanti posti quanti fossero i docenti colpiti da tale provvedimento; e per queste vacanze i dipartimenti o i consigli di ateneo sarebbero autorizzati a bandire nuovi concorsi o a procedere a quelle chiamate che la legge prevede. Dopo di che, in caso di scioglimento di un consiglio provinciale o di un Parlamento, la confusione che si determinerebbe a livello dipartimentale o di ateneo sarebbe gravissima. Infatti, rientrando il docente messo fuori ruolo, egli dovrebbe esser messo in soprannumero. A quel punto, di chi sarebbe la cattedra? Di chi se ne era andato perché il popolo lo aveva chiamato ad una funzione diversa, come quella di parlamentare, oppure del nuovo, che ne aveva preso il posto per concorso subito bandito in seguito all'automatico collocamento del primo? Ecco le incoerenze e le incongruenze della legge.

Convinceteci voi che questi non sono casi di ineleggibilità. Voi non li avete definiti così; e l'interruzione dell'onorevole Andreotti è stata più che mai comprensibile, perché, parlando di ineleggibilità, avreste scoperto la camicia di Nesso imposta al docente universitario, ridotto da uomo libero, da centro di autonoma attività culturale alla condizione di un funzionario con le mezze maniche, come ho già avuto occasione di dire, di un uomo cui voi non volete sia riconosciuto il posto di rilievo dovuto non tanto alla sua funzione, quanto alla sua preparazione.

Or dunque, onorevoli colleghi, l'articolo 29 non fa che aprire la porta del mondo della politica a chi arriva per ultimo, a chi non è forse neanche in grado di arrivare alle conquiste dell'attività politica. Quella delle incompatibilità, onorevoli colleghi, è una questione molto seria: sarebbe opportuna una sua definizione in termini generali per tutti gli aspetti della vita nazionale, e non già nei termini particolari di cui all'articolo 29 del disegno di legge in discussione. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare sull'articolo 29 l'onorevole Mazzarino. Ne ha facoltà.

MAZZARINO. Tengo a dichiarare, signor Presidente, onorevoli colleghi, che io non intervengo nel dibattito sull'articolo 29 perché esso tocca un argomento al quale sono direttamente interessato. D'altra parte il mio pensiero su questo tema, come esso si configura in rapporto al presente progetto di riforma universitaria, è noto; e penso che, essendo io, appunto, direttamente interessato all'argomento, non sarebbe di buon gusto ripetermi.

Dirò soltanto che il nostro gruppo ha sostenuto il principio che, pur essendo stati i parlamentari professori universitari (intendo i Vittorio Emanuele Orlando, i Francesco Saverio Nitti, i Guido Baccelli, i Concetto Marchesi, e potrei continuare all'infinito) i più insigni tra i professori universitari ed in più di un caso i più insigni fra i parlamentari, tuttavia a questo evidente principio di compatibilità (messo in rilievo, per esempio, dall'amico onorevole Cottone nella seduta del 27 ottobre), a questo principio di compatibilità, dicevo, si sarebbe potuto rinunciare qualora si fosse assicurato un arruolamento di docenti universitari di eccezionali capacità; e ciò in base ai principi da noi esposti e proposti: e cioè chiamata (come per tradizione risorgimentale: vedi Francesco De Sanctis) dei professori stranieri, e concorsi con commissioni aperte, e non limitate ad una « mafietta » universitaria.

Codesti nostri due principi sono, però, nel fatto caduti. (*Applausi dei deputati del gruppo liberale*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare sull'articolo 29 l'onorevole Cingari. Ne ha facoltà.

CINGARI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, pieno tempo e incompatibilità, come era da prevedere, sollevano numerose critiche e, mi sia consentito dire, ulteriori equi-

voci rispetto al reale contenuto delle norme in discussione.

In questa Camera, senza ricordare quello che si disse e scrisse nel corso della discussione al Senato, il « la » — lo ricordano certamente tutti i colleghi — è stato dato dal nostro vicepresidente onorevole Lucifredi quando accusò i fautori della legge di voler chiudere il Parlamento al contributo vivo della cultura e della scienza sancendo questo principio dell'incompatibilità fra funzione docente e mandato parlamentare.

Ora io mi domando: è vero tutto questo? È fondata, onorevoli colleghi, l'accusa di quanti ormai da due mesi non vedono altro a proposito di questa legge che violazione del principio della libertà del docente e rottura tra università e società, tra scienza e vita? È sufficiente considerare l'origine della norma che fino ad ora ha regolato la materia per accorgersi della pretestuosità di codeste accuse.

La norma che consentiva la compatibilità muoveva da un preciso contesto storico quando Stato, società, università, docenti erano tutt'altra cosa rispetto al presente. Una società fortemente gerarchizzata che escludeva i ceti subalterni dall'istruzione superiore, una università di *élite*, un docente verso il quale il ristretto numero di studenti manifestava rispetto ed ossequio non solo per il riconosciuto merito scientifico ma anche per la sua origine sociale e la chiara consapevolezza che la partecipazione alla vita universitaria era il viatico necessario per la funzione dirigente che quel tipo di società richiedeva. In certi periodi più felici quel tipo di università ha prodotto ottimi frutti e, lo riconosciamo apertamente, ha dato vita a correnti di pensiero e di scuole anche di rottura rispetto al sistema dominante.

Ma è possibile, è produttivo, onorevoli colleghi, operare oggi con un non velato rimpianto per la cosiddetta età dell'oro perduta? È possibile richiamarsi stancamente a De Sanctis, a Labriola, a Croce dicendo ad ogni pie' sospinto « guardate come siamo ridotti » e « dove sono gli spiriti magni »? È possibile utilizzare lo stesso richiamo alla libertà della cultura e della scienza significativamente recepito dalla Carta costituzionale come se i modi stessi di estrinsecazione della libertà fossero immortali ed eterni?

Il problema è, qui, nella necessità di dar vita ad una università per i tempi nostri, non di rammendare un vecchio tessuto esploso sotto la spinta di fattori anche contraddittori e tuttavia reali. Lasciamo andare dunque la

questione della libertà della ricerca che non corre a nostro avviso nessun pericolo. Stiamo invece alla questione reale, alla sostanza delle decisioni da prendere.

Il nostro parere è il seguente: come non è fondata la tesi — riecheggiante anche nelle discussioni di ieri — che il rapporto università-società è salvo se è salva la libertà del docente di applicarsi nelle più diverse attività professionali, perché solo in questo modo è possibile sperimentare e ricercare, magari, come è accaduto e accade in molti casi, sperimentando e ricercando troppo all'esterno, a danno delle specifiche funzioni docenti; così è da respingere l'iperbolica tesi che, se si sancirà il principio della incompatibilità, l'arte, la cultura e la scienza saranno costrette ad uscire da Montecitorio e da Palazzo Madama. Forse, e solo in certi casi, potrebbe essere vero il contrario: che cioè l'esperienza politica possa arricchire il contenuto dell'insegnamento, suscitando — per la sua stessa natura — un'apertura più sensibile ai problemi della società, dello Stato, della civile convivenza. Ma non è un danno irreparabile, rispetto all'accertata impossibilità, nel nostro sistema di vita politica e sociale, di poter svolgere contemporaneamente i compiti così gravosi della ricerca, dell'insegnamento e della funzione politica rappresentativa. Prendiamo atto intanto, muovendo, onorevoli colleghi, dalla esperienza, che la funzione rappresentativa oggi è cosa diversa e più gravosa rispetto al passato; che i modi della sua esplicazione sono assai più complessi e laceranti.

La realtà presente non ha più che scarsi riferimenti al passato. Lo Stato ha oggi articolazioni assai numerose e le funzioni delegate sono intrecciate tra di loro: è richiesta, perciò, una rappresentanza piena e continua che impone una scelta, obbliga ad una normativa quale quella prevista dall'articolo 29. Non si può sfuggire a questa scelta. Tutte le argomentazioni sottilmente capziose recate testé dall'onorevole Nicosia non convincono. Ripetiamo ancora una volta che non esiste alcuna volontà punitiva. Si tratta semplicemente di ricondurre ogni funzione nel suo ambito naturale; si tratta soprattutto di operare nel senso delle legislazioni più avanzate, come ha testé riconosciuto l'onorevole Giomo.

Certo, si dice che possono esistere altri casi di incompatibilità. C'è qualcuno che si domanda: perché non è incompatibile il deputato notaio, il deputato architetto, il deputato ingegnere, il deputato avvocato? Il problema è appunto quello che poneva in una certa misura l'onorevole Nicosia, ma da un

punto di vista opposto al nostro convincimento. È la natura del rapporto tra università, Stato e docenti che impone e rende urgente la misura della incompatibilità. L'onorevole Nicosia ha insistito molto al riguardo. Egli dice: fate del professore universitario un funzionario dello Stato ed allora tutto sarà logico. Il professore universitario non è certo un funzionario dello Stato e tuttavia la sua prestazione ha un relevantissimo contenuto di pubblica utilità: la sua funzione è assistita dallo Stato, nel rapporto strettissimo che la nostra legislazione prevede (essendo in questo il nostro ordinamento diverso da tutti gli altri cui ci si riferisce ripetutamente) tra Stato e università. Ad esempio, la figura del professore universitario, in materia di compatibilità, è assai diversa, anche nella legislazione vigente, da quella dell'assistente e dell'aiuto universitario, ai quali viene imposto l'obbligo dell'aspettativa in considerazione dell'elezione, per esempio, a deputato o a senatore. Si riteneva che il professore universitario, proprio per la sua funzione di guida all'interno della facoltà o dell'istituto, potesse trovare anche gli strumenti oltre che il tempo per svolgere contemporaneamente le due funzioni. Ora non è più così. Il professore universitario deve svolgere la sua funzione docente e, ove abbia capacità politiche, vocazioni di carattere politico rappresentativo o voglia rappresentare determinati interessi, volontà o concezioni in enti pubblici, allora non resta che l'obbligo della incompatibilità; restando salvo il diritto che ha legittimamente acquisito per concorso, ove dovesse mutare il rapporto che si è consolidato con la elezione o con la delega in un ente pubblico, in una banca o in una amministrazione provinciale o comunale.

Non credo che si debba fare, come mi è sembrato si sia fatto poco fa, il conto se il principio dell'incompatibilità coinvolge molti o pochi deputati, coinvolge pochi o molti membri del Governo, coinvolge molti o pochi presidenti di amministrazione provinciale o di sindaci di grandi comuni. Non è problema di quantità, ma è questione di principio. Ritengo che tutti coloro che in questa Camera e al Senato si trovano nella condizione di essere insieme professori universitari e parlamentari, proprio questi, anche se sono limitati nel numero, hanno interesse che sia sancito questo principio della incompatibilità; e ciò per rispondere ad una richiesta dell'opinione pubblica e per non trovarsi in una situazione di estremo imbarazzo nei confronti di coloro i quali sostengono che l'accoppiamento delle due funzioni costituisce un eccezionale potere

per coloro che le detengono. Secondo me, i primi a dover votare in tutta coscienza per la applicazione delle norme dell'articolo 29 sono proprio i professori universitari parlamentari, verso i quali si è sollevata in questi anni una forse sproporzionata, ma certo non infondata critica da parte delle altre componenti universitarie. (*Applausi a sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare sull'articolo 29 l'onorevole d'Aquino. Ne ha facoltà.

D'AQUINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, concludendo or ora il suo intervento di parte socialista, l'onorevole Cingari ha invitato noi deputati professori universitari a votare con piena coscienza l'incompatibilità delle due funzioni, richiamandosi alle tesi di quanti guardano di malocchio il professore universitario deputato, il quale — a loro avviso — dovrebbe sentire la necessità dell'incompatibilità di questa doppia funzione.

Vorrei entrare nel merito della questione come professore universitario e come deputato. E vorrei dire all'onorevole Cingari che in effetti più volte abbiamo sentito parlare di questa incompatibilità; ma che però è più frequente la *vox populi* che mette in rilievo non tanto l'incompatibilità fra il mandato parlamentare e l'insegnamento universitario, bensì l'incompatibilità tra la carica di deputato e quella, ad esempio, di consigliere di amministrazione dell'ENI, tra la carica di deputato e la presidenza dei vari consigli di amministrazione, tra la carica di deputato e quella di consigliere in uno delle varie centinaia di enti regionali cresciuti come funghi e propiziati proprio dalla compatibilità. La incompatibilità tra professore universitario e deputato, allorquando siamo stati costretti a fermarci per gli esami fino a tarda ora, onorevole Cingari, non è stata avvertita dagli studenti, che quasi hanno fatto la campagna elettorale per noi, per farci diventare deputati, e non perché volessero liberarsi di noi. Ma noi non abbiamo compreso le esigenze degli studenti; e la colpa di tutto viene addossata — giustamente direi — più a noi che agli altri, perché a noi competeva il dovere — provenendo noi dall'ambiente universitario — di interpretare le necessità dell'università, che questa riforma crede di affrontare con due sole cose, il tempo pieno e l'incompatibilità. Non così si risolve la crisi della università; l'università non può più svolgere la sua alta funzione di cultura, in quanto

mancano le aule, mancano le attrezzature tecnico-scientifiche, manca tutto ciò che serve in questi tempi per fare dell'università non soltanto un ente autonomo di alta cultura, ma soprattutto un ente che affondi le sue radici nella società, che ne interpreti le principali esigenze. Questi sono i problemi dell'università, insieme ad altri, grandi e piccoli, che sono stati trascurati, ovvero sono stati affrontati malamente.

Ma torniamo al tema. I colleghi del gruppo socialproletario hanno presentato un emendamento tendente a sostituire le parole « sono collocati fuori ruolo » con le parole « sono collocati in aspettativa ». L'onorevole Cingari ha ricordato che gli assistenti universitari venivano messi in un ruolo speciale di aspettativa allorché fossero eletti deputati. Perché questo? Per quella leggina che privilegiava i professori universitari di ruolo consentendo loro di percepire doppia remunerazione, mentre discriminava i docenti cosiddetti subalterni. Noi siamo d'accordo circa l'estensione della incompatibilità economica; male si è fatto a non farlo prima. Ed ancor peggio fece il Parlamento quando approvò quella leggina che praticamente separava dalla globalità dei funzionari dello Stato i professori ordinari, consentendo loro di percepire un doppio stipendio. Siamo d'accordo quindi per l'incompatibilità economica; ma perché non si dovrebbe più essere iscritti negli albi professionali? Per quali motivi? L'architetto, l'ingegnere, possono essere deputati; i consiglieri di amministrazione delle grandi aziende a partecipazione statale possono fare i deputati, facendo il bello ed il cattivo tempo, instaurando un rapporto di interdipendenza fra Parlamento ed enti; mentre, in campo universitario, si arriva a stabilire una incompatibilità assurda sotto il profilo didattico e scientifico (e non soltanto sotto il profilo economico, come sarebbe anche giusto). E passi anche per una certa incompatibilità didattica, ma in questo progetto di riforma si cade proprio nell'assurdo e nel ridicolo. Si legge nell'ultimo comma dell'articolo 29: « Cessata la situazione di incompatibilità per la quale fu disposto il collocamento fuori ruolo, il docente viene riassunto nel ruolo stesso, anche in soprannumero, nella sede già occupata ». Ebbene, questa è un'altra fra le tante norme che costituisce un'azione premeditata contro tutto il mondo universitario. Si tratta proprio di una esemplificazione di « democrazia » tipica del centro-sinistra, diretta cioè verso l'appiattimento e la collettivizzazione di tutta l'università.

Questa, onorevoli colleghi, non è altro che una legge speciale. Su queste cose intendiamo parlare con chiarezza e con lealtà, perché vogliamo contribuire, pur nella nostra modestia, a legiferare nel miglior modo possibile.

Come diceva giustamente l'onorevole Nicotri, noi ci troviamo nell'assurdo per cui saremmo eleggibili, però la nostra carica non sarebbe compatibile. Ma allora si stabilisca che il docente universitario deve mettersi in aspettativa prima di presentarsi nelle liste elettorali.

Voi dite di avere combattuto tanto per la libertà. Ebbene, noi che questa libertà vogliamo assaporare (come giustamente dice l'onorevole Almirante), vogliamo anche difenderla: questa libertà che è contaminata, derisa e calpestata da siffatte leggi.

Il nostro gruppo presenterà una proposta di legge riguardante l'incompatibilità totale per tutte le professioni esercitate dai parlamentari. In base a questa proposta di legge, sarà impossibile fare l'architetto e il deputato, fare il consigliere d'amministrazione e il deputato, fare l'avvocato e il deputato. Questa è la formula alla quale ci dovremmo attenere. Grado a grado, diceva l'onorevole Natta, cominceremo dall'università. Già, perché il docente universitario è da crocifiggere subito e per primo! Invece, il docente universitario ha consentito alla quasi totalità di noi di essere qui a legiferare, con piena coscienza di non sbagliare!

Una cosa vorrei chiedere. Quanto hanno sofferto, ad esempio, gli studenti di medicina di Messina, quando il preside della loro facoltà era un deputato? Quanto hanno sofferto gli studenti, come me, che allora ero studente di medicina, quando dovevano andare a fare gli esami di pediatria con un deputato, l'onorevole Barberi? Non hanno sofferto proprio nulla! E le lezioni erano puntualmente tenute, non se ne perdeva neppure una. Forse perché l'esigenza morale di dover rispettare innanzitutto il proprio dovere di docente e il proprio dovere di deputato conduceva a nessun disguido sulla regolamentazione, secondo coscienza e secondo legge, che imponeva al deputato docente di esercitare il suo lavoro sia come docente sia come deputato.

E quali danni hanno subito, consentitemi, con molto riguardo e con molta devozione verso la persona di colui che ci presiede in questo momento, gli studenti dell'università che è retta così dignitosamente e così autorevolmente dall'onorevole Lucifredi?

PRESIDENTE. Mi consenta di ricordarle, onorevole d'Aquino (così come avrei dovuto ricordare al collega che ha pronunciato il precedente intervento), la regola di correttezza secondo cui è buona norma evitare di coinvolgere nel dibattito il Presidente di turno della seduta, con apprezzamenti di qualsiasi sorta.

La ringrazio dell'intenzione, ma la prego di evitare questi riferimenti.

d'AQUINO. Questi sono problemi per i quali dobbiamo valutare ogni momento quanto andiamo facendo.

Vi sono, poi, degli anacronismi assurdi, come ricordava l'onorevole Nicosia, il quale giustamente osservava che istituendo l'incompatibilità in questi termini si viola la Costituzione. Non è detto, infatti, che un senatore a vita scelto dal Presidente della Repubblica entri in quest'ordine di limitazione relativo alla incompatibilità. E allora come ci troveremo, di fronte alla più alta autorità dello Stato, di fronte alla Costituzione e di fronte alla prassi? Metteremmo nella situazione di soggezione morale e psicologica un po' tutti, perché avremmo dei docenti parlamentari eletti soggetti alla incompatibilità e avremmo dei docenti senatori a vita per i quali non vi sarebbe incompatibilità.

E ancora una situazione assurda: quella del sindaco della città con meno di 100 mila abitanti e quella del sindaco della città con più di 100 mila abitanti. Per uno o due abitanti in più si può essere sindaco e deputato, oppure soltanto sindaco o soltanto deputato.

Ma perché dovrebbero essere incompatibili le cariche di sindaco e quella di presidente della provincia con quella di docente universitario? Forse per il tempo, come accennava l'onorevole Andreotti? Direi proprio di no. Il sindaco di Messina, ad esempio, o il presidente della provincia di Messina, che per il loro mandato risiedono sempre in quella città, possono certamente avere il tempo libero — detratte le 15 ore a cui abbiamo ridotto per legge le possibilità di applicazione teorica e pratica del docente al suo lavoro — per tenere tutte le lezioni necessarie e impegnarsi, didatticamente e scientificamente, molto più e molto meglio di coloro i quali avrebbero altre possibilità di impiegare diversamente il tempo. Perché dunque questa limitazione, che invece non esiste per i deputati regionali o consiglieri regionali, a seconda della regione in cui svolgono il loro mandato?

Che differenza vi è tra colui che deve essere deputato nazionale e colui che è deputato regionale siciliano? Per il primo vi è incom-

patibilità, per il secondo no. Questo è l'assurdo!

Allora, onorevoli colleghi, le cose sono due: o, come noi pensiamo a volte benevolmente, la legge è stata fatta molto leggermente, oppure, come pensiamo certe altre volte un po' meno benevolmente, la legge è stata fatta ad immagine e somiglianza delle necessità dei partiti di maggioranza. Non vi è dubbio, infatti, che vi sono così evidenti anacronismi che non potevano sfuggire all'occhio attento di chi, come voi, si dispone a fare una legge intransigente, che tiene conto dei minimi particolari per eliminare dall'università tutti coloro i quali hanno la possibilità di dare un apporto di alta cultura creando una corrispondenza tra il mondo dell'università e il mondo della società.

Questa mi pare una contraddizione. Parlate tanto di democrazia, di corrispondenza tra la società rappresentata nel Parlamento democraticamente eletto e il mondo della cultura universitaria. Affermate che l'università deve essere incentivata dalla società e la società dall'università. E poi affermate che il docente universitario non può fare il parlamentare, recidete cioè i contatti tra la realtà universitaria e la società rappresentata nel Parlamento. Ecco perché ci meravigliamo di come si predichi libertà e democrazia, si identifichi l'autonomia con la libertà nella regolamentazione di questa nuova legge universitaria, e poi si tarpino le ali a coloro i quali vogliono concretizzare questa attivizzazione delle università nella società attraverso la rappresentatività parlamentare.

Vorrei ora soffermarmi sul punto che riguarda il giudizio sulla compatibilità. Il secondo comma recita: « Il giudizio sulla compatibilità di tali situazioni è espresso dal ministro della pubblica istruzione su parere conforme del Consiglio nazionale universitario ». Siamo alle solite: ogni volta che si deve decidere su problemi di attuazione della legge, si ricorre al Consiglio nazionale universitario e al ministro della pubblica istruzione! Ma veramente non siamo in grado di capirci? Non siamo in grado di leggere e di comprendere una disposizione legislativa? Vi è nel paese una disistima generale per quello che facciamo. E inutile nascondercelo. Ma legiferando in questa maniera convalidiamo il giudizio dell'opinione pubblica! Perché dobbiamo dare al Consiglio nazionale universitario e al ministro della pubblica istruzione (il quale, come ha rilevato l'onorevole Nicosia, può trovarsi nelle condizioni di dover giudicare sulla sua propria posizione

di incompatibilità) il compito di interpretare la legge, quando i casi di incompatibilità sono ben chiari? Quale interpretazione volete che ne diano? Allora vuol dire che c'è il dolo, il sottofondo da cui emergono certi casi. Ieri sera è incominciato ad affiorare qualche caso in cui il tempo pieno è compatibile con l'esercizio professionale. Noi che siamo contro questo tipo di tempo pieno, abbiamo votato ieri con voi. Vi siete lasciati sfuggire però la prima maglia attraverso la quale passeranno poi le altre situazioni che consentiranno al Consiglio nazionale universitario e al ministro della pubblica istruzione di dichiarare in certi casi la compatibilità.

Ecco il punto che ci sembra assurdo.

Ve n'è però un altro. Poiché si aboliscono le cattedre e gli istituti e si istituisce il dipartimento, e dal momento che questa legge permette che da parte dei docenti si possano esercitare « attività di ricerca e corsi liberi non ufficiali », perché deve essere prevista una incompatibilità che non sia soltanto economica?

Del resto, neanche voi avete considerato altro tipo di incompatibilità quando nella legge avete disposto che il ministro della pubblica istruzione, su parere conforme del Consiglio nazionale universitario, deve dare un giudizio sulla compatibilità di alcune cariche ricoperte dai docenti presso determinati uffici. Senonché, così facendo, si avranno dei figli e dei figliastri.

Questo problema dovrebbe preoccupare tutte le forze politiche. È vero che in questo momento vi è una maggioranza di centro-sinistra, ma domani ve ne potrebbe essere una di sinistra o anche di centro-destra, poiché, se il popolo è sovrano, può determinare una situazione di questo genere. Il congegno previsto è negativo per tutti, perché oggi i consigli nazionali universitari possono essere composti in un certo modo e le maggioranze governative costituite in un certo arco di partiti, ma domani vi potrebbero essere altre maggioranze e altri partiti che, applicando questa legge, useranno due pesi e due misure nelle scelte, nelle compatibilità e nelle incompatibilità.

Queste sono le preoccupazioni che sollevano dubbi nel nostro animo. La disposizione, poi, secondo cui i docenti fuori ruolo possono partecipare alle riunioni dei consigli di dipartimento e di ateneo è la conferma di quanto dicevo. I docenti non possono fare lezioni, non possono partecipare alle commissioni di esame, ma possono fare tutto il resto. L'unica cosa obiettivamente valida è la incompatibi-

lità economica. Per il resto, se possono partecipare alle riunioni dei consigli di dipartimento e di ateneo, se possono continuare ad insegnare liberamente senza alcun compenso, non vedo come si possa parlare di una incompatibilità obiettiva.

Vi è poi una situazione anacronistica che è sfuggita nella fretta o nella demagogia di fare per forza e subito questa legge. Questa è rappresentata dalla disposizione seguente: « Cessata la situazione di incompatibilità... il docente viene riassunto nel ruolo stesso, anche in soprannumero, nella sede già occupata ».

Il docente universitario è servo dello Stato ed è giusto che lo sia nell'adempimento di suo eventuale mandato politico, ma quando assume la carica di parlamentare lo deve poter fare con una certa tranquillità. Oppure lo vogliamo mettere al di sotto di chi, impiegato dello Stato, va a fare il suo dovere di militare e riprende poi il suo posto nell'ufficio che aveva temporaneamente lasciato? Ora, il docente universitario ritorna sì nella sede già occupata, ma viene riassunto in soprannumero poiché un suo allievo, che è diventato docente, ha occupato il suo posto.

Era questa la nuova realtà democratica dell'università italiana? Era questo che docenti e discenti volevano e vogliono oggi come ieri, e più intensamente oggi che hanno potuto apprezzare le norme « incastonate » in questa pseudo-riforma? Essi chiedevano e chiedono un rinnovamento serio che corrisponda alla realtà della vita e della società moderna, alla tecnologia più progredita. Non possiamo isterilirci e immiserirci in una riforma universitaria che sembra voglia raggiungere soprattutto due risultati: mortificare il docente e ridurlo ad una sorta di servo della gleba, ponendolo in condizioni di inferiorità rispetto a tutte le altre categorie. Questa è la realtà.

Si comprende dunque la protesta dei docenti universitari i quali, come sta avvenendo in moltissime università, hanno reagito negativamente alla reiezione dell'emendamento, che lo stesso relatore per la maggioranza aveva ritenuto di poter accettare, riguardante la pensionabilità dell'indennità di tempo pieno. La protesta dei docenti, del resto, è più che comprensibile, perché è veramente assurdo introdurre l'obbligo del tempo pieno, corrispondere di conseguenza una determinata indennità, per poi non assorbirla nello stipendio ed escluderla dalla base pensionabile. Non è in questo modo che si va incontro alle esigenze dei docenti che sceglieranno il

tempo pieno; perciò, escludendo la pensionabilità della relativa indennità, si opererà a danno delle università e della cultura.

**Presentazione
di un disegno di legge.**

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. Mi onoro presentare, a nome del ministro degli affari esteri, il disegno di legge:

« Ratifica ed esecuzione della convenzione europea n. 65 sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali, stipulata a Parigi il 13 dicembre 1968 ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e distribuito.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare sull'articolo 29 l'onorevole Bignardi. Ne ha facoltà.

BIGNARDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, ho desiderato prendere la parola per esporre con pacatezza qualche considerazione, del resto in parte già anticipata nel corso del mio intervento in sede di discussione sulle linee generali, sulla controversa questione delle incompatibilità, che si presenta come uno dei cardini di questa riforma universitaria. Ritengo in tal modo di adempiere un preciso dovere di coscienza, poiché sono convinto che il sistema di incompatibilità previsto dall'articolo 29 sia fortemente dannoso tanto per l'università quanto per le istituzioni parlamentari.

Prima di entrare nel tema mi sia tuttavia consentito un rilievo di ordine generale. Sono veramente desolato per il modo con cui viene portata avanti la discussione di una legge che per me è fondamentale per un paese moderno, in quanto la formazione della classe dirigente di domani la promozione dei centri di ricerca scientifica e di alta cultura rappresentano i punti nevralgici della vita di un paese moderno. Un paese è moderno o non lo è a seconda del modo con cui forma la propria classe dirigente, a seconda dei criteri con i quali persegue e incoraggia la ricerca scientifica.

Questa dell'incompatibilità è, a mio modo di vedere, una grande questione di principio, una delle pietre di paragone rispetto a cui giudicare come una classe politica si regola nel formare le istituzioni che reggono il paese. Si tratta di sapere se noi vogliamo avviarci ad una totale professionalizzazione dell'attività politica o se non vogliamo viceversa mantenere all'attività politica quel legame costante con la vita reale, quel costante sorgere dalla matrice del paese vero, quell'intreccio tra politica e cultura, che rappresentano appunto, a mio modo di vedere, le caratteristiche fondamentali di una sana vita politica in un paese realmente democratico. Non nascondiamoci, infatti, che le spinte verso la professionalizzazione dell'attività politica sono numerose e forti nel mondo moderno.

Già il mondo moderno è sempre più un mondo di specializzazione ed il crearsi di una specializzazione politica, tra le tante che figurano nella realtà odierna, è di per sé una tendenza. Ma, a mio avviso, dovremmo porre dei freni, delle remore a questa professionalizzazione dell'attività politica; dovremmo, proprio nell'interesse della politica e della democrazia del nostro paese, mantenere quanto più è possibile l'attività politica lontana da una condizione professionale. Infatti, quando si pone il problema dell'incompatibilità tra cattedra universitaria e scanno parlamentare, non si offende solo la storia, la storia migliore dell'università e del Parlamento, poiché è indubbio che molte fra le figure più eminenti che hanno preso la parola in quest'aula sono salite su questi banchi dopo essere salite sulla cattedra universitaria, come è indubbio che molti che avevano illustrato il proprio nome nelle aule parlamentari hanno poi avuto autorità ed esperienza di docenti nelle aule degli atenei italiani; vorrei dire che si offende anche e soprattutto l'avvenire dell'università e del Parlamento del nostro paese. Credo infatti che la totale professionalizzazione dell'attività politica sarebbe veramente uno dei drammi più grandi, uno dei disastri più irreparabili in cui il nostro paese potrebbe incorrere, senza contare che — posto il problema dell'incompatibilità fra il mandato parlamentare e la cattedra universitaria — non vedo francamente come potrà mettersi un freno a tutta una serie di altre incompatibilità, come, ad esempio, quella fra il mandato parlamentare e le libere professioni.

Messici su questa strada, noi alzeremmo uno steccato tra Parlamento e paese, creeremmo una barriera stagna fra una vita falsa ed astratta che pulserebbe qui dentro e la vita

reale che pulsa fuori di quest'aula, nel paese. Credo che, se questo articolo sulle incompatibilità sarà approvato nei termini del testo della Commissione (mi risulta che un parlamentare della maggioranza governativa ha presentato un emendamento per sopprimerlo: sentiremo che cosa diranno l'onorevole Elkan e l'onorevole ministro), noi faremo il danno delle nostre istituzioni rappresentative, come faremo il danno delle università. Né mi si porti il caso della inconciliabilità di tempo fra impegno parlamentare e cattedra universitaria. Ognuno di noi ha presente il caso di docenti, che sono anche parlamentari, zelantissimi nell'espletamento delle loro funzioni, e viceversa il caso di docenti che, senza avere mandati né parlamentari né regionali, sono tutt'altro che zelanti. Quindi il problema consiste nell'impegno morale, etico che ciascuno pone nell'adempimento dei propri doveri, non in questa supposta incompatibilità politica. Il danno, ripeto, è già in se stesso, il danno è che fatalmente l'incompatibilità si riverserà poi sulle libere professioni, e finirà così per recidere totalmente i legami che debbono intercorrere fra l'aria rarefatta di quest'aula e l'aria viva del mondo di fuori, l'aria della realtà.

Parlando di questo argomento, ho davanti a me due esempi, che non posso non ricordare: quello del giovane Einaudi, che pubblicava per le edizioni della *Voce* il suo volume *Gli ideali di un economista* e che si preparava concretamente nello studio, nell'osservazione dei fatti economico-sociali, nell'insegnamento alla doppia cattedra dalla quale egli avrebbe esplicitato la sua attività, portando anche nella politica una carica pedagogica, una carica di insegnamento che doveva poi trovare la sua migliore esplicazione in quel magnifico libro *Lo scrittoio di un Presidente*, il quale raccoglie, in un certo senso, le riflessioni non potute pubblicare e l'estremo monito che Einaudi ha voluto lasciare al mondo politico italiano. Ora, se in Einaudi non si fossero assommate le due esperienze che condizionarono la sua vita, quella del docente, il quale si arricchiva della frequentazione dei giovani — che egli amava, ai quali consentiva facilmente l'accesso alla meravigliosa biblioteca di storia economica di sua privata proprietà, che egli introduceva nel gabinetto di ricerche, di economia e di scienza tributaria dell'università di Torino, e verso i quali era largo di aiuto — e quella dello studioso (a queste due esperienze bisogna aggiungere anche quella del politico, che si sviluppò in un lungo arco di tempo, da quando

egli sedette sui banchi del Senato a quando sedette su questi stessi banchi ed infine a quando occupò la cattedra del massimo magistero civile del nostro paese) credo che non vi sarebbero state in lui tanta ricchezza e dovizia di spirito.

Mi sovviene, parlando di Einaudi, il motto di un giovane torinese, di Gobetti, che spesso viene citato a sproposito e che forse aveva, nel tumulto delle sue idee, certe posizioni che veramente non riuscivano a conciliarsi le une con le altre. Le sue idee erano come un torrente tumultuoso che luccicava sotto la luce di un magnifico sole. Ora, se c'è una idea che è davvero sempre ferma e sempre fissa in Gobetti, e che in un certo modo dà un senso alla sua vita di scrittore e di uomo politico, questa idea è che la politica, sempre, ma specialmente in Italia, deve soprattutto essere pedagogia. Egli dice: noi non possiamo fare politica in Italia se non insegniamo e se non diamo esempio di come la politica debba essere fatta. In un certo senso, Piero Gobetti vedeva unite insieme l'attività dello scienziato e l'attività del politico; le vedeva nutrirsi a vicenda proprio in quella definizione che egli, polemizzando con Prezzolini, dava della politica italiana, da intendersi in senso eminentemente pedagogico. Egli diceva: la politica in Italia dovrà essere pedagogia almeno per un cinquantennio, se vogliamo che l'Italia diventi, quale è nei nostri sogni e nelle nostre aspirazioni, un paese moderno e civile.

Mi sia consentito richiamarmi ancora ad un ricordo personale. Molti anni fa — ero poco più che un ragazzo, studente di liceo — conobbi in una assolata piazza di Romagna un uomo illustre, assai modesto nell'aspetto, ma che lasciò grande impressione in me. Era, quell'uomo, senatore del regno, ed era stato l'ultimo deputato liberale di Bologna: Luigi Rava. Era stato professore di scienza dell'amministrazione nell'università di Bologna ed era stato per cinque legislature rappresentante dell'Appennino di Bologna nella Camera dei deputati. Quando la pianura di Bologna era diventata un mare di papaveri rossi, tutta socialista, il collegio dell'Appennino era rimasto fermamente liberale per le grandi doti di politico e per le grandi doti umane che Luigi Rava aveva. Orbene, questo vecchietto esile, minuto e modesto nell'aspetto, le cui conversazioni lasciarono un'impronta incancellabile nel mio spirito di giovane liceale, aveva rappresentato proprio per tutta la sua vita un esempio di compatibilità di quello che oggi qui si vuole dichiarare incompatibile.

CINGARI. Si trattava di un sistema politico diverso.

BIGNARDI. Egli era stato un politico in tempo di suffragio uninominale, quando certamente fare l'uomo politico non era meno faticoso di oggi. Egli era stato ministro, autore di riforme amministrative importanti ed era stato per quarant'anni professore di scienza dell'amministrazione nell'università di Bologna. Mi pare che, prima di essere senatore del regno, fosse stato anche sindaco della città di Roma. Certo, per oltre un trentennio egli fu presidente del consiglio provinciale della sua Ravenna.

Ebbene, è proprio ripensando a questi ricordi, che non sono l'idoleggiamento di un tempo passato, non sono i ricordi della principessa di Metternich, che nella Vienna del 1920, percorsa da moti sociali, riandava ai bei tempi della sua giovinezza, ma sono ricordi che affondano nella realtà concreta di oggi; pensando agli esempi che ho voluto citare (quello di un Einaudi, o di un Luigi Rava), veramente non riesco a rendermi conto di come, se l'attività politica deve nutrirsi dell'esperienza storica, di economia, di indagine economica, se deve nutrirsi di diritto (poiché qui siamo chiamati a formare leggi, siamo chiamati a dare pratica esplicazione ai principi del diritto), proprio ai docenti di storia, di economia, di diritto, a persone che tutta la loro vita hanno dedicato allo studio di questi problemi scientifici che sono alla base dell'attività del Parlamento, che deve legiferare nel rispetto della storia, che deve legiferare nella considerazione delle leggi dell'economia, che deve legiferare secondo una armonica visione della scienza del diritto nel suo porsi e nel suo divenire, non riesco a capire, dicevo, come proprio a questi docenti si possa opporre una questione di incompatibilità. Si tratta, per altro, di un problema che non risulta posto in altri paesi, dove anzi il passaggio dalla cattedra universitaria al banco del parlamentare contrassegna carriere illustri, e dove certo l'affermazione di una incompatibilità di questo genere rappresenterebbe la bizzarria di uno spirito che ricerchi ad ogni costo qualche motivo di originalità, ma certamente non verrebbe presa sul serio.

Siamo allora di fronte non ad una legge vendicativa, come mi pare l'abbia definita a un certo momento il collega che mi ha preceduto, ma ad una legge di moda: ad un certo punto è venuto di moda il problema della incompatibilità. È un problema che si è posto in primo luogo sul piano sindacale, per-

ché in quella sede l'incompatibilità tra mandato parlamentare e incarico sindacale doveva servire a recidere certi legami che avrebbero forse reso più difficile quella enorme bestialità (se verrà fatta dai sindacati democratici) che si chiama unificazione sindacale, quella unificazione che dovrà rendere più facile la reale posizione di sudditanza dei sindacati italiani nei confronti delle teorie estreme, nei confronti del mondo marxista. Così, a un certo momento, questo problema dell'incompatibilità è stato portato avanti per analogia nell'ambito della riforma universitaria, sulla scia di rivendicazioni settoriali, di rivendicazioni che, a mio modo di vedere, hanno troppo di particolaristico per poter essere assunte a canone di una legge di seria riforma dell'università italiana.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, io credo che oggi come non mai il problema della riforma universitaria debba essere visto alla luce di quello che era l'ideale di Gobetti, l'ideale della politica come pedagogia, cioè come posizione di stretto legame tra cultura e politica. Se vogliamo riscattare la politica da quel tanto di meschino che nella sua *routine* quotidiana può esservi; se vogliamo elevare il tono della politica, uscendo dalla frammentazione legislativa che si nota nel nostro paese (e non soltanto nel nostro) per la pletora di «leggine» sindacali che ci piovono addosso da tutte le parti, e che forse sarebbe meglio riservare al settore amministrativo e regolamentare piuttosto che al settore legislativo; se vogliamo fare veramente della politica in senso pieno, il primo problema che noi abbiamo davanti è quello di mantenere un legame stretto fra cultura e politica.

Noi dovremmo in un certo senso ripristinare quella che era una norma del Senato regio e cioè la possibilità di trarre dai ruoli dell'università italiana, estrarre dalle cattedre, dalle migliori cattedre universitarie italiane, personaggi rappresentativi da portare in Parlamento; e il processo dovrebbe operarsi in senso inverso a quello previsto da questa stolidità disposizione sull'incompatibilità.

Farò due ultime considerazioni. Non mi preoccupo tanto di quella che sarà la situazione dei professori di oggi. I professori di oggi saranno o non saranno considerati in situazione di compatibilità con il mandato parlamentare, opereranno per l'università o per la politica, questo è un problema che mi interessa in maniera estremamente relativa. Io mi pongo il problema dei giovani che nella freschezza delle loro giovanili ambizioni si de-

dichino con passione allo studio e contemporaneamente alla politica. Ma perché vogliamo frenare le ambizioni giuste, degne di questi giovani sul piano della formazione del giovane studioso come sul piano della formazione del giovane politico? Vogliamo veramente che la matrice dei politici di domani diventino la classe impiegatizia, o i piccoli quadri di partito? Vogliamo veramente legare le sorti politiche del nostro paese ad una classe politica che sorga dai quadri dirigenti della piccola routine politica e non vogliamo invece mantenere aperta e possibile davanti al giovane di intelletto e di volontà la possibilità di ottenere il successo sul piano dello studio con il riconoscimento della cattedra universitaria e sul piano della politica con l'ottenimento della fiducia dei suoi cittadini tramite l'esplicazione di un ideale politico fino al mandato parlamentare?

Questo è il pericolo, questa è un'altra sfaccettatura del concetto con il quale ho iniziato questo mio breve intervento, questo è il pericolo che nasce dalla norma sulla incompatibilità, non già l'offesa immeritata a vecchi docenti, non già la diminuzione di questo o di quell'aspetto di attività di personalità complesse che riescano ad affermarsi in più campi della vita, ma soprattutto lo stroncare gli ideali di un giovane, togliendo mete ideali che insieme possono andare congiunte a giovani dotati di capacità e nel campo dello studio e nel campo della politica. Certamente non c'è un metro comune per stabilire quale sia il lavoro che ciascuno possa fare, ma noi abbiamo davanti, ripeto, esempi mirabili di docenti che, pur politicamente impegnati, sono docenti impeccabili: e, viceversa, di docenti assolutamente disimpegnati dalla politica e che certamente non mi sentirei di elogiare.

Concludendo, voglio dire che il problema di una temporanea compatibilità potrebbe se mai porsi per il politico, per il parlamentare che sia *pro tempore* membro di Governo. Non disconosco che possa esaminarsi il problema alla luce particolare di una incompatibilità temporanea e parziale per il ministro che sia contemporaneamente docente universitario. Non nego che sotto questo particolare punto di vista il problema possa essere posto. E, del resto, mi risulta che il problema in concreto è stato posto da docenti universitari che si sono trovati, negli anni passati, a ricoprire incarichi ministeriali; taluni l'hanno risolto nel senso di rimanere all'insegnamento, altri facendosi collocare in aspettativa per il periodo dell'incarico ministeriale. Io non voglio, quindi, negare *in toto* la sussistenza di

un problema che non desidero, per altro, chiamare di incompatibilità (vi è quasi un giudizio negativo in questa parola). Non voglio negare — dicevo — la sussistenza di una difficile conciliabilità tra impegno di Governo e impegno di insegnamento superiore. Voglio portare la mia decisa affermazione contro una incompatibilità — quale quella prevista nell'articolo 29 — che rappresenta a mio modo di vedere un provvedimento fazioso, un provvedimento massificante, un provvedimento in ultima analisi mistificatore. Si mistifica, infatti, la pubblica opinione quando si asserisce, con una determinata disposizione di legge, di voler risolvere positivamente un certo problema ed invece lo si elude lo si peggiora, si attua in sostanza una mistificazione, pretendendo di risolvere in un certo modo un problema che, in realtà, anziché essere risolto bene, viene risolto male, negativamente, facendo percorrere alle nostre istituzioni rappresentative un altro passo in avanti verso quella professionalizzazione dell'attività politica che è il vero male, il vero rischio, il vero limite che le istituzioni stesse incontrano nel difficile mondo moderno. (*Applausi dei deputati del gruppo liberale*).

Approvazioni in Commissioni.

PRESIDENTE. Nelle riunioni di oggi delle Commissioni, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti progetti di legge:

dalla I Commissione (*Affari costituzionali*):

PALMIOTTI: « Interpretazione autentica della legge 28 ottobre 1970, n. 777, concernente l'autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario per alcuni servizi delle amministrazioni finanziarie (*modificata dalla VI Commissione del Senato*) (3023-B);

BELCI; BOLOGNA: « Proroga delle disposizioni concernenti il fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste » (*modificata dalla V Commissione del Senato*) (1786-2264-B);

« Istituzione dei tribunali amministrativi regionali » (*già approvato, in un testo unificato, dalla I Commissione della Camera e modificato dal Senato*) (434-639-B);

dalla II Commissione (*Interni*):

Senatori **PERRINO** e **CAROLI:** « Proroga delle disposizioni sulle anticipazioni da parte dello Stato delle rette di ospedalità dovute dai comuni agli ospedali e alle cliniche universita-

rie » (approvata dalla I Commissione del Senato) (3706), con l'assorbimento del disegno di legge: « Proroga per l'anno 1971 delle disposizioni concernenti le anticipazioni, da parte dello Stato, delle rette di spedalità dovute dai comuni agli ospedali e alle cliniche universitarie » (3805), il quale, pertanto, sarà cancellato dall'ordine del giorno;

dalla III Commissione (Esteri):

« Contributo a favore del nuovo ospedale italiano di Buenos Aires » (3731), con modificazioni;

dalla IV Commissione (Giustizia):

REALE ORONZO ed altri: « Modificazioni delle norme del codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni » (503); RUFFINI e MARTINI MARIA ELETTA: « Riforma del diritto di famiglia » (703); BRIZIOLI: « Abrogazione degli articoli 559, 560, 562 e 563 del codice penale riguardanti i reati di adulterio e concubinato » (793); DARIDA: « Abrogazione dell'articolo 544 del codice penale » (1174); IOTTI LEONILDE ed altri: « Modificazioni delle norme del codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni » (1378); GUIDI ed altri: « Abrogazione delle norme del codice penale concernenti ogni ipotesi di adulterio, i reati di concubinato, omicidio e lesioni a causa di onore e la causa speciale di estinzione dei delitti contro la libertà sessuale attraverso il matrimonio » (1821), in un testo unificato, con il titolo: « Riforma del diritto di famiglia » (503-703-793-1174-1378-1821-quater) e con l'assorbimento della proposta di legge FORTUNA ed altri: « Riforma del diritto di famiglia » (3488), la quale, pertanto, sarà cancellata dall'ordine del giorno. Sono stati stralciati gli articoli 131, 132, 133, 134, 139, 140 e 141, che assumono il titolo: « Modifiche alle disposizioni del codice civile concernenti l'adozione » (503-703-793-1174-1378-1821-bis), nonché gli articoli dal 208 al 218 che assumono il titolo: « Modifiche agli articoli 521, 544, 551, 588, 564, 570, 573, 574, 578, 587 e 592 del codice penale » (503-703-793-1174-1378-1821-ter);

dalla XI Commissione (Agricoltura):

Senatori MAZZOLI e BALDINI: « Rivalutazione delle indennità di servizio forestale spettanti al personale del ruolo tecnico superiore forestale (ufficiali) del Corpo forestale dello Stato e loro estensione ai tecnici di concetto dello stesso Corpo » (approvata dalla VIII Commissione del Senato) (3597); BOR-

FARDI INES: « Rivalutazione dell'indennità forestale spettante al personale del ruolo tecnico superiore forestale e sua estensione a tutto il personale civile della carriera di concetto ed esecutiva dell'amministrazione del Corpo forestale dello Stato » (3482), in un nuovo testo e con il titolo: « Estensione dell'indennità forestale spettante al personale del ruolo tecnico superiore forestale a tutto il personale delle carriere di concetto ed esecutiva dell'amministrazione del Corpo forestale dello Stato »;

dalla XII Commissione (Industria):

« Estensione al territorio del basso Ferrarese delle provvidenze previste dalla legge 20 dicembre 1961, n. 1427 » (3717);

Senatori ZANNIER ed altri: « Norme relative alla ristrutturazione del Comitato nazionale per l'energia nucleare (CNEN) » (approvata dal Senato) (3493);

dalla XIII Commissione (Lavoro):

Senatori BANFI ed altri: « Integrazione della legge 28 luglio 1967, n. 669, sulla estensione dell'assicurazione contro le malattie in favore dei sacerdoti di culto cattolico e dei ministri delle tre confessioni religiose » (approvata dalla X Commissione del Senato) (3524).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare sull'articolo 29 l'onorevole Menicacci. Ne ha facoltà.

MENICACCI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro della pubblica istruzione, nello scorso maggio i nostri colleghi del Senato, con in testa i democristiani di sinistra, i socialisti, i comunisti, batterono uno strepitoso record di velocità, approvando al galoppo gli articoli della riforma universitaria (ricordo, una dozzina alla volta), pur di raggiungere il traguardo agognato dell'approvazione del progetto di riforma prima del 13 giugno, convinti che il popolo italiano sarebbe rimasto commosso e ammirato di fronte a tanta garibaldina disinvoltura. Le cose, come è noto, andarono diversamente. Chissà che ora almeno una parte dei nostri colleghi deputati, dopo la lezione del giugno, non giudichino opportuno esaminare molto più ponderatamente i vari articoli, cercando prima di tutto di leggerli con attenzione, possibilmente rendendosi conto dei disastri che essi provocano e di

quanto facciano arretrare l'università italiana rispetto alle altre università del mondo.

Fra gli articoli che sarebbe preferibile leggere bene, con particolare attenzione, anziché ingurgitare (è la parola adatta) a scatola chiusa, è annoverabile certamente l'articolo 29. Questo articolo — ampiamente rielaborato dalla Commissione pubblica istruzione della Camera ed intitolato alle incompatibilità — introduce un principio di grosso effetto su cui forse, qui dentro e fuori di qui, non si è meditato a sufficienza.

Il principio di incompatibilità, in sé e per sé, ci lascia assai perplessi; e ne abbiamo fatto cenno allorquando abbiamo discusso sull'articolo 27. Certo, onorevoli colleghi, c'è una nostra domanda di fondo alla quale non viene data la risposta precisa che s'imporrebbe. Che cosa faremo — ci siamo un po' tutti domandati — di un docente universitario completamente avulso dalla vita professionale? Soltanto un dottrinario astratto oppure un impiegato privo di interesse per la ricerca.

Perché questo sarà il risultato del complesso di norme riguardanti l'incompatibilità: la separazione più assurda tra il mondo della scienza e la vita sociale del paese, il taglio inesorabile di quei legami che oggi esistono e che a parole si vorrebbe rafforzare. Che i professori siano tenuti a fare le lezioni, a seguire i seminari, a svolgere insomma tutto il lavoro necessario per il buon funzionamento delle università, assolvendo a tutti i loro compiti: questo era l'obiettivo da raggiungere, reprimendo abusi che del resto — non sarà male ricordarlo — nel campo accademico non sono affatto maggiori di quelli che si verificano negli altri settori del pubblico impiego (e noi ce lo dimentichiamo spesso). Invece oggi cerchiamo di curare la malattia nel modo più semplicistico, uccidendo il malato.

L'onorevole Nicosia si è già soffermato sulle lacune che sono al fondo della riforma in questione; ed io non starò a ripetere quelle motivazioni. Credo comunque che si debba dare onestamente atto all'onorevole Nicosia della serietà delle sue argomentazioni. Qualche altra osservazione ritengo di poter aggiungere per ribadire l'atteggiamento critico del gruppo del Movimento sociale italiano. La norma dell'articolo 29 contiene — l'abbiamo sotto gli occhi — l'elenco di otto incompatibilità, con riferimenti a uffici o incarichi troppo ristretti rispetto a quelli che eventualmente verrebbero a contrastare con la carica o con l'ufficio di docente. L'onorevole Nicosia ha fatto molti esempi ed io potrei farne

altri ancora: la carica, ad esempio, di dirigente della RAI-TV (non è forse vero, onorevoli colleghi, che fra i cinque membri del supremo organo dirigenziale della RAI-TV vi è un ordinario del magistero di Roma?). Aggiungo i direttori artistici dei teatri, i direttori della biennale di Venezia, i dirigenti delle grandi cliniche private, e così via; ed infine gli investiti di incarichi dirigenziali presso tutti i più importanti enti del « sottogoverno » italiano. È vero: vi è la possibilità di un intervento del ministro della pubblica istruzione, su parere conforme del Consiglio nazionale universitario, alla cui discrezionalità sono rimesse proprio le più macroscopiche incompatibilità, secondo quanto dispone il secondo comma dell'articolo 29. Discrezionalità che resta però collegata prevalentemente a considerazioni politiche, dato il carattere politicizzato e del ministro e soprattutto — come abbiamo cercato di dimostrare in altra occasione — del Consiglio nazionale universitario. Noi non vediamo come ci si possano attendere effetti positivi dall'applicazione di questo articolo, che è di una gravità eccezionale, tenuto conto proprio dello andazzo di questo regime, che in modo mafioso o camorristico mira a conservare il potere politico proprio mediante la conquista, la conservazione, la « lottizzazione » del potere economico a tutti i livelli.

Che cosa propone il gruppo al quale ho l'onore di appartenere? In via principale, di non parlare in questa legge di incompatibilità; e quindi di abolire, di accantonare l'intero articolo. In fondo, una decisione siffatta comporterebbe vantaggi notevoli, proprio quelli ai quali mi riferivo all'inizio. Non sarà una scelta ottimale il privare il Parlamento del contributo di pensiero e di esperienza dei docenti universitari. Il loro allontanamento da quest'aula — come hanno cercato di dimostrare altri colleghi prima di me — contribuirà a declassare ulteriormente il Parlamento; e questo declassamento, questo progressivo tono dimesso, questo impoverimento in senso lato rappresenta in sé una questione che dovrebbe preoccupare quanti tuttora continuano a credere nella funzione di questo peculiare istituto legislativo del sistema demopartitocratico.

Quanto meno — e questa è l'alternativa alla prima proposta — proprio in quanto sono state in questo testo trascurate le incompatibilità che attengono agli incarichi professionali, extraparlamentari o extraregionali che fossero, più proficui dal punto di vista del maneggio del denaro pubblico e privato, ci si potrebbe indurre ad allungare l'elenco, ad aggiungere

altri casi oltre quelli già contemplati, specialmente — ripeto — per gli incarichi che si riferiscono al vastissimo bosco del « sottogoverno ». Non disponendo in tal senso, ci si indurrà a creare le condizioni per le più inique discriminazioni, a creare barriere, steccati ingiusti che noi ovviamente non possiamo avalare, né contribuire ad erigere.

Aggiungo un altro appunto preciso alla norma. Gli onorevoli colleghi — e mi avvio rapidamente alla conclusione — sanno che le persone dichiarate incompatibili sono escluse dalle commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedra; lo abbiamo stabilito, se non erro, con il quarto comma dell'articolo 22, che attiene ai concorsi per professori universitari. Anche questo principio non è giusto, giacché un professore dichiarato incompatibile può restare persona altamente competente, idonea, atta a giudicare proficuamente, e può senz'altro perdere quei tre o quattro giorni necessari per partecipare al concorso come esaminatore, senza che il principio generale del tempo pieno ne risulti mortificato. Senonché, mentre per il docente non di ruolo viene esclusa la possibilità di far parte di una commissione giudicatrice nei concorsi per docente universitario, ancorché si tratti di veri e propri luminari, rinveniamo una irrazionale, illogica disparità di trattamento con quanto disposto dal comma sesto dell'articolo 29. Infatti è consentito ai docenti dichiarati incompatibili di partecipare alle riunioni dei consigli di dipartimento e di ateneo, quando non siano trattati argomenti riguardanti chiamate di docenti. Si riconosce cioè ai docenti non di ruolo dichiarati incompatibili il diritto di partecipare ai consigli di dipartimento, che in fondo stabiliscono, fissano, regolano la vita quotidiana dell'università, sia nel settore didattico, sia nel settore amministrativo. Questi docenti, che non sono ritenuti idonei ad insegnare e non possono far parte delle commissioni giudicatrici dei concorsi — dove invece sarebbero veramente utili — possono, devono anzi esprimere pareri in seno ai consigli di dipartimento su una vita universitaria che essi non conoscono, in quanto non la vivono più per la decretata loro incompatibilità. Non solo, ma tale partecipazione dei docenti dichiarati incompatibili e fuori ruolo ai lavori dei dipartimenti comporterà altre implicazioni pericolose, sulle quali i colleghi dovrebbero attentamente e responsabilmente meditare, per la possibilità che si chiamino o no questi docenti fuori ruolo a partecipare a tali lavori dipartimentali secondo ragioni contingenti, strumentali, per bloccare o sbloccare determi-

nate situazioni dipartimentali, quando queste verranno a presentare aspetti particolarmente delicati.

Un altro nostro appunto, questo, ad una norma che non ha ragione di essere in questo disegno di legge, proprio in quanto la questione — senza dubbio delicata — potrà semmai essere posta seguendo un'altra strada. Inserire il principio dell'incompatibilità in questo testo legislativo significa determinare un conflitto di interessi non solo economici, ma anche morali, culturali e — perché no? — di coscienza. Vale il giudizio già espresso dal collega Nicosia circa l'improprietà del linguaggio usato parlando di incompatibilità quando si tratta semmai di ineleggibilità, confermandosi così il disegno, per più versi negativo ed addirittura nefasto, che mira ad un lato a dequalificare, a mortificare il docente, a renderlo di fatto funzionario dello Stato, e nel contempo a far morire quella autonomia funzionale e didattica che da sempre costituiva caratteristica peculiare della vita dei nostri atenei; e, per altro verso, a creare nuovi professionisti della politica, estranei, avulsi dalla vita culturale oltre che dalla vita reale della nazione.

Il giudizio conclusivo, pertanto, sull'articolo 29 non può che riassumersi in un solo monosillabo: « no », da parte del gruppo del Movimento sociale italiano. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare sull'articolo 29 l'onorevole Greggi. Ne ha facoltà.

GREGGI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei innanzitutto chiedere che venga corretto il testo del mio emendamento 29. 3. Per un errore, infatti, nello stampato esso figura come tendente a sopprimere i numeri dal 2) all'8) del primo comma dell'articolo 29; si deve intendere, invece, che esso tende a sopprimere i numeri dal 2) al 6).

Prima di intervenire in merito all'articolo, vorrei fare riferimento (poiché anch'io questa mattina sono stato colpito da un'affermazione letta sull'*Avanti!*) ad un episodio sul quale ha richiamato la nostra attenzione il collega Giomo. Il senatore Codignola ha scritto stamane sull'*Avanti!* che i nostri lavori, per quanto riguarda la riforma universitaria, vanno avanti « con esasperante lentezza ».

Il collega Giomo ha già protestato per questa che potrebbe sembrare una interferenza e che a me sembra veramente tale. Infatti, se io in questa aula dicessi che il Senato ha lavorato lentamente e male, non ci sarebbe niente da ridire perché sarebbe un'affermazione fat-

ta nell'esercizio di un mio diritto-dovere; ma se questa affermazione la facessi sulla stampa, costituirebbe un'interferenza.

PRESIDENTE. Onorevole Greggi, le faccio osservare che analogo rilievo è stato già formulato da un precedente oratore, al quale ha replicato recisamente il Presidente di turno poco fa e prima, in modo ancor più reciso, il Presidente Pertini, il quale ha sottolineato chiaramente che la Camera è un organo sovrano nell'esercizio delle sue funzioni e che, come tale, non deve attendere istruzioni dai componenti dell'altro ramo del Parlamento.

GREGGI. Signor Presidente, non mi volevo riferire all'interferenza perché, appunto, già c'è stato questo chiarimento esaurientissimo da parte del Presidente. Io volevo esprimere un giudizio politico sulla dizione « esasperante lentezza ». La lentezza di questo dibattito è faticosità del dibattito e può esasperare il ministro, il Presidente, direi i funzionari e i commessi, ma non può esasperare chi sta fuori dell'aula. L'aggettivo « esasperante » è forse un *lapsus* del nostro collega Codignola, che si dovrebbe pensare si aggiri intorno a quest'aula guatando lo svolgimento dei lavori articolo per articolo ed emendamento per emendamento. E questo non mi pare che sia molto parlamentare per chi è membro dell'altro ramo del Parlamento. D'altra parte poi, se noi siamo costretti ad andare adagio, la colpa forse è anche in gran parte del collega Codignola, che ha infarcito o fatto infarcire questa legge di tesi e di proposte che sono tipicamente sue, tipiche di un guastatore della scuola italiana. Facendo il guastatore della scuola italiana, l'onorevole Codignola è coerente con una impostazione politica generale, ma non può pretendere che noi procediamo rapidamente e senza valutare attentamente articolo per articolo ed emendamento per emendamento per evitare guasti.

Tralascio ogni considerazione, già esaurientemente svolta dal collega Nicosia, circa la distinzione tra incompatibilità ed ineleggibilità e circa l'osservazione che incompatibilità si può determinare ove ci sia un conflitto di interessi che in questo caso assolutamente non c'è. Sul piano strettamente giuridico, quindi, quello che è stato già detto in questa aula potrebbe essere sufficiente per dare un giudizio negativo sull'articolo. Io vorrei soltanto aggiungere qualche considerazione di carattere più generale, di carattere politico.

Intanto, a me pare che questa materia dell'incompatibilità sarebbe stata molto più ele-

gantemente posta se noi, più che farne un problema soltanto giuridico, ne avessimo fatto un problema di costume, se avessimo offerto una norma giuridica tale da facilitare un costume che in certi casi può essere veramente di serietà. Noi, invece di stabilire l'incompatibilità, avremmo dovuto sottolineare la facoltà del professore universitario, eletto deputato o amministratore di enti pubblici locali, di chiedere di essere messo fuori ruolo o in aspettativa, cioè di interrompere il rapporto di presenza attiva e continua nell'università.

Farò subito una osservazione che mi sembra fondamentale in questa materia. Non si può misurare l'apporto di un professore di università eletto deputato dal fatto che egli sia costantemente presente in quest'aula, come non si può valutare l'apporto di un professore universitario dentro l'università per il fatto che sia presente all'università ad ore contate o per più ore alla settimana.

Io ritengo che sarebbe prezioso, per il Parlamento, continuare ad avere la presenza di professori universitari. E un professore universitario che in una intera legislatura facesse anche un solo intervento, determinando l'approvazione o la reiezione anche di un solo emendamento — evidentemente in una discussione di alto livello culturale — avrebbe già dato un altissimo contributo ai lavori del Parlamento. La stessa cosa può dirsi per il professore universitario che, per avere maggiore sensibilità sociale, maggiore carica di energie intellettuali e culturali, viene eletto anche deputato; la sua presenza dentro l'università non deve essere misurata ad ore. Si tratta di una personalità di tale rilievo che il suo contributo alla cultura, alla ricerca scientifica, all'insegnamento, può essere considerato nell'intero anno accademico.

Si direbbe che qui siamo in piena strategia o psicologia — chiedo scusa per l'espressione un po' pesante — della asinocrazia. Anche in questo campo, infatti, tendiamo a colpire chi emerge, evidentemente portando tutti a livelli più bassi. Anche l'onorevole ministro, nel suo intervento all'inizio di questa discussione, ha riconosciuto che questa legge può apparire, per certi aspetti, punitiva; e ha usato questa espressione chiedendo venia politica per il carattere della legge.

A me pare che questa legge sia qualcosa di più che punitiva; direi che è una legge « complessata ». A me pare che soffrano di complessi non giustificabili molti colleghi i quali avanzano tesi attraverso le quali si vor-

rebbe introdurre in questa legge un certo tipo di norme. Però, direi, una legge « complessata » *ab irato*, perché mi pare che su certi temi non si riesce ad avere un minimo di dialogo. Anche quando si fanno delle osservazioni logiche sul piano del buon senso comune, sulle quali si può essere assolutamente d'accordo anche senza avere le stesse idee politiche, ci si trova sempre di fronte ad un irrigidimento.

Poco fa l'onorevole Bignardi diceva che qui c'è la moda della incompatibilità. Io credo che offenderei l'intelligenza e la capacità politica di troppi colleghi se pensassi che questa norma, così rigorosamente difesa, sia stata introdotta e difesa soltanto per una moda da seguire.

Dietro di essa c'è invece un ragionamento scientifico molto preciso: c'è scientificamente l'intenzione — e dicendo questo stimo politicamente i miei colleghi, anche se li contrasto fortemente — di umiliare l'università, di metterla in crisi, di abbassare il livello dell'università e del Parlamento, di colpire e distruggere i più grandi valori umani che sono presenti nell'università e che possono esservi nel Parlamento.

D'altra parte, che si stia lavorando *ab irato* lo dimostra la norma sull'automatismo; e qui mi ribello come ex rappresentante di studenti. Non è possibile che nel corso di un anno accademico, qualora il professore divenga deputato o presidente di regione, debba interrompere immediatamente il suo corso di lezioni. Lo studente ha interesse a che il professore eletto deputato, sia pure con sforzo personale, continui a portare a termine il corso iniziato; se incompatibilità deve esservi, valga dall'anno successivo!

Mi pare in ogni caso estremamente significativa l'interruzione fatta dal collega Natta mentre parlava l'onorevole Nicosia. L'onorevole Natta ha detto che, in fondo, il professore universitario deve essere considerato, nello Stato, un funzionario. È una affermazione particolarmente grave, perché mi pare che i colleghi del gruppo comunista stiano sostenendo in maniera molto evidente questa legge, per cui quella interruzione diventa quasi una interpretazione autentica. Noi stiamo approvando, quindi, un sistema di disciplina giuridica dei docenti configurati come funzionari, umiliando e mettendo in crisi la loro qualifica di portatori di alta cultura.

Ho detto già, in sede di discussione dell'articolo 27, che si può essere d'accordo sugli obblighi positivi molto precisi, nel senso che il

professore universitario, anche se uomo di alta cultura, deve assolvere a precise responsabilità verso la ricerca scientifica — e questo forse lo fa spontaneamente — ma anche e soprattutto verso gli studenti, il che potrebbe far pensare a una funzione secondaria per il professore dotato veramente di alte capacità culturali.

A questo punto c'è da domandarsi: ma chi farà più il professore universitario in Italia? Se teniamo conto delle norme dell'articolo 27 e dell'articolo 29, vi è da pensare che le persone più dotate d'intelligenza, di dinamismo, di fantasia, di capacità di lavorare e di produrre tenderanno ad andar via dall'università; nell'università rimarrebbero o dei temperamenti monacali o gli scartati da altre carriere più remunerative, di maggiore soddisfazione e prestigio. Mi permetto di ricordare ad esempio — sarebbe bene riflettere su tutto l'articolo — che, al limite, si potrebbe anche introdurre una differenza tra Camera e Senato. Il lavoro dei deputati è più estenuante ed impegnativo, visto il sistema elettorale, che non quello dei senatori. Potremmo almeno facilitare l'ingresso al Senato di persone di alta cultura. Ricordo un tema molto dibattuto nei convegni della UNURI di venti anni fa: noi pensavamo che i rettori dell'università dovessero di diritto far parte del Senato della Repubblica per poter portare costantemente in uno dei due rami del Parlamento la voce del mondo della cultura attraverso la figura più responsabile e rappresentativa della cultura universitaria. Qui invece facciamo fuori tutti, compresi i semplici professori.

Vorrei a questo punto richiamare l'attenzione dei colleghi sulle conseguenze di queste norme che dovremmo approvare e alle quali io sono decisamente contrario. Qual è la conseguenza delle norme previste ai punti 2), 3), 4), 5) e 6)? Ho detto che nel mio emendamento non vanno compresi il punto che riguarda la chiamata a far parte del Governo nazionale, caso in cui è giusto che ci sia non dico l'incompatibilità, ma un distacco di funzioni e di attività; quello riguardante i presidenti o amministratori delegati di istituti pubblici e quello che concerne i giornalisti, per ragioni che mi sembrano ovvie e che è inutile illustrare.

La conseguenza è che noi espelliamo dal Parlamento i professori universitari. Non solo, ma li espelliamo anche dai consigli elettivi regionali, provinciali e comunali. Infatti, quando stabiliamo che il professore

universitario possa fare il consigliere, ma non possa essere eletto assessore, evidentemente, a meno che non si tratti di persona particolarmente generosa e altruista, non attiriamo più il professore universitario a fare una campagna elettorale costosa ed impegnativa, ad assumersi oneri particolari, vista la sua condizione di professore universitario, per poi vedersi chiusa ogni possibilità di aspirare giustamente a fare l'assessore, il presidente di una giunta regionale, il sindaco di una città che per caso abbia centounmila abitanti. Quindi, noi espelliamo l'alta cultura universitaria non solo dagli assessorati, ma anche dai consigli regionali provinciali e comunali e, *a fortiori*, dal Parlamento. Infatti, quando rendiamo troppo oneroso per il professore universitario il *curriculum* amministrativo, gli togliamo anche le esperienze necessarie ed utili alla vita parlamentare. Mi pare perciò che così estrometteremo la cultura universitaria non solo dal Parlamento, ma anche dagli organismi elettivi, regionali, provinciali e comunali, e abbassiamo il tono di questi consessi elettivi.

Il richiamo alla legislazione straniera in proposito non è affatto pertinente, perché potremmo trovarci dinanzi a sistemi costituzionali e giuridici diversi dal nostro, a regimi giuridici dell'università differenti da quello nostro. E poi, quello che per caso si fa all'estero non secondo criteri opportuni, non deve diventare un modello obbligatorio per noi unicamente perché si fa all'estero. D'altra parte intendo sottolineare il fatto che questa lotta scientifica alla cultura è evidentemente portata avanti da certe forze coerentemente in tutti i paesi del mondo e può darsi che queste forze abbiano ottenuto già in altri paesi quel successo che forse ancora sperano di ottenere in questo Parlamento su questa materia.

E vengo alla parte più importante. Qual è la conseguenza di tutto questo? Il danno dell'università e il danno del Parlamento. Mi associo completamente a quanto hanno detto altri colleghi, cioè che, se mai, il *primum* da considerare è la condizione personale del parlamentare; il primo « tempo pieno », o comunque il primo problema di una migliore organizzazione delle strutture parlamentari da prendere in considerazione, è se mai quello della dedizione completa del cittadino eletto alla funzione parlamentare.

E da qui che bisogna cominciare. In questo senso, da due anni, insieme con altri colleghi, ho presentato una proposta di legge

sulla condizione personale del parlamentare. Non posso pensare che si voglia riservare maggiore attenzione e considerazione all'università di quanto non la riserviamo al Parlamento. Se vi è un problema di incompatibilità, o meglio se vi è un problema di tempo pieno, o meglio se vi è un problema di totale dedizione alla propria funzione, questo problema deve essere affrontato per le due Camere anzitutto a livello parlamentare.

Ritengo sia stato un danno che i colleghi sindacalisti si siano allontanati dal Parlamento, un danno per il miglior funzionamento delle Assemblee parlamentari. Forse questo rientrava in una strategia molto precisa, quella di costringere nostri colleghi ad impegnare le loro energie al di fuori del Parlamento e, quindi, tendenzialmente o almeno più facilmente contro il Parlamento e, al limite, contro le istituzioni.

Vorrei esortare i colleghi, se mi è permesso, ad evitare di aggiungere quest'altro danno al precedente. Il danno, sul piano della rappresentanza, era più grave forse per i sindacalisti; sul piano del contributo è sicuramente più grave nel voler allontanare dal Parlamento i docenti universitari. In questo senso ho presentato un emendamento, ma mi associo alla richiesta di coloro che hanno richiesto di accantonare questo problema; problema che in ogni caso non va risolto in questa sede, ma in altra, e in un altro quadro di considerazioni. Mi auguro quindi che il Parlamento, per una moda o per una strategia scientifica di qualcuno, non voglia depauperare se stesso dell'enorme apporto che anche oggi danno ai nostri lavori colleghi che sono professori universitari. Questi colleghi non hanno bisogno di stare qui dalla mattina alla sera. Noi saremmo loro grati se ci dessero il loro apporto anche soltanto con dieci interventi, con dieci consigli o con dieci emendamenti in una intera legislatura.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Natta, il quale svolgerà anche i seguenti emendamenti:

Sostituire il terzo comma con il seguente:

Il collocamento fuori ruolo decorre dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui si è verificata la situazione per la quale, secondo i commi precedenti, è previsto il collocamento stesso.

29. 6. **Natta, Giannantoni, Levi Arian, Giorgina, Bocchi, Granata, Loperfido, Raicich, Pascariello, Scionti, Tedeschi, Bini, Giudiceandrea,**

Sopprimere il sesto comma.

29. 7. **Natta, Giannantoni, Levi Arian Giorgina, Bocchi, Granata, Loperfido, Raicich, Pascariello, Scionti, Tedeschi, Bini, Giudiceandrea.**

L'onorevole Natta ha facoltà di parlare.

NATTA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero dire anch'io brevemente il giudizio e l'atteggiamento del gruppo comunista su questo punto delle incompatibilità e illustrare nello stesso tempo gli emendamenti che abbiamo presentato.

Come per il pieno tempo, noi siamo di fronte ad una questione che è stata tra le più dibattute (e ormai da anni): perché credo non sia male ricordare che in quest'aula si è lungamente discusso nel 1967, in occasione di un precedente disegno di legge sull'università, proprio di queste questioni, del pieno tempo e della incompatibilità.

Dunque una questione dibattuta e divenuta, come si è detto anche questa sera, una discriminante, una pietra di paragone, addirittura. Credo che dobbiamo innanzi tutto domandarci perché problemi come questi del pieno tempo o della incompatibilità abbiano finito con l'assumere un tale rilievo, un'asprezza anche di posizioni, di contrapposizioni, di scontro, persino alcuni toni apocalittici, come poco fa abbiamo sentito dall'onorevole Bignardi. Perché su un problema di questa portata si sente il bisogno di andare a scuotere dal passato le ombre dei grandi, di evocare grandi nomi o di far ricorso all'emozione delle proprie esperienze o ricordi personali?

Dirò subito, onorevoli colleghi, che a nostro giudizio siamo di fronte, per quello che riguarda l'incompatibilità, non tanto a un problema, come qualche volta si è voluto fare intendere, di moralizzazione della vita della università o della vita politica, e quindi ad un principio che sarebbe punitivo, ad una norma di sospetto o, peggio ancora, massificante, mistificatoria, deludente e via discorrendo...

GREGGI. È una norma strategica, scientificamente strategica: non per niente siete marxisti...

NATTA. Se si tratta di una norma « strategica », ne illustrerò ora la strategia.

Questa esigenza del pieno tempo e delle incompatibilità non deriva, come è stato detto, dalla volontà di imitare quanto è accaduto in altri settori della vita del paese, quasi si fosse voluto trasferire nelle università il principio

dell'incompatibilità che è stato affermato nell'ambito delle organizzazioni sindacali. Al contrario, questa esigenza del pieno tempo e dell'incompatibilità è emersa dal processo di critica cui negli ultimi anni sono state sottoposte nel nostro paese la concezione gerarchica ed « elitaria » dell'università, l'organizzazione del potere accademico, la condizione reale dell'università italiana. In definitiva, questa esigenza è un riflesso, un portato, una conseguenza della polemica che ha investito il sistema delle cattedre e il tipo di rapporto tra cattedratici e assistenti, ponendo in luce il limite intollerabile degli organici dei docenti, mettendo in evidenza gli inconvenienti della funzione suppletiva e degli incarichi, denunciando i guasti di taluni fenomeni della vita pubblica del nostro paese, come quelli che possiamo definire del cumulo degli incarichi e della frequente commistione fra pubblico e privato.

Da parte nostra non abbiamo mai inteso — riteniamo, infatti, che sarebbe stato sbagliato porsi su questa via — isolare o esasperare i cosiddetti fatti di malcostume; anche se, intendiamoci, è difficile negarne o nasconderne le proporzioni e la continuità, particolarmente in alcuni settori.

Poco fa l'onorevole Greggi ha osservato che sarebbe gran cosa se un parlamentare che fosse anche un illuminato docente universitario si facesse promotore nel corso di una legislatura anche di poche iniziative legislative, sia pure di grande rilievo; ma ciò che ci preoccupa non è il fatto che questo grande ed illuminato docente-parlamentare proponga anche un solo emendamento, bensì il fatto che egli tenga magari una sola lezione nel corso di una legislatura. Tuttavia, non è qui il punto: non si tratta dei fatti di malcostume che noi abbiamo ritenuto dovessero essere affrontati.

Io credo che occorra andare alle radici di una determinata concezione e di un certo tipo di organizzazione della nostra università, per valutare correttamente anche questo problema. Per questo ritengo che, sia per quanto riguarda il pieno tempo sia per ciò che concerne il rapporto tra funzione docente e attività politica e tra attività universitaria e professionale, la ricerca dei rimedi e delle soluzioni non debba essere condotta nel senso o nella direzione di misure punitive, di soluzioni moralistiche o di inasprimento delle sanzioni. Del resto norme di tal genere, anzi forse più severe di quelle che si propongono con questa legge, esistono già nel nostro ordinamento. Proprio perché non tanto vogliamo

rimediare agli eccessi, quanto stabilire i limiti di una reale autonomia e di un'organizzazione democratica della vita universitaria, noi confidiamo non nella severità delle disposizioni, ma nel fatto che davvero si possa giungere, attraverso il dipartimento, a fare dell'università una collettività di studio e di lavoro in cui non solo per i giovani, ma anche per i docenti valgano le norme dell'autocontrollo e dell'autodisciplina, abbiano vigore le norme di una legge morale, oltre a quelle delle leggi dello Stato.

Del resto, tutta la battaglia condotta l'anno scorso dagli studenti (a cui spesso abbiamo sentito fare riferimenti imprecisi, parziali ed ostili), pur nell'impetosa contestazione della funzione del cattedratico, nell'impetosa e dura demistificazione di una certa concezione dell'autorità accademica, poneva in realtà una questione di fondo, che era poi quella dell'efficienza, della validità e della rispondenza dei loro studi alle esigenze della loro formazione culturale e professionale, del loro inserimento nella vita produttiva, della conquista di un'autonomia intellettuale e morale. Poneva dunque, quella lotta, come condizione imprescindibile e tassativa, in una università intesa nelle sue dimensioni attuali di massa, come una collettività di studio e di vita, il soddisfacimento di esigenze che un tempo — in un'università più circoscritta e di proporzioni molto più ristrette — erano patrimonio di gruppi, di élites, e poi in tempi successivi sono diventate esperienze di avanguardia. Anche nel nostro paese abbiamo avuto esperienze d'avanguardia nel campo dell'organizzazione degli studi, nel senso di intendere gli atenei come collettività, come centri di studi e di vita. L'esigenza di fronte alla quale ci siamo trovati e ci troviamo oggi è quella di portare alcune esperienze di questo tipo ad una proporzione di carattere generale.

Onorevoli colleghi, si può pure porre in termini drammatici (anche qui è stato fatto, ed ho ancora presente l'eco e il ricordo assai vivo di discorsi assai dotti di legislazione comparata fatti nella precedente legislatura) il problema del rapporto tra politica e cultura. Consentite, però, che anche da parte nostra qualcosa si ripeta. Quando non si è stati abbastanza saggi e corretti da far ricorso alle norme — che pur esistevano — sull'aspettativa, anche per quello che riguarda i politici, ad un certo momento deve necessariamente intervenire il rigore della legge.

Bisogna intanto rendersi conto del perché questo problema divenga addirittura singo-

lare o del perché possa apparire non giusto o punitivo il fatto che si esiga che i professori facciano innanzi tutto i professori e che per il docente sia prioritario l'impegno nell'università, sì da non essere considerato come un incarico secondario o collaterale.

A questo proposito vi sono state responsabilità anche dei politici. Non importa il numero dei docenti uomini politici, parlamentari, membri di Governo: le responsabilità, quando derivano dal fatto che non si è saputo dare l'esempio che si doveva dare, sono evidenti. Non si è avuta la saggezza, la correttezza di fare ricorso alle norme esistenti. Vorrei domandare in quale altro paese sia consentito essere docenti a titolo pieno e contemporaneamente Presidenti del Consiglio, ministri degli affari esteri, ministri della pubblica istruzione, Presidenti di un'Assemblea parlamentare, e via di seguito.

C'è un presidente del consiglio inglese che l'altro giorno ha diretto un concerto. Non credo però che quel presidente del consiglio voglia diventare un direttore di orchestra permanente. Si è semplicemente tolto quel gusto per una sera. Non credo che pretenda di essere d'ora in poi presidente del consiglio e direttore di orchestra. Da noi si tratta invece di qualche cosa di diverso. Noi abbiamo portato nel nostro paese le cose ad un punto tale da rendere giusto e necessario l'intervento della legge.

Si è tanto parlato e si parla anche oggi di crisi delle istituzioni, di riforma dello Stato, di moralizzazione della vita pubblica. Dobbiamo però riconoscere che noi abbiamo tardato molto e che le resistenze continuano ad essere — consentite che io lo dica, onorevoli colleghi che avete spezzato tante lance contro questo principio — non solo troppo tenaci, ma altresì sorde ad una esigenza che è anche di moralizzazione, e tuttavia è soprattutto di efficienza, di pienezza di compiti, di servizio — onorevoli rappresentanti della democrazia cristiana, questo è un termine che vi piace spesso usare — di servizio, dicevo, nell'università e nella vita pubblica.

GREGGI. Si tratta di cinquanta professori su ventimila !

NATTA. Va benissimo, onorevole Greggi, tra poco verrò a parlare di questi cinquanta professori. Io parlerò di quelle che sono le mistificazioni — l'onorevole Bignardi ha lamentato il carattere mistificatorio di questa norma — di ciò che è scritto in questa norma. Quando si fa una discussione in aula bisogna

essere corretti e riconoscere quello che veramente viene affermato. Non ho alcuna esitazione sulla validità del principio che si vuole affermare. Noi dobbiamo preoccuparci di togliere via tutto ciò che vi è di abnorme o di privilegiato o anche di sospetto, se volete, in quello che è stato una sorta di doppio potere del cattedratico politico. Qui si tratta di norme — lo ribadirò più avanti — che non impediranno affatto al docente, che abbia scelto come campo essenziale quello dell'impegno politico, un legame con l'università, un'attività culturale e scientifica da svolgere nello stesso insegnamento. Diventerà per lui una volontà di fare, un dovere da continuare ad insegnare se vorrà insegnare, e non già il diritto di non lavorare nell'università. Questo è il punto che dobbiamo risolvere, questo è quello che dobbiamo impedire. Non bisogna dimenticare però le ragioni, le origini di tutto questo, quelle che sono venute da una prassi non corretta e quelle che sono venute da problemi di ben più larga portata. Perché, onorevoli colleghi, anche qui noi sbagliremmo se ritenessimo che questa regolamentazione delle cosiddette incompatibilità derivi dal fatto che bisogna impedire, ad esempio, a dieci, venti, cinquanta parlamentari di fare gli insegnanti universitari.

GREGGI. Cinquanta su ventimila !

NATTA. Non è questo; siete fuori strada, qui si tratta di altro. Questo è un aspetto di un problema più complesso, più serio, è il problema del rapporto tra incarico universitario, nel senso della ricerca e dell'insegnamento, e l'attività professionale. Perché dobbiamo arrivare, dunque, ad un intervento della legge per stabilire una incompatibilità o per esigere, come abbiamo fatto nell'articolo precedente, il pieno tempo, il pieno impiego, il pieno impegno del docente universitario ? Credo che dobbiamo renderci conto che questo ci accade, onorevoli colleghi, perché siamo in ritardo nell'accorgerci che è superata una visione dell'università...

GREGGI. ...come alta cultura ! (*Rumori all'estrema sinistra*).

NATTA. ...come può essere esistita nel passato, anche nel nostro paese (tuttavia, le incompatibilità anche allora funzionavano), in cui si poteva pensare ad una facile — o più facile — saldatura tra il compito dell'insegnamento e quello, ad esempio, del professionista. Voi continuate a parlare troppo spesso di cose ormai inesistenti, a favoleggiare. Può

spiacere; ma è inutile andare a cercare i rimedi riferendosi a quello che è finito, che è morto o è in crisi drammatica. Siamo in ritardo nel renderci conto che è stata travolta la logica della situazione per cui il docente universitario era un dipendente pubblico (chiamatelo come volete), garantito nel suo stato giuridico ed economico, ed è stata travolta da una logica che è quella del tempo pieno, non delle diverse professioni esercitate tutte insieme. Dico, qui, nel nostro paese, ancora più che in quei paesi in cui il docente universitario fa un contratto con una determinata università; per altro anche in quel caso c'è il tempo pieno e ci sono le incompatibilità; anzi, ancora di più, perché il docente universitario firma un contratto con lo Stato. Questa è la realtà, ed è una realtà dalla quale non si può e non si deve prescindere. Ora, questa logica è stata travolta da una certa prassi (*Interruzione del deputato Greggi*), e noi siamo in ritardo perché troppo a lungo abbiamo coperto questo processo con delle mitologie: l'insegnamento come missione, per cui, quando si è missionari, ci si possono anche permettere determinate deroghe (non dovrebbe accadere, ma finisce per essere consentito). No ! La pratica degli affari pubblici come un servizio volontario non può sopravvivere, in una società e in un tempo in cui — ce ne rendiamo conto tutti — l'esercizio di una professione, un compito di insegnamento, di direzione in qualsiasi campo, da quello economico a quello politico, diventano sempre più complessi, assorbenti, specializzati, per chi non vuole cristallizzarsi, isterilirsi, ridursi ad essere un generico o nel campo dell'insegnamento o nel campo della politica o in quello della professione economica o della professione e dell'attività scientifica. (*Interruzione del deputato Greggi*).

Noi abbiamo coperto con delle mitologie questo processo; e lo abbiamo coperto anche con una pratica deteriore, lesiva, sotto il profilo della moralità e sotto quello dell'efficienza: la pratica dei cumuli, ho detto, della molteplicità degli incarichi, della commistione di pubblico e privato, perfino dell'uso degli strumenti, dei mezzi, delle forze dell'università, al fine di assicurarsi i compensi della professione. Non si può protestare quando nel nostro paese sono accadute cose del genere; ma si deve rimediare.

Ritengo, dunque, che siamo di fronte ad un problema di grande portata e, tuttavia, ad un problema complesso. Ho sentito evocare Gobetti, ho sentito ricordare Concetto Marchesi ed altri nomi illustri. Non voglio ricordare

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° DICEMBRE 1971

Gramsci o altri che si sono occupati di politica e di pedagogia, che hanno cercato di vederne l'intreccio; credo che nessuno di noi voglia dimenticare, nemmeno per un momento, questa aspirazione — sia per i politici sia per gli uomini di scienza e di cultura — dell'uomo Leonardo, del massimo di apertura su tutti gli interessi umani, culturali e scientifici. Mi rendo perfettamente conto che non è e non sarà un buon politico l'uomo che non abbia apertura di idee e che non cerchi di intendere che cosa accade intorno a lui. Ognuno di noi, credo, ha ben presenti anche i rischi insiti in questo processo di professionalizzazione — come si è detto — non solo delle attività politiche, ma in ogni campo, ossia di una specializzazione anche troppo ristretta. Ma i rimedi, badate, non si possono trovare se si continua a idoleggiare, o a riferirsi a una università che non c'è più e che dev'essere sostituita con una di nuova concezione. Quando voi parlate di quei grandi luminari che sedevano in questo Parlamento e che facevano anche gli insegnanti, o che svolgevano al tempo stesso tante attività, non dovete dimenticare che a quei tempi il Parlamento lavorava in modo diverso, viveva in modo diverso; pensate alle strutture delle professioni di cinquant'anni fa, e non a quelle di oggi.

A noi pare, onorevoli colleghi — ed ho finito — che il problema debba essere affrontato attraverso norme di questo tipo. È possibile che tali norme presentino degli inconvenienti: li elimineremo, li correggeremo; ma oggi occorre essere netti e fermi nello stabilire un principio. (*Interruzione del deputato Greggi*).

NAPOLITANO GIORGIO. Lei, onorevole Greggi, viene a difendere gli interessi di affaristi della politica e della scuola !

GREGGI. Ma taccia ! Voi avete interrotto per venticinque anni: ho imparato da voi a interrompere ! (*Commenti all'estrema sinistra*).

NATTA. Ha imparato male.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi ! Onorevole Greggi !

GREGGI. Mi si sta offendendo, signor Presidente !

NATTA. No, per carità ! Me ne guardo bene. Qui non c'è da offendere. Vede, onorevole Greggi, che cos'è che non va in tutta la nostra argomentazione ? Non parlo solamente

a lei: parlo anche ad altri. Intanto, in primo luogo, non è vero che con questo provvedimento si voglia impedire ad un docente universitario di diventare deputato, o perfino Presidente del Consiglio. Dov'è scritto ? Non è affatto così.

GREGGI. La conosciamo, la norma.

NATTA. Allora non potete affermare che si voglia impedire questo. Il discorso, poi, non vale soltanto per i deputati. Non è vero che a un deputato, o anche al Presidente dell'Assemblea, una volta approvata questa norma, sarà impedito di insegnare. Se pensate questo, dovete allora leggere bene l'articolo, nel quale si dice che: « I docenti fuori ruolo di cui al presente articolo, possono effettuare, presso le università, senza alcun compenso, attività di ricerca e corsi liberi non ufficiali ». Che cos'è che vi dà fastidio ? Forse è l'inciso « senza alcun compenso ».

GREGGI. Ma non faccia ridere ! Questo è il vostro livello di alta cultura !

NATTA. La sua è l'alta cultura ! (*Commenti*).

Vedete, onorevoli colleghi, non dovete travisare troppo. Si è parlato di rapporti col mondo della cultura, dello stare in mezzo ai giovani, e così via. Ma anche il docente parlamentare, se vuole tenere dei corsi, lo può fare. (*Interruzione del deputato Greggi*).

Quello che viene a cadere è il trattamento privilegiato che ha avuto fino ad oggi il parlamentare docente universitario. È spiacevole; non sarà alta cultura, sono bassi interessi, me ne rendo conto. Ma questa era una condizione particolare. E poi non so nemmeno, onorevole Greggi, se lei difenda in ultima analisi i suoi interessi. (*Proteste del deputato Greggi*). E lei forse docente universitario ?

GREGGI. Io faccio il deputato e difendo solo interessi generali !

NATTA. Credo che alcuni colleghi che hanno così veementemente e con tanto accanimento parlato contro queste disposizioni, o non si sono resi conto della loro portata effettiva, o ritengono di difendere delle posizioni che sono state posizioni di privilegio. Non è vero quello ancora che ho sentito dire, cioè che solo a questa categoria si vuole togliere qualcosa. No, questa è la condizione di tutti i dipendenti pubblici che divengono membri del Parlamento. Non vedo quale sia il diverso

trattamento che si vuol fare agli insegnanti universitari rispetto agli insegnanti di scuola secondaria, rispetto ai magistrati, e così via.

Non si tratta in verità di quel privilegio che può apparire, lo capisco, un po' grossolano, intendo dire il privilegio economico: si tratta di un altro tipo di privilegio. Lo riconosco: esso viene tolto. Ma non viene tolta la possibilità di insegnare, di avere legami, rapporti con l'università, con la cultura, con i giovani; questo non viene tolto. Viene tolto il potere del cattedratico. (*Interruzione del deputato Greggi*).

BIGNARDI. Eliminate pure qualunque vantaggio economico, ma consentite la possibilità di corsi regolari e noi saremo d'accordo.

NATTA. Questa è una cosa già consentita.

BIGNARDI. È consentita in una posizione esterna, da fuori ruolo.

NATTA. Ne ho già spiegato le ragioni di carattere generale. D'altronde, quanto dice in questo momento l'onorevole Bignardi è ben diverso da quanto aveva affermato nel suo intervento a proposito di situazioni « massificanti », « mistificatorie », eccetera. Ora si è arrivati a questa distinzione: corsi non ufficiali o corsi regolari. Se questa è la distinzione, io sono d'accordo con questa norma; con serena coscienza diciamo che essa va bene così com'è e che ne abbiamo discusso anche troppo. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Passiamo allo svolgimento degli emendamenti non ancora svolti.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole: Sono collocati fuori ruolo, *con le parole:* Sono collocati in aspettativa.

29. 14. Canestri, Passoni, Ceravolo Domenico.

Sopprimere il sesto comma.

29. 15. Sanna, Alini, Lami, Canestri.

CANESTRI. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANESTRI. Signor Presidente, poche parole per dire che con l'emendamento 29. 14 noi proponiamo di sostituire le parole « fuori ruolo » con le parole « in aspettativa ». Si

tratta di un emendamento che noi proponiamo proprio perché, senza ricordare cose già dette durante la discussione sull'articolo e addirittura poc'anzi, la collocazione in aspettativa è propria di tutti quanti i pubblici dipendenti che si trovano in condizioni analoghe. Non si vede perché il docente universitario debba fare eccezione a questa regola generale. Noi proponiamo l'emendamento in questione anche perché riteniamo che il testo della Commissione costituisca una ulteriore prova della oscillazione che abbiamo spesso denunciato, fra normative minute, addirittura insultanti ed umilianti per i docenti (ne abbiamo parlato a proposito dell'articolo 27) e concessione di privilegi da quattro soldi, come in questo caso.

Il riscontro di tale discorso lo troviamo nel comma sesto dell'articolo, che con l'emendamento 29. 15 chiediamo di sopprimere. Secondo questo comma, i docenti fuori ruolo (che noi definiamo « in aspettativa ») possono partecipare al governo dell'università, meno che nelle occasioni in cui si discute di chiamate di altri docenti. Si tratta di un comma il cui significato è veramente oscuro. Se il docente universitario è nella condizione di incompatibilità, esso deve essere posto in aspettativa. Non può quindi partecipare a quelle attività che debbono essere viste nella pienezza dei diritti e degli impegni di ricerca, di lavoro con gli studenti, di lavoro collettivo negli organi di governo delle università, di confronto con i temi culturali sociali e politici i più vasti.

Queste le ragioni che ci hanno spinti a proporre gli emendamenti 29. 14 e 29. 15.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sopprimere i numeri da 2) a 6).

29. 3.

Greggi.

L'onorevole Greggi ha facoltà di svolgerlo.

GREGGI. Signor Presidente, convengo con l'opportunità che siano collocati fuori ruolo i docenti chiamati a far parte del Governo nazionale, quelli che siano presidenti o amministratori di enti pubblici o direttori responsabili di quotidiani. Il mio emendamento tende, invece, a mantenere la condizione normale di professori di ruolo per coloro che sono membri del Parlamento o che hanno cariche elettive in organismi rappresentativi locali.

Sembra a me che si stia un po' esagerando in tema di incompatibilità, tanto da far pen-

sare che nella normativa proposta si nascondano soltanto intenti punitivi *ad homines* o delle tesi non giustificabili. Noi dovremmo avere in futuro all'università ventimila professori. Tra costoro, i docenti parlamentari o presidenti di enti regionali possono essere, ragionevolmente, più o meno una cinquantina: un quattrocentesimo, cioè, dei ventimila. Mi pare quindi che il problema non abbia contenuti funzionali nei riguardi dell'università. Non si tratta di garantire a quest'ultima migliori condizioni di funzionamento. Il problema assolutamente irrilevante dal punto di vista quantitativo, è relevantissimo dal punto di vista qualitativo. Ed io colgo due espressioni che sono state usate poco fa in questo dibattito: « compenso » e « potere ». Francamente ritenere che dei parlamentari possano difendere compensi di non so quante migliaia di lire che dovrebbero percepire come professori universitari e che perderebbero ove fossero collocati fuori ruolo, significa svilire il dibattito. Non riesco a giudicare questa mentalità. Qui non stiamo discutendo di alta cultura o di alta politica.

Quanto al discorso del potere, esso è ben differente. Dovrebbe essere permesso a questi docenti di fare dei corsi liberi; il che fa ridere. Fare dei corsi liberi significa stare all'università. Non si capisce perché chi ha la possibilità di fare dei corsi liberi, seri, per gli studenti, non debba avere quella di fare dei corsi ufficiali. Dal punto di vista della compatibilità, stiamo sullo stesso piano. Che significato ha il discorso del potere? Vogliamo che una quarantina di nostri colleghi, in quest'aula e nell'altro ramo del Parlamento, siano privati del potere di fare cosa? Del potere di partecipare al governo dell'università. Ora, che da parte nostra si voglia togliere tale potere proprio a quei professori universitari che sono nostri colleghi e che sicuramente hanno capacità di governo maggiore di quella di un professore non parlamentare, anche di altissima cultura, sembra a me cosa assolutamente fuori luogo.

Considerato che si tratta di pochissimi casi, considerato che non è assolutamente in gioco un problema di compensi o di interessi, considerato che abbiamo invece tutto l'interesse ad avere tra noi questi colleghi e a consentire che questi colleghi possano partecipare alle alte funzioni di governo dell'università, insisto decisamente nel mio emendamento.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, numero 7), sostituire le parole: amministratori delegati, con le pa-

role: i membri di consigli di amministrazione.

29. 16. Biasini, Bucalossi, Compagna, Terrana.

L'onorevole Biasini ha facoltà di svolgerlo.

BIASINI. Signor Presidente, il nostro emendamento si inserisce nel quadro della convinzione, che noi abbiamo più volte espressa, della legittimità, opportunità e indispensabilità che siano stabilite le incompatibilità che la legge prevede, proprio per le ragioni che sono state qui illustrate e che attengono a quella esigenza di moralizzazione della vita pubblica e della scuola che non sarà mai sufficientemente difesa.

Il nostro emendamento tende a rendere ancora più rigida una incompatibilità, là dove al n. 7) del primo comma indichiamo come causa di incompatibilità la qualifica di membro di consiglio di amministrazione, in sostituzione della qualifica di consigliere delegato. L'attività di amministratore di ente o di società commerciale in nessun modo può essere considerata naturale complemento di quella scientifica e didattica; diventa incompatibile quando si tratta di attività connessa con quelle di grandissime aziende la cui responsabilità di amministrazione non è pensabile senza un'intensa partecipazione alla vita finanziaria e produttiva generale, il che naturalmente contrasta e crea una evidente incompatibilità con la posizione del docente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo il numero 7), inserire il seguente:

7-bis) che operino nell'istituto incaricato di pubblicare l'enciclopedia italiana di lettere, arti e scienze (Istituto della enciclopedia italiana).

29. 1.

Bianco.

L'onorevole Bianco ha facoltà di svolgerlo.

BIANCO. Signor Presidente, poche parole per annunciare che è mia intenzione ritirare l'emendamento.

Questo emendamento aveva un preciso scopo, quello di consentire ad una importante istituzione, qual è l'Istituto enciclopedico italiano, di conservare la possibilità, attraverso il mantenimento di una *équipe* di notevole qualificazione culturale, di continua-

re nel vasto programma di sviluppo di pubblicazioni di alto livello.

Il mio emendamento deve per altro considerarsi superato da altro emendamento all'articolo 27, approvato ieri sera da questa Assemblea; tuttavia, vorrei essere certo dell'assorbimento del mio emendamento da parte di quello già approvato, cui mi sono testé riferito. Gradirei una dichiarazione in questo senso da parte del relatore.

Pertanto, non insisto per la votazione del mio emendamento.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sopprimere il numero 8).

29. 5. **Giomo, Mazzarino, Badini Confalonieri, Bignardi, Bozzi, Camba, Capua, Cassandro, Cottone, De Lorenzo Ferruccio, Ferioli, Malagodi, Monaco.**

GIOMO. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, al numero 8), sostituire le parole: o responsabili, con le parole: e responsabili.

29. 10. **Almirante, Nicosia, De Marzio, Pazzaglia, Nicolai Giuseppe, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

Al secondo comma, sopprimere le parole: Il giudizio sulla compatibilità di tali situazioni è espresso dal Ministro della pubblica istruzione su parere conforme del Consiglio nazionale universitario.

29. 11. **Almirante, De Marzio, d'Aquino, Nicosia, Delfino, Santagati, De Lorenzo Giovanni, Sponziello, Franchi.**

Sopprimere il terzo comma.

29. 19. **Almirante, De Marzio, Nicosia, d'Aquino, Pazzaglia, Menicacci.**

Sopprimere il sesto comma.

29. 20. **Almirante, De Marzio, Nicosia, d'Aquino, Menicacci, Sponziello.**

Sostituire il settimo comma, ripristinando il testo del Senato.

29. 21. **Almirante, De Marzio, Nicosia, d'Aquino.**

Sopprimere il nono comma.

29. 12. **Almirante, De Marzio, d'Aquino, Nicosia, Delfino, Santagati, De Lorenzo Giovanni, Sponziello, Franchi.**

Al nono comma, sostituire le parole: anche in soprannumero, nella sede già occupata, *con le parole:* nello stesso posto già occupato, con le stesse funzioni e nella sede già occupata.

29. 13. **Almirante, De Marzio, d'Aquino, Nicosia, Santagati, Delfino, Franchi, Sponziello, Caradonna.**

NICOSIA. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOSIA. Signor Presidente, dal momento che vengono continuamente ripresi i discorsi che si fanno fuori di quest'aula, nonché gli articoli dell'*Avanti!*, intendiamo avvalerci del nostro diritto di parlare, per esprimere le nostre idee e le nostre posizioni indipendentemente da quello che può avvenire nei corridoi. Noi stiamo parlando di una legge di estrema importanza e desideriamo svolgere gli emendamenti che abbiamo presentato all'articolo 29, in questo momento in discussione. E voteremo fino a notte inoltrata, visto che così vogliono alcuni colleghi.

Con l'emendamento 29. 10 proponiamo di sostituire al primo comma, al numero 8, le parole « o responsabili » con le parole « e responsabili »; indipendentemente dalla posizione che abbiamo assunto su tutto l'articolo, nel caso dovesse essere approvato il primo comma, chiediamo sia introdotta questa modifica. Per noi la questione è globale, perché non si tratta di un problema di incompatibilità, bensì di ineleggibilità; la questione doveva essere considerata in un'altra sede, specialmente per quanto riguarda i primi cinque punti del primo comma. Per quanto riguarda il nostro emendamento, parlare di direttori o responsabili significa che ci può essere un direttore politico o un responsabile; secondo la nostra interpretazione, ci deve essere una determinata figura di direttore, e deve essere incompatibile con la figura di docente universitario nel caso in cui sia approvato il primo comma.

Con l'emendamento 29. 11 chiediamo la soppressione del secondo periodo del secondo comma, ove si dice che il giudizio sulla compatibilità delle situazioni dei docenti che ricoprano altri uffici presso enti pubblici o

presso organismi internazionali è espresso dal ministro della pubblica istruzione. Una valutazione di questo genere non può, a nostro avviso, essere affidata al ministro della pubblica istruzione, perché l'incompatibilità — se di incompatibilità si tratta — non può essere decisa da un organo politicizzato come il ministro della pubblica istruzione, che fa parte di un Governo espressione di una maggioranza politica. Sopprimendo questa parte, nasce un problema concernente la definizione dell'incompatibilità, che dovrebbe essere di applicazione automatica. Ma riteniamo che la questione potrebbe essere risolta — e l'abbiamo già detto nei nostri interventi precedenti — con l'applicazione dell'articolo 27, in cui abbiamo detto che certe incompatibilità sono automatiche, perché un docente universitario non può svolgere determinate attività. Indipendentemente dalla funzione parlamentare, incarichi presso organismi internazionali sono di per se stessi incompatibili con la figura del docente universitario.

Con l'emendamento 29. 19 chiediamo la soppressione del terzo comma, in cui si dice che il collocamento fuori ruolo è automatico a partire dal momento in cui si creino le condizioni indicate al primo comma del presente articolo. Come si realizza tale automaticità? Ci deve essere una domanda dell'interessato? Nel caso di un parlamentare, è il Parlamento che chiede l'opzione al docente universitario? Tutto questo non è chiaro, e per questo noi chiediamo la soppressione di questo comma. Se la legge sarà varata, vedremo come andranno le cose. Nascerà un contenzioso, si creerà un indirizzo giurisprudenziale in materia, ed aspetteremo le prime decisioni; quando ci sarà una prassi, finalmente ci potremo muovere. Noi che conosciamo la vita parlamentare, sappiamo molto bene tutto ciò che accade in materia di contenzioso elettorale; e sapete che ci sono colleghi attualmente in carica da parecchi anni che sono anche consiglieri regionali. E non riescono ad uscire né dal Parlamento, né dal consiglio regionale. Figuriamoci l'automaticità, quando può essere sollevata questione di incostituzionalità su di essa, quando non si sa come essa deve essere acquisita. Siccome per analogia può essere fatto richiamo al secondo comma, in cui si parla della competenza del ministro della pubblica istruzione, ci pare molto grave che, per analogia, il ministro abbia la competenza di dichiarare fuori ruolo un docente universitario che sia diventato deputato e forse anche membro del Governo.

Chiediamo altresì, con l'emendamento 20. 20, la soppressione del sesto comma, che non sappiamo da chi sia stato voluto e come sia potuto sfuggire alla considerazione della nostra Commissione. Dice questo comma che i docenti possono partecipare alle riunioni dei consigli di dipartimenti o di ateneo, quando non siano trattati argomenti riguardanti chiamate di docenti. E allora il docente di ruolo, che è stato eletto nel consiglio di dipartimento ed è stato tanto bravo politicamente da farsi eleggere deputato, decade da docente di ruolo, ma rimane nel consiglio di dipartimento. Se poi è stato eletto nel consiglio di ateneo, rimane nel consiglio di ateneo, viene messo fuori ruolo come docente universitario e rimane deputato. Questi docenti non possono però partecipare alle riunioni dei consigli di dipartimento e di ateneo quando siano trattati argomenti riguardanti chiamate di docenti. Quindi, possono partecipare alla formulazione di programmi, alla compilazione dei bilanci, alle indicazioni specifiche fatte dai consigli di dipartimento e dal consiglio di ateneo, ma non quando si tratta di chiamate di docenti. A noi sembra che una norma del genere debba essere eliminata se rimane nello spirito delle cosiddette incompatibilità previste dall'articolo 29.

Per quanto riguarda il settimo comma, noi siamo del parere che bisognerebbe ripristinare il testo del Senato, che ci sembra formulato in termini più semplici; ed è quello che propone il nostro emendamento 20. 21.

Onorevoli colleghi, noi pensiamo che su questo articolo si stia facendo veramente un chiasso inutile da parte di alcuni gruppi. Non si tratta di una questione economica. È una questione che interessa tutto il Parlamento e non possiamo improvvisare in materia di incompatibilità: è necessario inquadrare questa materia in una seria e logica legge. Richiamiamo la legge del 1953, richiamiamo la legge del 1957, definiamo i casi di ineleggibilità e di incompatibilità. Non è una questione economica; perché se riprendiamo il discorso economico, rinasce per la pubblica opinione anche il sospetto sul trattamento economico dei deputati.

Onorevoli colleghi, ne abbiamo discusso anche in sedute segrete, come quelle dedicate al bilancio. E allora parliamo molto chiaramente. Vi sono pensionati della previdenza sociale che hanno cifre notevolmente alte e vi sono pensionati della previdenza sociale che hanno poche lire al mese; ma ci sono anche i deputati e i senatori che hanno delle pensioni rispettabili. Mettiamo quindi tutto

sul tappeto! È inutile che facciamo gravare questo nostro puritanesimo improvviso sui docenti universitari.

Che cosa siamo noi, dopo tutto? Non abbiamo fatto concorsi, non abbiamo neanche svolto attività scientifiche e diventiamo deputati; i docenti universitari che fanno concorsi e svolgono attività scientifiche vengono puniti e non possono avere neanche il diritto, che hanno tutti i cittadini italiani, di vedere considerata la loro posizione in perfetta uguaglianza di diritti, secondo la nostra Carta costituzionale. È un richiamo che io faccio al Parlamento.

Questo è un articolo che non va a vanto del Parlamento italiano e deve essere tutto riscritto se vogliamo salvare la faccia, anche, direi, preoccupandoci del giudizio che del nostro operato daranno gli storici del futuro.

E poiché, onorevoli colleghi, noi ci siamo permessi, con i nostri emendamenti, di correggere un poco questo articolo, chiedendo il ripristino del settimo comma nel testo del Senato riteniamo di proporre una cosa giusta, seria e producente per la nostra causa.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sostituire le parole: che ricoprono altri uffici presso enti pubblici o presso organismi internazionali, che possono, con le parole: che ricoprono, presso enti pubblici o di diritto pubblico o presso organismi internazionali, funzioni che possono.

29. 8. Badaloni Maria, Biasini, Cingari, Reggiani.

BADALONI MARIA. Lo diamo per svolto.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il sesto comma.

29. 9. Rognoni, Cingari, Reggiani.

L'onorevole Rognoni ha facoltà di svolgerlo.

ROGNONI. Questo emendamento soppressivo, signor Presidente, si giustifica con la posizione di fuori ruolo che il docente viene ad assumere quando versa in una delle incompatibilità di cui al presente articolo.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al sesto comma, dopo le parole: e di ateneo, aggiungere le parole: e possono essere

membri di commissioni giudicatrici di concorsi a cattedra; e sopprimere le parole: quando non siano trattati argomenti riguardanti chiamate di docenti.

29. 4. Reggiani, Napoli.

REGGIANI. Lo diamo per svolto.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al sesto comma, sopprimere le parole da: quando, fino alla fine del comma.

29. 2. Giomo, Mazzarino, Badini Confalonieri, Bignardi, Bozzi, Camba, Capua, Cassandro, Cottone, De Lorenzo Ferruccio, Ferioli, Malagodi, Monaco.

L'onorevole Giomo ha facoltà di svolgerlo.

GIOMO. Brevemente, signor Presidente. Noi non vediamo la ragione di escludere i docenti di ruolo, divenuti fuori ruolo, dalle riunioni dei consigli di dipartimento e di ateneo in cui siano trattati argomenti concernenti le chiamate dei docenti. Anche questa norma, frutto di compromesso tra le diverse forze politiche, contribuisce a rendere farraginoso e inutilmente complesso questo provvedimento.

Perché mai questi docenti, allontanati perché non hanno tempo da dedicare all'insegnamento, i quali come fuori ruolo fanno parte dei consigli di dipartimento e di ateneo, potendo partecipare alle riunioni e decidere su qualsiasi argomento, non possono decidere soltanto sulle chiamate dei docenti?

Ci troviamo di fronte a norme così intricate e così piene di elencazioni, che veramente sembra di essere in uno spaventoso labirinto. Nella mia breve esperienza di parlamentare non avevo ancora incontrato un provvedimento così complicato e farraginoso.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

ART. 29-bis.

(Norme particolari sui concorsi per docenti).

Qualora vi siano nei ruoli meno di quindici docenti di un settore di ricerca e di insegnamento, la esclusione della eleggibilità nelle commissioni di concorso per il settore è limitata ai commissari del solo concorso immediatamente precedente. Qualora il numero dei docenti di ruolo del settore sia in-

feriore a dieci, sono eleggibili da parte dei docenti dei dipartimenti interessati anche docenti di altri settori.

Per quanto concerne le assegnazioni di cui al comma nono dell'articolo 22, il Ministro è tenuto in ogni caso a seguire l'ordine di graduatoria.

Qualora all'atto del bando di un concorso per docenti vi siano vincitori del precedente concorso relativo allo stesso settore non ancora immessi nei ruoli, il numero dei posti messi a concorso è pari alla differenza tra il numero dei posti disponibili ed il numero di tali vincitori non ancora in ruolo. Per ogni settore, non può essere disposta alcuna nomina di vincitori del nuovo concorso fino a che non siano stati immessi in ruolo tutti i vincitori del concorso precedente. Si applicano anche in questo caso le disposizioni relative alle chiamate, o alle assegnazioni per i posti non ricoperti, di cui ai commi ottavo e nono dell'articolo 22.

29. 0. 1. **Rognoni, Cingari, Biasini, Orlandi.**

L'onorevole Rognoni ha facoltà di illustrarlo.

ROGNONI. Signor Presidente, all'articolo 22 la Camera ha votato il principio per cui coloro che sono stati componenti della commissione giudicatrice nei due concorsi precedenti non possono essere eletti nel terzo concorso.

A noi sembra che questo principio possa trovare grossi inconvenienti quando in un settore di ricerca oggetto di concorso vi sia un numero assai esiguo di docenti di ruolo. Di conseguenza abbiamo ritenuto che la esclusione della eleggibilità nelle commissioni di concorso per il settore debba essere limitata soltanto a un concorso e non a due. Questo per quanto riguarda la prima parte del primo comma dell'articolo aggiuntivo 29-*bis* che proponiamo.

Ugualmente abbiamo ritenuto che possano esservi degli inconvenienti in dipendenza del numero esiguo dei componenti l'elettorato passivo tutte le volte in cui appunto per un certo settore di ricerca pochi siano i docenti. Con questo emendamento riteniamo di consentire ai docenti del dipartimento di eleggere come componenti la commissione giudicatrice anche docenti di altri settori evidentemente affini.

Per quanto riguarda l'ultimo comma del nostro articolo aggiuntivo, si deve dire che ai vincitori del concorso precedente che non siano chiamati (ricordo alla Camera che è

stato votato un emendamento per cui vi possono essere per un concorso più vincitori dei posti messi a concorso) si deve dare la precedenza e, di conseguenza, con riferimento alla seconda parte dell'ultimo comma dell'articolo aggiuntivo si giustifica la prima parte dello stesso comma, e cioè che i posti messi a concorso devono essere ridotti della differenza tra il numero dei posti disponibili e il numero dei vincitori non ancora immessi in ruolo.

NICOSIA, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOSIA, *Relatore di minoranza*. Sono favorevole all'emendamento Canestri 29. 14 e all'emendamento Greggi 29. 3, se l'onorevole Greggi si può limitare alla sola soppressione del numero 2 del primo comma dell'articolo 29.

Sono favorevole all'emendamento Biasini 29. 16 che tende a includere tra i casi di incompatibilità quelli relativi ai membri dei consigli di amministrazione di tutti gli enti pubblici di cui al numero 7). Raccomando alla Camera, naturalmente, l'emendamento Almirante 29. 10. Sono favorevole all'emendamento Badaloni Maria 29. 8 e all'emendamento Natta 29. 6, anche se esso non si inquadra con la tesi sostenuta dall'onorevole Natta. È un caso di ineleggibilità che doveva essere trattato in altra sede. Manteniamo i nostri emendamenti Almirante 29. 11 e 29. 19. Sono favorevole all'emendamento Natta 29. 7, che è identico all'emendamento Almirante 29. 20, all'emendamento Rognoni 29. 9 e all'emendamento Sanna 29. 15; sono pure favorevole all'emendamento Reggiani 29. 4, all'emendamento Giomo 29. 2. Insistiamo sugli emendamenti Almirante 29. 21, 29. 12 e 29. 13.

Invito l'onorevole Rognoni a trasferire il suo articolo aggiuntivo 29. 0. 1 nelle norme transitorie; in quella sede si avrà un quadro più completo e si potrà meglio giudicare. Comunque sono contrario al meccanismo da esso suggerito.

GREGGI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GREGGI. Chiedo che il mio emendamento 29. 3 venga votato per divisione, nel senso di votare prima la soppressione del solo n. 2), e poi quella dei rimanenti numeri fino al n. 6).

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 29?

ELKAN, Relatore per la maggioranza. Signor Presidente, sull'articolo 29 è stato fatto un ampio dibattito. Non posso naturalmente entrare nei particolari, ma devo soltanto accennare alla conseguenzialità che esiste tra gli articoli 28 e 29. Una volta ammesso il tempo pieno, stabiliti i quattro giorni di presenza all'università e impegnato il docente a questo contatto costante con i discenti, ne derivano anche delle incompatibilità per altri incarichi di carattere parlamentare e non parlamentare che sottraggano il docente stesso da questo impegno preciso di pieno tempo. D'altra parte, si può fare un lungo discorso sui contatti che i docenti universitari possono mantenere nell'ambito dell'università e quindi sulla possibilità di sviluppare il loro livello culturale attraverso questi contatti, ma l'impegno del momento mi impedisce di prolungarmi su questo argomento.

Quanto al merito dei singoli emendamenti, la maggioranza della Commissione è contraria all'emendamento Canestri 29. 14, perché il docente fuori ruolo è diverso dal docente in aspettativa: al primo sono consentiti quei contatti con l'ambiente universitario che non sarebbero consentiti al secondo. È contraria all'emendamento Greggi 29. 3, tranne che per la soppressione del numero 6), per la quale esprimerò parere favorevole in occasione di un altro emendamento; è contraria all'emendamento Biasini 29. 16, perché ritenere incompatibile la carica di membri di consigli di amministrazione con quella di docente mi sembra un'estensione eccessiva del principio della incompatibilità.

L'emendamento Bianco Gerardo 29. 1 è stato ritirato. Comunque siccome l'onorevole Bianco mi aveva chiesto di dargliene assicurazione, gli confermo, in modo da renderlo tranquillo e sereno, che nell'articolo 27 vi era quanto egli desiderava.

La maggioranza della Commissione è contraria all'emendamento Almirante 29. 10, perché al numero 8) sono contemplate due categorie, quella dei direttori e quella dei responsabili, mentre con la proposta che viene fatta sarebbero riuniti in un'unica categoria direttori e responsabili. È favorevole all'emendamento Natta 29. 6, che praticamente propone il ripristino del testo del Senato.

La maggioranza della Commissione è inoltre favorevole a tutte le proposte che intendono sopprimere il sesto comma, cioè agli emen-

damenti Natta 29. 7, Rognoni 29. 9, Sanna 29. 15 e Almirante 29. 20. È contraria allo emendamento Reggiani 29. 4, poiché ritiene più sbrigativo aver dato il parere favorevole alla soppressione del comma che esaminare la possibilità di emendare il comma stesso.

Sono contrario all'emendamento 29. 2 dell'onorevole Giomo, per le stesse ragioni, ed egualmente contrario agli emendamenti Almirante 29. 12 e 29. 13.

Quanto all'emendamento Almirante 29. 21, che tende a sopprimere il settimo comma ripristinando il testo del Senato, ritenuto più chiaro, la maggioranza della Commissione è contraria, in quanto ritiene assolutamente evidente che il testo della Commissione sia più esplicativo rispetto a quello del Senato.

Quanto all'emendamento Almirante 29. 19, soppressivo del terzo comma, poiché ho accolto l'emendamento Natta 29. 6, al quale lo stesso onorevole Nicosia ha dato parere favorevole, faccio osservare che il parere favorevole della maggioranza all'emendamento sostitutivo dell'onorevole Natta include implicitamente un parere contrario all'emendamento soppressivo dell'onorevole Almirante.

Sono infine favorevole all'articolo aggiuntivo Rognoni 29. 0. 1, in quanto ritengo opportuno collocare in questo titolo tutte le norme che riguardano i docenti, anche perché la materia trattata da questo articolo aggiuntivo non è oggetto di norme transitorie, ma è tale da interessare direttamente i docenti e quindi merita di essere inclusa nel titolo terzo della legge, il cui esame stiamo concludendo appunto con gli articoli 29 e 30.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 29?

MISASI, Ministro della pubblica istruzione. Condivido le motivazioni del relatore per la maggioranza. Comprendo le ragioni dell'ampiezza del dibattito che si è svolto su questo tema, ma ritengo che il sistema ormai costruito con gli articoli 27 e 28 imponga necessariamente l'accettazione dell'articolo 29.

Per queste ragioni, pur apprezzando le considerazioni espresse da alcuni colleghi, sono favorevole al mantenimento del testo della Commissione anche per quanto riguarda il punto 2). Il fatto che i docenti universitari che siano anche parlamentari possano tenere corsi e così partecipare alla vita dell'università viene in qualche modo incontro

all'esigenza, giustamente prospettata dall'onorevole Bignardi, di mantenere un certo rapporto tra cultura e politica, anche se tale rapporto non avviene in termini globali, come era nel passato.

Per quanto riguarda poi i singoli emendamenti, concordo con le conclusioni del relatore per la maggioranza.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Canestri, mantiene il suo emendamento 29. 14, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GANESTRI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*E respinto*).

Onorevole Greggi, mantiene il suo emendamento 29. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GREGGI. Sì, signor Presidente.

PAZZAGLIA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sull'emendamento Greggi 29. 3.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAZZAGLIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, poc'anzi l'onorevole Greggi ha chiesto che il suo emendamento sia votato per divisione, nel senso che vengano votate separatamente le parti che riguardano l'incompatibilità e il collocamento fuori ruolo dei docenti universitari che siano membri del Parlamento e i punti relativi agli altri casi di incompatibilità.

Ritengo che su un argomento come quello dell'incompatibilità che si vorrebbe introdurre fra attività parlamentare e insegnamento universitario debba particolarmente soffermarsi l'attenzione della Camera. La mia dichiarazione di voto tende a ribadire l'esigenza che i parlamentari possano continuare a svolgere la loro funzione di docenti. E perché i deputati siano veramente liberi di esprimere il loro punto di vista, indipendentemente dalle posizioni assunte dai vari gruppi, soprattutto su un argomento come quello attualmente al nostro esame, chiedo, signor Presidente, a nome e nella mia qualità di vicepresidente del gruppo parlamentare del Movimento sociale italiano, che la votazione sulla soppressione del numero 2) dell'articolo 29 avvenga a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Sulla prima parte dell'emendamento Greggi 29. 3 (soppressione del n. 2 del primo comma dell'articolo 29) è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dal gruppo del Movimento sociale italiano.

Indico la votazione a scrutinio segreto sulla prima parte dell'emendamento Greggi 29. 3 (soppressione del n. 2 del primo comma dell'articolo 29).

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	341
Maggioranza	171
Voti favorevoli	41
Voti contrari	300

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Achilli	Baroni
Accreman	Bartesaghi
Alboni	Bartole
Aldrovandi	Battistella
Alfano	Beccaria
Alini	Benedetti
Allegri	Beragnoli
Allera	Berlinguer
Allocca	Bernardi
Alpino	Bersani
Amadei Giuseppe	Bertè
Amadei Leonetto	Biaggi
Amadeo	Biagini
Amasio	Biagioni
Andreoni	Bianchi Fortunato
Andreotti	Bianco
Anselmi Tina	Biasini
Armani	Bignardi
Assante	Bini
Azimonti	Biondi
Azzaro	Bo
Baccalini	Bodrato
Badaloni Maria	Boffardi Ines
Balasso	Boldrin
Baldani Guerra	Boldrini
Baldi	Bologna
Ballarin	Bonifazi
Barberi	Borra
Barbi	Borraccino
Bardelli	Bortot
Bardotti	Botta

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° DICEMBRE 1971

Bottari	De Pascalis	Iotti Leonilde	Napoli
Bressani	de Stasio	Iozzelli	Napolitano Giorgio
Bruni	Di Benedetto	Isgrò	Napolitano Luigi
Bucalossi	Di Giannantonio	Jacazzi	Natta
Busetto	Di Lisa	La Bella	Niccolai Cesarino
Caiazza	di Marino	Lajolo	Ognibene
Calvetti	Di Mauro	La Loggia	Olmìni
Calvi	Di Nardo Raffaele	Lattanzi	Orilia
Canestrari	D'Ippolito	Lattanzio	Pandolfi
Canestri	Di Puccio	Lavagnoli	Pasini
Caponi	Di Vagno	Lenoci	Passoni
Capra	Drago	Lenti	Patrini
Cardia	Elkan	Lepre	Pavone
Carenini	Erminero	Levi Arian Giorgina	Pellegrino
Carra	Esposito	Lobianco	Pellizzari
Carrara Sutour	Evangelisti	Lodi Adriana	Piccinelli
Caruso	Fabbri	Lombardi Mauro	Pigni
Cascio	Fasoli	Silvano	Piscitello
Castelli	Felici	Longoni	Pisicchio
Castellucci	Ferretti	Lospinoso Severini	Pisoni
Cataldo	Finelli	Lucchesi	Pistillo
Cattanei	Fioret	Lucifredi	Prearo
Cattaneo Petrini	Fiumanò	Maggioni	Pucci Ernesto
Giannina	Flamigni	Magri	Racchetti
Cavaliere	Fornale	Malagugini	Raich
Cebrelli	Foscarini	Malfatti	Raucci
Cecati	Fracanzani	Mancini Vincenzo	Rausa
Ceravolo Sergio	Fracassi	Marchetti	Re Giuseppina
Geruti	Franchi	Marino	Reale Giuseppe
Chinello	Fregonese	Marocco	Reale Oronzo
Ciaffi	Fulci	Marraccini	Reggiani
Ciccardini	Galloni	Marras	Restivo
Cicerone	Gaspari	Martini Maria Eletta	Revelli
Cingari	Gessi Nives	Martoni	Rognoni
Cirillo	Giannantoni	Maschiella	Romanato
Coccia	Giannini	Masciadri	Romita
Cocco Maria	Gioia	Mascolo	Rosati
Colleselli	Giomo	Mattalia	Rossinovich
Colombo Emilio	Giordano	Mattarelli	Ruffini
Colombo Vittorino	Giovannini	Maulini	Russo Carlo
Compagna	Girardin	Mazzarino	Russo Ferdinando
Conte	Giraudi	Mazzola	Sacchi
Corà	Gorreri	Mengozzi	Salomone
Corti	Gramegna	Merenda	Salvatore
D'Alessio	Granata	Merli	Salvi
Dall'Armellina	Granelli	Meucci	Sandri
D'Ambrosio	Granzotto	Mezza Maria Vittoria	Sangalli
Damico	Graziosi	Micheli Pietro	Sanna
D'Angelo	Greggi	Miroglio	Santoni
d'Aquino	Grimaldi	Misasi	Sarti
D'Auria	Guerrini Rodolfo	Monaco	Savoldi
de' Cocci	Guglielmino	Monti	Scaglia
De Laurentiis	Gui	Morelli	Scaini
Della Briotta	Guidi	Moro Dino	Scardavilla
Dell'Andro	Helfer	Musotto	Schiavon
Demarchi	Ianniello	Mussa Ivaldi Vercelli	Scianatico
De Maria	Imperiale	Nahoum	Scionti
de Meo	Ingrao	Nannini	Scipioni

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° DICEMBRE 1971

Scotti	Tocco
Sedati	Todros
Servadei	Tognoni
Sgarbi Bompani	Toros
Luciana	Traversa
Simonacci	Tripodi Girolamo
Sinesio	Turnaturi
Sisto	Urso
Skerk	Vaghi
Specchio	Valeggiani
Speciale	Vecchiarelli
Speranza	Venturoli
Spitella	Vetrone
Squicciarini	Vianello
Storchi	Vicentini
Sullo	Villa
Sulotto	Volpe
Tagliaferri	Zaccagnini
Tagliarini	Zaffanella
Tani	Zamberletti
Tarabini	Zanibelli
Tedeschi	Zanti Tondi Carmen
Tempia Valenta	Zappa
Terrana	Zucchini
Terraroli	

Sono in missione:

Antoniozzi	Pintus
Curti	Russo Vincenzo
D'Arezzo	Scarascia Mugnozza
Fanelli	Spadola
Miotti Carli Amalia	Vedovato
Pedini	

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo ora in votazione la residua parte dell'emendamento Greggi 29. 3, cioè la soppressione dei numeri 3), 4), 5) e 6) del primo comma dell'articolo 29.

(È respinto).

Onorevole Biasini, mantiene l'emendamento 29. 16, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BIASINI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Nicosia, mantiene l'emendamento Almirante 29. 10, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

NICOSIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Badaloni Maria 29. 8, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Onorevole Nicosia, mantiene l'emendamento Almirante 29. 11, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

NICOSIA. Sì, signor Presidente.

PAZZAGLIA. Su questo emendamento, signor Presidente, chiedo lo scrutinio segreto, a nome del gruppo del Movimento sociale italiano.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Sull'emendamento Almirante 29. 11 è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dal gruppo del Movimento sociale italiano.

Indico la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento Almirante 29. 11.

(Segue la votazione).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ZACCAGNINI

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	339
Maggioranza	170
Voti favorevoli	24
Voti contrari	315

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Achilli	Allegri
Accreman	Allera
Alboni	Allocca
Aldrovandi	Alpino
Alfano	Amadei Leonetto
Alini	Amadeo

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° DICEMBRE 1971

Amasio	Canestri	Di Mauro	Lobianco
Andreoni	Caponi	Di Nardo Raffaele	Lodi Adriana
Andreotti	Capra	D'Ippolito	Lombardi Mauro
Anselmi Tina	Cardia	Di Puccio	Silvano
Antoniozzi	Carenini	Di Vagno	Longoni
Armani	Carra	Drago	Lospinoso Severini
Assante	Carrara Sutour	Elkan	Luberti
Azimonti	Carta	Erminero	Lucchesi
Baccalini	Caruso	Esposito	Lucifredi
Badaloni Maria	Cascio	Evangelisti	Maggioni
Balasso	Castelli	Fabbri	Magri
Baldi	Castellucci	Fasoli	Malagugini
Ballarin	Cataldo	Felici	Malfatti
Barberi	Cattanei	Ferretti	Mancini Vincenzo
Barbi	Cattaneo Petrini	Finelli	Marchetti
Barca	Giannina	Fioret	Marino
Bardelli	Cavaliere	Fiumanò	Marocco
Bardotti	Cebrelli	Flamigni	Marraccini
Baroni	Cecati	Fornale	Marras
Bartesaghi	Ceravolo Sergio	Foscarini	Martelli
Bartole	Ceruti	Fracanzani	Martini Maria Eletta
Battistella	Chinello	Fracassi	Maschiella
Beccaria	Ciaffi	Fregonese	Masciadri
Beragnoli	Ciampaglia	Galloni	Mascolo
Berlinguer	Cianca	Gessi Nives	Mattalia
Bernardi	Ciccardini	Giannantoni	Mattarelli
Bersani	Cicerone	Giannini	Maulini
Bertè	Cingari	Gioia	Mazzarino
Biagini	Cirillo	Giordano	Mazzola
Biagioni	Coccia	Giovannini	Mengozzi
Bianchi Fortunato	Cocco Maria	Girardin	Merenda
Bianco	Colleselli	Giraudi	Meucci
Biasini	Colombo Emilio	Gorreri	Mezza Maria Vittoria
Bini	Colombo Vittorino	Gramegna	Micheli Pietro
Bo	Compagna	Granata	Misasi
Bodrato	Conte	Granelli	Monaco
Boffardi Ines	Corà	Granzotto	Monti
Boldrin	Corti	Graziosi	Morelli
Boldrini	Craxi	Grimaldi	Moro Dino
Bologna	D'Alessio	Guerrini Rodolfo	Mosca
Bonifazi	Dall'Armellina	Guglielmino	Musotto
Borra	Damico	Guidi	Mussa Ivaldi Vercelli
Borraccino	D'Angelo	Helfer	Nahoum
Bortot	D'Auria	Ianniello	Nannini
Botta	De Laurentiis	Imperiale	Napoli
Bottari	Della Briotta	Ingrao	Napolitano Giorgio
Bressani	Dell'Andro	Iotti Leonilde	Napolitano Luigi
Brizioli	Demarchi	Isgrò	Natta
Bruni	De Maria	Jacazzi	Niccolai Cesarino
Bucalossi	De Marzio	La Loggia	Nicosia
Bucciarelli Ducci	de Meo	Lattanzi	Ognibene
Busetto	De Pascalis	Lattanzio	Olmini
Buzzi	de Stasio	Lavagnoli	Orilia
Caiati	Di Benedetto	Lenoci	Padula
Caiazza	Di Giannantonio	Lenti	Pandolfi
Calvetti	Di Lisa	Lepre	Pascariello
Calvi	di Marino	Levi Arian Giorgina	Pasini
Canestrari		Lizzero	Passoni

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° DICEMBRE 1971

Patrini	Sedati
Pavone	Senese
Pellegrino	Servadei
Pellizzari	Sgarbi Bompani
Pennacchini	Luciana
Piccinelli	Simonacci
Pietrobono	Sinesio
Pigni	Sisto
Piscitello	Skerk
Pisicchio	Specchio
Pisoni	Speciale
Pistillo	Spitella
Pucci	Squicciarini
Racchetti	Stella
Raicich	Storchi
Rampa	Sullo
Raucci	Sulotto
Rausa	Tagliaferri
Re Giuseppina	Tagliarini
Reale Giuseppe	Tanassi
Reggiani	Tani
Restivo	Tarabini
Revelli	Tedeschi
Rognoni	Terrana
Romanato	Terraroli
Romita	Tocco
Rosati	Todros
Rossinovich	Tognoni
Ruffini	Toros
Rumor	Traversa
Russo Carlo	Tripodi Girolamo
Russo Ferdinando	Turnaturi
Sabadini	Urso
Sacchi	Vaghi
Salomone	Valeggiani
Salvi	Valori
Sandri	Venturoli
Sangalli	Vetrone
Sanna	Vianello
Santoni	Vicentini
Sarti	Villa
Scaglia	Volpe
Scaini	Zaccagnini
Scardavilla	Zaffanella
Schiavon	Zamberletti
Scianatico	Zanibelli
Scionti	Zanti Tondi Carmen
Scipioni	Zappa
Scotti	Zucchini
Scutari	

Sono in missione:

Curti	Pintus
D'Arezzo	Russo Vincenzo
Fanelli	Scarascia Mugnozza
Miotti Carli Amalia	Spadola
Pedini	Vedovato

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Almirante, mantiene l'emendamento 29. 19, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

ALMIRANTE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Natta 29. 6, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione i quattro identici emendamenti soppressivi del sesto comma Natta 29. 7, Rognoni 29. 9, Sanna 29. 15 e Almirante 29. 20, accettati dalla Commissione e dal Governo.

(Sono approvati).

Dichiaro così preclusi gli emendamenti Reggiani 29. 4 e Giomo 29. 2.

Onorevole Nicosia, mantiene gli emendamenti Almirante 29. 21, 29. 12 e 29. 13, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

NICOSIA. Manteniamo gli emendamenti 29. 21 e 29. 13, mentre ritiriamo l'emendamento 29. 12, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Almirante 29. 21.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Almirante 29. 13.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 29 nel suo complesso, con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Rognoni 29. 0. 1, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti, in sede referente:

alla VIII Commissione (Istruzione):

« Nuove norme sulla esportazione delle cose di interesse artistico ed archivistico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 » (*approvato dal Senato*) (3800) (*con parere della III, della V e della VI Commissione*);

alla IX Commissione (Lavori pubblici):

« Autorizzazione di spesa per l'ampliamento della galleria di arte moderna di Roma » (*approvato dalla VIII Commissione del Senato*) (3819) (*con parere della V e della VIII Commissione*);

alla XIII Commissione (Lavoro):

« Mantenimento in vigore delle norme di cui agli articoli 11 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 » (*approvato dalla XI Commissione del Senato*) (3836).

**Annunzio di interrogazioni
e di una interpellanza.**

FINELLI, *Segretario*, legge le interrogazioni e l'interpellanza pervenute alla Presidenza.

**Ordine del giorno
delle prossime sedute.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno delle prossime sedute:

Giovedì 2 dicembre 1971, alle 10 e alle 16:

Alle ore 10:

1. — Assegnazione di progetti di legge alle Commissioni in sede legislativa.

2. — *Discussione del disegno di legge:*

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1972 (*Approvato dal Senato*) (3840);

— *Relatore:* Isgrò.

3. — *Seguito della discussione delle proposte di legge:*

CIAFFI ed altri: Trasformazione della mezzadria e colonia parziaria in affitto (2754);

SALVATORE ed altri: Norme per la trasformazione della mezzadria, colonia parziaria e dei contratti atipici di concessione di fondi rustici in contratti di affitto (3040);

INGRAO ed altri: Trasformazione dei contratti di mezzadria, di colonia ed altri in contratti di affitto e nuove norme per l'accesso alla proprietà della terra (*Urgenza*) (3110);

AVERARDI ed altri: Norme per la trasformazione dei contratti di affitto a coltivatore diretto e per la ristrutturazione delle aziende in relazione alla politica agricola comune (3225);

TRUZZI ed altri: Trasformazione dei contratti di mezzadria e colonia parziaria in contratti di affitto di fondo rustico (3251);

BIGNARDI ed altri: Risoluzione dei contratti di mezzadria, colonia parziaria ed affitto di fondo rustico (3358);

BONOMI ed altri: Norme in materia di colonia parziaria (273);

BARCA ed altri: Norme per il superamento della mezzadria (668);

REICHLIN ed altri: Norme per la trasformazione dei rapporti colonici e per lo sviluppo agrario miglioratorio (1158);

CIAFFI ed altri: Norme in materia di contratti di mezzadria stipulati in violazione del divieto di cui all'articolo 3 della legge 15 settembre 1964, n. 756 (1699);

GIOIA ed altri: Norme per l'incremento della piccola e media proprietà agricola imprenditrice e per lo sviluppo dell'impresa agricola (3347);

SCARDAVILLA e MASCIADRI: Interpretazione autentica della legge 15 settembre 1964, n. 756, concernente norme sui contratti agrari (3546);

BIGNARDI ed altri: Elevazione dei coefficienti di moltiplicazione di cui all'articolo 3 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, applicabili ai fini della determinazione dei canoni d'affitto dei fondi rustici (3417);

PICCINELLI e LOBIANCO: Norme integrative alla legge 11 febbraio 1971, n. 11, sull'affitto di fondi rustici (3421);

SPONZIELLO e DE MARZIO: Abrogazione della legge 11 febbraio 1971, n. 11, concernen-

te nuove norme in materia di contratti di affitto di fondi rustici (3617);

— *Relatori*: Dell'Andro e Speranza, *per la maggioranza*; Bonifazi e Cecati; Sponziello; Bignardi, *di minoranza*.

Alle ore 16:

1. — Assegnazione di progetti di legge alle Commissioni in sede legislativa.

2. — *Discussione dei disegni di legge:*

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note e dell'Accordo tra l'Italia e la Jugoslavia relativi alla pesca nelle acque jugoslave, conclusi a Belgrado rispettivamente il 30 dicembre 1968 e il 16 aprile 1969 (*Approvato dal Senato*) (3246);

— *Relatore*: Cariglia;

Accettazione ed esecuzione dell'emendamento all'articolo VI, paragrafi A, B, C e D, dello statuto dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) adottato a Vienna dalla XIV Conferenza generale il 29 settembre 1970 (3554);

— *Relatore*: Sedati.

3. — *Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:*

Proroga dell'entrata in vigore delle norme per l'applicazione dei nuovi tributi previsti dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria (*Approvato dal Senato*) (3783);

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1972 (*Approvato dal Senato*) (3840).

4. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Riforma dell'ordinamento universitario (*Approvato dal Senato*) (3450);

e delle proposte di legge:

CASTELLUCCI e MIOTTI CARLI AMALIA: Incarichi nelle Università degli studi e negli Istituti di istruzione superiore a presidi e professori di ruolo degli Istituti di istruzione secondaria in possesso del titolo di abilitazione alla libera docenza (40);

NANNINI: Modifiche all'ordinamento delle Facoltà di magistero (252);

GIOMO: Disposizioni transitorie per gli assistenti volontari nelle università e istituti d'istruzione universitaria (611);

GIOMO ed altri: Nuovo ordinamento dell'università (788);

CATTANEO PETRINI GIANNINA: Estensione ai professori incaricati delle norme contenute nell'articolo 9 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, concernenti il conferimento degli incarichi di insegnamento ai professori aggregati (1430);

GIOMO e CASSANDRO: Abolizione del valore legale dei titoli di studio universitari e delega al Governo per la emanazione di norme legislative sulla disciplina dei concorsi per posti nelle Amministrazioni statali e degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale (2364);

MAGGIONI: Nuove norme in materia di comandi per l'insegnamento nelle università e abrogazione dell'articolo 7 della legge 26 gennaio 1962, n. 16 (2395);

CATTANEO PETRINI GIANNINA: Bando unico straordinario per concorsi speciali ai posti di professore universitario (2861);

MONACO: Provvedimenti urgenti per gli assistenti volontari universitari e ospedalieri (3372);

SPITELLA: Provvedimenti per il personale docente delle università (3448);

— *Relatori*: Elkan, *per la maggioranza*; Sanna e Canestri; Giannantoni; Almirante e Nicosia; Mazzarino e Giomo, *di minoranza*.

5. — *Discussione della proposta di legge:*

GALLONI e GRANELLI: Interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, concernente casi di ineleggibilità a consigliere regionale (*Modificata dal Senato*) (2761-B);

— *Relatore*: Ballardini.

6. — *Discussione del disegno di legge:*

Rinnovo della delega al Governo per l'emanazione di norme fondamentali sull'amministrazione e contabilità degli enti ospedalieri di cui all'articolo 55 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 (2958);

— *Relatore*: De Maria.

7. — Seguito della discussione delle mozioni numeri 1-00121, 1-00122, 1-00124, 1-00125 sul CNEN e sulla ricerca scientifica.

8. — *Discussione delle proposte di legge:*

BONIFAZI ed altri: Norme per l'attività e il finanziamento degli enti di sviluppo (*Urgenza*) (1590);

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° DICEMBRE 1971

MARRAS ed altri: Misure per contenere il livello dei prezzi nella distribuzione dei prodotti agricolo-alimentari (*Urgenza*) (1943).

9. — *Discussione delle proposte di legge costituzionale:*

BOZZI ed altri: Modificazioni all'istituto dell'immunità parlamentare previsto dall'articolo 68 della Costituzione (*Urgenza*) (120);

ALESSI: Modifica all'articolo 68 della Costituzione (*Urgenza*) (594).

10. — *Discussione delle proposte di inchiesta parlamentare:*

DELLA BRIOTTA ed altri: Inchiesta parlamentare sullo stato dell'assistenza all'infanzia al di fuori della famiglia (761);

— *Relatore:* Foschi;

ZANTI TONDI CARMEN ed altri: Inchiesta parlamentare sullo stato degli istituti che ospitano bambini e adolescenti (799);

— *Relatore:* Foschi.

Venerdì 3 dicembre 1971, alle 10:

1. — Seguito della discussione del disegno di legge: 3450 e delle proposte di legge: 40, 252, 611, 788, 1430, 2364, 2395, 2861, 3372 e 3448.

2. — Seguito della discussione delle proposte di legge: 2754, 3040, 3110, 3225, 3251, 3358, 273, 668, 1158, 1699, 3347, 3546, 3417, 3421 e 3617.

3. — Discussione della proposta di legge: 2761-B.

4. — Discussione del disegno di legge: 2958.

5. — Seguito della discussione delle mozioni numeri 1-00121, 1-00122, 1-00124, 1-00125 sul CNEN e sulla ricerca scientifica.

6. — Discussione delle proposte di legge: 1590 e 1943.

7. — Discussione delle proposte di legge costituzionale: 120 e 594.

8. — Discussione delle proposte di inchiesta parlamentare: 761 e 799.

La seduta termina alle 21,5.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott. MANLIO ROSSI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

**INTERROGAZIONI E INTERPELLANZA
ANNUNZiate****INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

DAMICO E GUGLIELMINO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere quali iniziative sono in corso da parte delle ferrovie dello Stato per l'ammodernamento della linea ferroviaria Orte-Ancona;

se nei programmi di sviluppo e potenziamento dell'intero sistema dei trasporti per ferrovia, previsto per i prossimi cinque anni, il problema del sistema dei trasporti trasversali viene affrontato con particolare impegno;

se infine si ha coscienza che solo attraverso il rafforzamento e l'ammodernamento del sistema trasversale dei trasporti — come è il caso del raddoppio della Orte-Ancona — si può determinare un nuovo assetto dell'intero sistema dei trasporti e delle vie di comunicazione arrestando, per intere province e zone, l'attuale processo di emarginazione e di decadenza economica. (5-00154)

DAMICO E SPAGNOLI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere quali iniziative sono state assunte dal competente Ministero per garantire una corretta e funzionale gestione dei nostri aeroporti eliminando la pericolosa « piovra » dei lavori dati in appalto.

Tale interrogazione ha come punto specifico di riferimento l'anomala situazione determinatasi presso la ditta del barone Sanjust che opera per conto dell'Alitalia all'aeroporto di Torino-Caselle e dove i lavoratori sono stati costretti alla lotta sindacale (hanno ormai superato le 70 ore di sciopero) per vedere accolte rivendicazioni che prima ancora che di categoria coinvolgono importanti interessi pubblici.

Gli interroganti chiedono infine al Ministro competente se non debbano essere attentamente considerate le richieste relative al passaggio di tutti i lavoratori alle dipendenze della società Alitalia, il che determinerebbe la eliminazione di molti aspetti dell'attuale disservizio che colloca l'aeroporto di Torino-Caselle tra quelli peggio serviti ed attrezzati. (5-00155)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

MINASI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere, dato che il tratto dell'autostrada S. Trada-Scilla dovrebbe essere inaugurato al traffico tra qualche giorno e dato che il traffico autostradale non può, né deve essere immesso nel centro abitato di Scilla, per motivi evidenti e presenti alla preoccupazione e dei funzionari dell'ANAS e dell'opinione pubblica, se intenda assicurare la preventiva costruzione dell'asta di raccordo con la statale 118, opera già prevista come indispensabile da tempo, assicurata come certa ripetutamente e, purtroppo, contrastata dall'interesse personale di un componente dell'amministrazione comunale di Scilla.

Se, pertanto, intenda disporre la sospensione della inaugurazione del tratto sino alla costruzione dell'asta di raccordo predetta, onde evitare che qualche vittima innocente paghi con la vita. (4-20911)

TERRAROLI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e dei lavori pubblici.* — Per sapere se sono stati informati che gli uffici dell'ENEL e dell'ANAS non hanno ancora espletato gli adempimenti di loro competenza per l'approvazione del progetto da tempo presentato dal comune di Concesio (Brescia) riguardante la illuminazione della statale n. 345 con particolare riferimento all'incrocio della medesima con la strada provinciale n. 19.

L'interrogante fa presente che sul tratto di strada interessato e in particolare all'incrocio indicato si sono verificati negli ultimi mesi numerosi incidenti stradali, anche mortali.

L'interrogante chiede che vengano adottate misure immediate per la realizzazione delle opere richieste dal comune e sollecitate vivamente dalle popolazioni interessate. (4-20912)

TOZZI CONDIVI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se risponda a verità che per gli scioperi continuati nelle varie amministrazioni dello Stato, nessuna trattativa sia stata operata pagando regolarmente gli stipendi o giungendo ad irrisorie trattative, creando una nuova forma di ferie

« straordinarie » pagate nel mentre il danno che tali scioperi arrecano si può valutare in varie decine di miliardi.

L'interrogante crede che se tali notizie fossero vere il riflesso e sull'ordinamento dello Stato e sui lavoratori privati sarebbe gravissimo. (4-20913)

LUCCHESI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere quando ed in quale misura verranno accolte le richieste del comune di Rio Marina per il finanziamento di alcune opere necessarie in quel porto.

Si tratta di lavori urgenti ed indilazionabili. (4-20914)

ZAFFANELLA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere quali provvedimenti intende adottare l'Amministrazione generale delle Ferrovie dello Stato per procedere alla sostituzione delle attuali locomotive a vapore in dotazione al deposito di Cremona, con locomotive Diesel.

L'interrogante ricorda che al deposito di Cremona sono in attività ben 51 locomotive a vapore alcune delle quali sono in attività per 24 ore giornaliere e provocano il diffondersi nell'aria di fumo e pulviscolo di carbone incombusto che arreca notevole disagio alle migliaia di famiglie cremonesi soprattutto per quelle residenti nelle zone adiacenti alla stazione ferroviaria che devono respirare aria inquinata e tenere costantemente chiuse le imposte per non parlare infine dei rumori che disturbano il sonno dei cittadini. (4-20915)

ZAFFANELLA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se il Ministero intende accogliere le istanze più volte avanzate dai cittadini e dall'Amministrazione civica di Capralba (Cremona) intese ad ottenere l'elevazione della fermata ferroviaria (linea Milano-Treviglio-Crema) al rango di una vera e propria stazione attuando le seguenti opere:

a) allargamento del marciapiede per la salita e discesa dei viaggiatori in quanto l'attuale, lungo 60 metri circa comporta un pericolo costante di incidenti;

b) una illuminazione adeguata che durante le giornate nebbiose non induca il conducente dei treni a fermarsi troppo prima o troppo dopo la stazione;

c) costruzione di una pensilina onde proteggere dalle intemperie i passeggeri in attesa del treno a causa della insufficienza di locali destinati alla sala di attesa;

d) il ripristino della biglietteria giornaliera, in quanto il treno è l'unico mezzo di trasporto pubblico esistente nell'intero territorio del comune.

L'interrogante fa presente che nel comune di Capralba vi sono circa 350 pendolari e cento viaggiatori infrasettimanali e che la biglietteria di Capralba vende un numero notevole di biglietti mensili e che i cittadini di Capralba spendono al mese poco meno di 1 milione per abbonamenti mensili. (4-20916)

CIAMPAGLIA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se corrisponde al vero la notizia, apparsa sulla stampa svedese, che in certi centri turistici del nostro paese si realizza il mercato nero delle monete da 10 lire, che vengono vendute in ragione di tre in cambio di una moneta da lire 50;

e per sapere se non ritiene necessario e urgente fare una pubblica dichiarazione in merito a questa penuria di monete spicciolate, che esiste solo nel nostro paese e che nella scorsa estate è stato oggetto di sarcasmo nei settimanali di lingua tedesca. (4-20917)

CERUTI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e del tesoro.* — Per conoscere i criteri con cui vengono versati all'INPS i contributi per i dipendenti non di ruolo delle amministrazioni statali che hanno optato per la continuazione dell'assicurazione generale obbligatoria gestita dal predetto istituto.

Risulterebbe infatti che, in contrasto con i criteri stabiliti dalle leggi vigenti, le contribuzioni vengano effettuate sulla base di una retribuzione convenzionale, sistematicamente inferiore, per le diverse categorie professionali, alla retribuzione effettivamente corrisposta ai lavoratori.

Ne consegue che le pensioni in godimento da parte degli ex dipendenti statali, risultano di massima decurtate, di diverse decine di migliaia di lire mensili rispetto a quelle che sarebbero dovute, se l'importo delle marche fosse stato adeguato alle retribuzioni percepite.

L'interrogante chiede di conoscere in qual modo titolari dei due dicasteri competenti intendano sanare l'ingiusta situazione sopra descritta. (4-20918)

GIRARDIN, FRACANZANI, GUI, STORCHI E MIOTTI CARLI AMALIA. — *Al Ministro del tesoro, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord e al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso:

che con i fondi della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, integrativa della legge 22 luglio 1966, n. 614, sono state programmate, in provincia di Padova, le seguenti opere:

1) superstrada Monselice Mare, I lotto da Tribano a Palù di Conselve; lire 300 milioni;

2) strada Megliadino San Vitale-Masi, I lotto, lire 100.000.000;

3) opere di urbanizzazione (fognatura ed acquedotto) e contributo all'ENEL per cabina elettrica nella zona industriale del « Piovese », lire 82.000.000;

che di tali opere sono già stati approvati dai competenti enti (amministrazione provinciale e consorzio del « Piovese ») i relativi progetti esecutivi subito trasmessi al provveditorato regionale alle opere pubbliche di Venezia per l'emissione dei decreti di esecuzione;

che il provveditorato ha però fatto presente agli enti interessati che nessuno di tali decreti può essere emesso per mancanza di fondi in quanto sul fondo totale per il Veneto di cui alla legge 1089, pari a lire 3.680.000.000, è stato finora erogato dall'Erario soltanto un acconto di lire 1.000.000.000, interamente impegnato per altre opere —

le ragioni di questo grave ritardo, tenuto presente il giusto impegno preso dal Governo per accelerare la spesa pubblica.

Gli interroganti domandano quali urgenti provvedimenti si intendono prendere per integrare il finanziamento di lire 2.680.000.000, per permettere l'avvio delle opere già ammesse ai benefici della legge n. 1089 sopracitata. (4-20919)

GIRARDIN, PISONI E STORCHI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e degli affari esteri.* — Per chiedere — premesso che il problema che maggiormente assilla i nostri lavoratori all'estero è quello dell'alloggio e che molto spesso i nostri emigrati sono costretti ad abitare in catapecchie e tuguri ai margini delle città ed in condizioni di penoso sovraffollamento provocando, tale fatto, oltre che gravissimi disagi materiali e morali, anche l'impossibilità e del congiungimento dei nuclei familiari e della integrazione dei nostri lavoratori nell'ambiente sociale del nuovo paese, mentre alimenta di riflesso una specie

di xenofobia da parte di alcuni elementi delle popolazioni locali — quale azione intenda intraprendere particolarmente il Ministro del lavoro per porre termine a tale indecorosa situazione. In particolare domandano di conoscere quali provvedimenti il Ministro del lavoro abbia adottato o intenda adottare per rendere effettivamente esecutiva la raccomandazione del Consiglio d'Europa di assicurare un alloggio al lavoratore emigrante all'atto della assunzione.

Gli interroganti chiedono inoltre al Ministro del lavoro se non intenda subordinare l'autorizzazione per reclutamenti di manodopera italiana alla espressa clausola contrattuale che l'azienda estera richiedente si impegni ad assicurare al momento dell'assunzione un alloggio adeguato per ogni lavoratore emigrante. (4-20920)

DE MARZIO, ROMEO E FRANCHI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se sia a sua conoscenza che l'onorevole Mauro Ferri, segretario del PSDI e quindi di un partito che fa parte della maggioranza governativa, nonostante gli inviti a desistere dal suo proposito, durante il comizio di domenica 21 novembre al teatro Verdi di Gorizia ha pervicacemente insistito nella sua tesi della già avvenuta decisione di rinuncia alla sovranità italiana sulla Zona B e che in seguito ad una interruzione contenente l'affermazione: « Il Ministro degli esteri dice il contrario », l'onorevole Ferri ha accusato lo stesso Ministro degli esteri di ipocrisia, affermando che non si può pretendere coraggio dalla Democrazia Cristiana e soprattutto dall'onorevole Moro, ma che il significato che si deve dare alle sue affermazioni è di accettazione degli attuali confini come definitivi;

per conoscere quale giudizio il Ministro degli esteri dia di tale costante attività del segretario socialdemocratico e per sapere se non ritenga che, parlando in tale guisa proprio a Gorizia che non può dimenticare le migliaia di suoi deportati e dove vivono tanti profughi che non possono amare le provocazioni quali quelle messe in atto dall'onorevole Ferri, l'esponente della maggioranza non abbia certo reso un servizio ai rapporti di buon vicinato con la Jugoslavia. (4-20921)

BIAGINI, MARMUGI, ALBONI, NICCOLAI CESARINO, MORELLI, RAICICH E LA BELLA. — *Ai Ministri della sanità e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se

sono a conoscenza della grave situazione finanziaria in cui si dibattono gli ospedali a causa dell'ingente debito delle mutue e dei comuni che ha raggiunto la cifra di oltre 700 miliardi di lire su scala nazionale; che la drammatica situazione di cassa degli enti stessi non consentirà il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente per il corrente mese; che in questo contesto particolarmente grave si appalesa la situazione in cui versa l'Arcispedale di Santa Maria Nuova di Firenze creditore di 15.024.552.660 lire nei confronti delle mutue e dei comuni e con un carico notevole di interessi passivi stante lo scoperto di tesoreria che attualmente ammonta a circa 8 miliardi di lire;

per conoscere in relazione alla situazione non più sostenibile quali urgenti e idonei provvedimenti intendano prendere al fine di scongiurare un ulteriore deterioramento della già precarissima situazione che si riflette negativamente sugli ammalati e sul personale dipendente. (4-20922)

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se risponde a verità che l'Amministrazione comunale di Massa intende nominare direttore della nettezza urbana certo Minuto;

per sapere se è esatto che tale nomina viene giustificata dal fatto che il signor Minuto, fratello del caduto partigiano medaglia d'oro, è nullatenente;

per sapere se è esatto che il Minuto possiede uno stabilimento balneare con un reddito di 7-8 milioni e un fabbricato, in località Ronchi, adibito a pensione;

per sapere se è esatto che ha tre auto, fra le quali una Fiat Dino. (4-20923)

DE MARZIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non intenda intervenire presso il prefetto di Foggia perché non sia approvata, alla scadenza del rinnovo dei tre mesi, la delibera relativa all'assunzione fittizia del signor Roca Michele, chiamato per esigenze straordinarie come autista presso il comune di Cerignola, che non possiede automezzi, e trasferito il giorno successivo alla Regione e destinato a fare l'autista di un assessore socialista e per conoscere se il Ministro interessato non ritenga che l'assunzione sia stata fatta in base a dichiarazioni false in ordine alla esigenza del comune e in contrasto con la legge 62 del 1953 e che, di conseguenza, nei confronti del caso segnalato si debba prov-

vedere in conformità con l'atteggiamento assunto dalla prefettura di Bari relativamente ad una analoga delibera del comune di Mol-fetta e con l'iniziativa della procura della Repubblica di Rieti nei confronti degli ammini-stratori comunali di Magliano Sabina.

(4-20924)

BARDOTTI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere i motivi che hanno impedito, fino ad oggi, l'applicazione delle norme contenute nella legge 23 dicembre 1970, n. 1139.

La predetta legge prevedeva benefici economici a favore del personale dipendente dal soppresso Ente autotrasporto merci e destinato « a prestare servizio presso la Direzione generale della Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione (articolo 4) ».

A distanza oramai di un anno dall'approvazione della legge n. 1139, nulla è stato fatto a favore di questo personale, mentre una parte di esso (55 persone in tutto), assegnato allo stesso Ministero, ma in servizio presso l'aviazione civile, in base alla legge 25 febbraio 1971, n. 111 (approvata due mesi dopo la n. 1139) ha già ricevuto l'assegno previsto ed in una misura addirittura maggiore di quello destinato agli altri colleghi.

L'interrogante chiede di conoscere quali sono stati i motivi che hanno legittimato questo trattamento diverso a favore di una stessa categoria di lavoratori e perché, comunque, non si è ancora provveduto a soddisfare le legittime attese del personale dipendente dall'ex-EAM.

(4-20925)

CIAMPAGLIA. — *Al Ministro per la riforma della pubblica amministrazione e al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quali orientamenti abbia il Governo in ordine al riassetto delle carriere dei dipendenti del Ministero delle finanze per quanto attiene:

1) alle possibilità di avanzamento dei direttori di sezioni, ex direttori di seconda classe, tali prima dell'applicazione del detto riassetto;

2) alla sistemazione del troncone della carriera speciale di concetto che, com'è noto, diventava dall'ex grado 8° in poi carriera direttiva e le cui funzioni sono state già riconosciute prevalentemente direttive in sede di valutazione tecnica;

3) al riconoscimento dei requisiti posseduti dagli appartenenti alle carriere inferiori

che potrebbero essere chiamati con apposite norme transitorie a ricoprire i posti resisi vacanti nei ruoli delle carriere superiori.

In particolare, tenuto conto dell'agitazione in corso dei funzionari doganali della ex carriera di concetto speciale e della indubbia legittimità della loro aspettativa di diritto, interroga i Ministri competenti per sapere quali siano in concreto i provvedimenti che il Governo intende adottare per sanare, con l'inquadramento dei funzionari interessati nel ruolo della carriera direttiva ordinaria, la palese lacuna che nel settore finanziario - ruolo provinciale delle dogane - presenta il riassetto delle carriere statali.

(4-20926)

BOLDRIN, GRASSI BERTAZZI, CARENINI, NANNINI, CRISTOFORI, MAGGIONI, AMADEO, CORA, TARABINI, VAGHI, SANGALLI, FELICI, HELFER, VALEGGIANI, CARTA, BIMA, CERUTI, PAVONE e LUCCHESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere i motivi per i quali l'ente di Stato della RAI-TV, venendo meno al principio fondamentale della obiettività, nel dare la cronaca della manifestazione antifascista di Roma, non ha comunicato ai telespettatori italiani la non adesione motivata della Federazione italiana volontari della libertà e delle Associazioni partigiane che ad essa aderiscono, che contano oltre 80 mila partigiani iscritti e 168 medaglie d'oro;

per sapere se risponde a verità che i dirigenti della RAI-TV erano in possesso della mattinata di sabato 27 novembre 1971 dell'ordine del giorno votato all'unanimità dalla Giunta esecutiva della stessa Federazione, nel quale documento si riaffermava la propria intransigenza antifascista e la volontà libertaria e democratica di lotta al comunismo;

se è a conoscenza che alcuni partiti come la Democrazia cristiana proprio per il suo principio politico democratico ed antitotalitario non a senso unico, annunciati dalla RAI-TV come aderenti alla manifestazione, questa adesione mai hanno data attraverso i loro organi ufficiali e competenti;

per conoscere, altresì, se organi od enti pubblici abbiano provveduto o provvederanno alla ingente spesa sostenuta per organizzare la manifestazione;

chiedono infine, per i sopraesposti fatti, così gravi e lesivi sul piano morale e politico della garanzia delle libertà democratiche, quali provvedimenti urgenti intende adottare.

(4-20927)

FIORET, CARRA E PISONI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere per quali motivi il Governo — visto il preciso dettato legislativo contenuto nell'articolo 1 della legge 13 agosto 1969, n. 617 — non ha allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, la prescritta relazione sull'andamento dell'Ente acque-dotti siciliani.

In particolare, gli interroganti chiedono, nel caso in cui l'ente non abbia trasmesso la relazione contenente un piano di risanamento della gestione entro il 1973, previsto dal terzo comma dell'articolo 1 della citata legge, se il Ministero non ritenga di sospendere la erogazione del contributo straordinario annuo fino all'avvenuta acquisizione della prova documentale di una inversione di tendenza circa i criteri che hanno, nel passato, ispirato la gestione amministrativa dell'ente acquedotti siciliani. (4-20928)

LEVI ARIAN GIORGINA E CANESTRI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quale orientamento intenda seguire nella attribuzione di punteggio ai fini dell'impiego nei doposcuola, nelle attività integrative, nella scuola a pieno tempo, negli insegnamenti speciali o in altri analoghi ai diplomati della scuola speciale di ricerca e di applicazione per la formazione di educatori di comunità normali e speciali, istituita con decreto presidenziale del 23 settembre 1969, n. 1326 presso la facoltà di magistero della università degli studi di Roma, al fine di collocare l'educatore diplomato accanto agli altri colleghi con pari livello e istruzione universitaria, in considerazione del valore elevato del programma di studi sia del biennio sia del triennio della suddetta scuola e del fatto che attualmente viene concesso il punteggio di due punti per la frequenza persino di brevissimi corsi, assai impropriamente chiamati di formazione, privi di serietà scientifica, spesso promossi da enti privati o clientelari. (4-20929)

ORLANDI. — *Al Governo.* — Per conoscere quali sono le ragioni per cui non ha potuto assumere le iniziative invocate con la petizione n. 1, presentata dal signor Vincenzo Tangaro, che chiede ulteriori provvedimenti di pensione a favore dei dipendenti statali perseguitati dal fascismo e con la petizione n. 7, presentata dal signor Tombaresi, che chiede un provvedimento di revisione sulla

epurazione; petizioni che la Camera, approvando la proposta unanime della Commissione affari costituzionali, ha trasmesso al Governo nella seduta del 19 giugno 1969, ai sensi dell'articolo 109 del regolamento. (4-20930)

MONACO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare in conseguenza di quanto accaduto il giorno 30 novembre 1971 avanti ai cancelli di ingresso dello stabilimento FATME nella via Anagnina in Roma.

Durante una sospensione del lavoro decisa da alcune organizzazioni sindacali, alle ore 8,30 antimeridiane l'impiegato Giancarlo Pesapane, rappresentante sindacale aziendale della FAILM-CISAL, al quale veniva con la violenza impedito l'ingresso nella fabbrica, è stato, in presenza di un funzionario di pubblica sicurezza e di alcuni agenti, selvaggiamente aggredito, malmenato, colpito con corpi contundenti e ridotto in condizioni da dover essere ricoverato in ospedale con echimosi e contusioni al viso, alle spalle e all'inguine.

L'interrogante fa rilevare che il predetto funzionario oltre a non essere tempestivamente intervenuto per impedire il « pestaggio », non ha nemmeno provveduto ad accertare l'identità degli aggressori, tanto che ha chiesto all'aggredito se ne aveva riconosciuto qualcuno e se era in grado di fornirgliene le generalità. (4-20931)

TEMPIA VALENTA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se è a conoscenza dei gravi inconvenienti che si verificano periodicamente nel servizio postale nel comune di Strona (Vercelli) e nei numerosi altri comuni della Vallestrona, in quanto molte volte la posta non arriva a causa di rotture dell'unico mezzo disponibile (un autocarro molto deteriorato) o perché si ammala l'autista.

Per chiedere quali misure intenda prendere per eliminare questi inconvenienti, dotando il servizio del personale e dei mezzi sufficienti. (4-20932)

TRIPODI GIROLAMO E FIUMANÒ. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere le ragioni per cui la Cassa per il mezzogiorno dopo aver appaltato i lavori sin dal mese di luglio della rete idri-

ca e fognante del comune di Pazzano (Reggio Calabria) per l'importo di lire 224.500.000, l'ufficio SAF della Cassa stessa non ha provveduto a fornire i tubi necessari e di conseguenza ha impedito l'inizio dei lavori, determinando grave ritardo nella realizzazione di un'opera tanto indispensabile e rendendo vane le speranze degli operai disoccupati di trovare una temporanea occupazione.

Di fronte alle negative conseguenze provocate per responsabilità della Cassa gli interroganti chiedono di conoscere quali misure intenda predisporre per dare immediato inizio ai lavori onde garantire la realizzazione dell'opera e quindi di non rendere completamente vane, com'è avvenuto per i finanziamenti promessi dalla legge speciale per la sistemazione idraulico-forestale, le attese di lavoro da parte dei disoccupati. (4-20933)

TRIPODI GIROLAMO E FIUMANÒ. — *Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e delle partecipazioni statali.* — Per sapere se siano a conoscenza delle generali proteste che la popolazione di Plati (Reggio Calabria) eleva da diversi anni contro il cattivo funzionamento dei televisori, dovuto alla mancata captazione dei programmi del secondo canale e della discontinuità dei programmi del primo canale, che spesso rimane inoperante per diversi giorni.

Gli utenti giustamente rilevano che pur pagando i canoni di abbonamento nella stessa misura degli altri cittadini italiani, per responsabilità dell'Ente televisivo, non possono usufruire dell'unico mezzo ricreativo e culturale che tale centro potrebbe avere, trattandosi di un abitato montano che ha subito le conseguenze di una politica errata nei confronti della montagna e del Mezzogiorno.

Pertanto, al fine di venire incontro alla legittima attesa dei cittadini, gli interroganti chiedono di conoscere quali misure intendano mettere in atto per rendere accessibili a quelle popolazioni tutti i programmi televisivi.

(4-20934)

TRIPODI GIROLAMO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se e quando saranno adottati i regolari provvedimenti per la concessione delle benemeritenze dell'ordine di Vittorio Veneto agli ex combattenti della guerra 1915-1918:

Cormaci Antonino, nato il 23 dicembre 1886, domiciliato a Reggio Calabria;

Romeo Domenico, nato il 12 ottobre 1896, domiciliato a Siderno (Reggio Calabria);

Francone Michelangelo, domiciliato a Polistena (Reggio Calabria);

Lopresti Alfonso, domiciliato a Bartolomeo al Mare;

Savoca Carmelo, nato l'8 febbraio 1898, domiciliato a Sant'Eufemia di Aspromonte (Reggio Calabria);

Spanò Diego, nato il 14 febbraio 1898, domiciliato a Sant'Eufemia di Aspromonte (Reggio Calabria);

Galatà Michele, nato il 2 agosto 1899, domiciliato a Polistena (Reggio Calabria).

L'interrogante fa presente che l'assegno vitalizio potrà venire incontro alle grandi necessità degli elencati ex combattenti trattandosi di cittadini in condizioni economiche estremamente disagiate. (4-20935)

TRIPODI GIROLAMO E FIUMANÒ. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, del lavoro e previdenza sociale, dell'interno e della marina mercantile.* — Per conoscere:

1) se siano informati della lotta in corso, dei lavoratori e delle popolazioni di Motta San Giovanni e di altri centri limitrofi per protestare legittimamente contro il gravissimo licenziamento, avvenuto giorni or sono, di tutti gli operai (oltre 50) addetti alla cava di Capo d'Armi, dipendente della Industria estrattiva materiali lapidei il cui titolare è il signor Loganà Filippo. Il preoccupante provvedimento è stato determinato dal mancato rinnovo della licenza di brillamento mine, per cui la cava in attività dal 1908 dovrebbe essere chiusa;

2) se siano a conoscenza che i motivi dell'assurda decisione antisociale e antieconomica è dovuta a problemi inerenti alla difesa dell'incolumità pubblica, con particolare riferimento alle persone che lavorano nel ristorante del signor Mangeruca, sorto in contrasto con la vigente legislazione sulla vicina spiaggia di proprietà del demanio marittimo e vicino alla ferrovia Reggio Calabria-Metaponto;

3) in base a quale disposizione è stata permessa la costruzione del fabbricato adibito a ristorante, quando è a tutti noto che sulle spiagge possono essere soltanto impiantate attrezzature smontabili e di breve durata;

4) come giustificano la fine di un'attività economica con il licenziamento di un considerevole numero di operai, in una provincia come quella di Reggio Calabria dove la situazione caratterizzata dall'emigrazione e dalla disoccupazione è divenuta più allarmante.

te e pericolosa, per cui la chiusura della cava mette sul lastrico della miseria oltre cinquanta famiglie e rende più critica la già difficile economia della zona;

5) se di fronte alla gravissima situazione non ritengano opportuno predisporre ogni provvedimento diretto sia a sollecitare il corpo delle miniere del compartimento di Napoli a rinnovare il parere favorevole e gli altri organi competenti a rinnovare la licenza di brillamento mine, al fine di garantire il lavoro agli operai licenziati e ad attenuare la sfiducia esistente nelle popolazioni strumentalizzate dalle forze nemiche della democrazia.

(4-20936)

TRIPODI GIROLAMO E FIUMANÒ. — *Al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere:

1) le ragioni per le quali sono stati spesi da circa 4 mesi i lavori di ripristino della strada statale n. 112 la cui interruzione dei lavori stessi non solo potrebbe rendere inutile le opere parzialmente realizzate per la minaccia di grosse frane che potranno cadere, aggrava in modo più preoccupante la situazione occupazionale dei lavoratori di Plati della provincia di Reggio Calabria;

2) quali misure urgenti intendono adottare per riprendere i lavori iniziati da circa 20 anni e mai portati a compimento perché con gli interventi a singhiozzo bisogna riprendere da capo poiché le opere precedentemente realizzate vengono cancellate o danneggiate dalle piogge e dalle frane, dato che interventi in direzione della sistemazione idraulica-forestale sono stati saltuari e insufficienti.

(4-20937)

D'AURIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se e come intende intervenire nei confronti del signor Giuseppe Violante, titolare della camiceria Helios sita sulla provinciale Taverna del Bravo-Frattamaggiore nel napoletano che, da 15 giorni ha sospeso le attività, « pregando » i 35 suoi dipendenti, nella stragrande maggioranza ragazze, di « aspettare » al fine di poter decidere se continuare o non continuare la propria attività produttiva;

per sapere, in particolare, in che modo s'intende intervenire per assicurare che i dipendenti della detta camiceria Helios non siano defraudati dei loro diritti in considerazione

del fatto che, a quanto pare, non sono stati pagati da anni i contributi assicurativi e previdenziali per cui non raramente è capitato che, quando un dipendente si è ammalato, non ha avuto l'assistenza dall'INAM e, soprattutto, non ha percepito quanto gli spettava per il periodo di malattia, senza considerare che vi sono « apprendiste » con una età che arriva fino ai 40 anni e che, fino a qualche settimana addietro, si è lavorato facendo, ogni giorno, dalle 70 alle 100 ore di straordinario, senza che fosse chiesta ed ottenuta la prescritta autorizzazione;

per sapere, infine, come si conciliano tante e tali gravi inosservanze di leggi e delle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro da parte del titolare della camiceria in questione che pure si è avvalso largamente di contributi e di finanziamenti pubblici per la costruzione dello stabilimento.

(4-20938)

D'AURIA E DAMICO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere i motivi per i quali all'ex caporal maggiore, Cervi Carlo, nato a Burgonti, distretto militare di Pavia, il 24 febbraio 1890 e domiciliato a La Loggia in provincia di Torino, in Via Manzoni, 15 non ancora sono stati concessi riconoscimenti e benefici previsti dalla legge 18 marzo 1968, n. 263, in favore degli ex combattenti delle guerre 1914-18 e precedenti;

è da tener presente che il Cervi è stato arruolato nel 1911 ed incorporato nel 7° reggimento artiglieria di Fortezza Alessandria ed avviato in Cirenaica dove ha combattuto fino alla fine della guerra e congedato il 1° febbraio 1913; per tutto il periodo in questione ha fatto parte della batteria comandata dal capitano Conte Balbo di Vinadio; nel 1915, è rientrato dall'Argentina, dove si era recato per trovare lavoro, a seguito del manifesto fatto affiggere dal Console di Rosario di Santafé e si è presentato, col congedo in mano, al « suo » 7° reggimento artiglieria di Fortezza; nel marzo 1916, facente parte della 104ª batteria, comandata dal capitano Coggiola e dai tenenti Spelta, Isotta e Daneri ha combattuto sul Monte Corrado fino alla « presa » di Gorizia e poi sul Carso, nella zona di Monfalcone e nel corso della ritirata di Caporetto; dopo due mesi, a Modena, si è formata un'altra batteria, la 431ª, comandata dal Conte Negri di Cittadella e, incorporato in questa, il Cervi, ha operato in Valtellina e sulle alture di Borno ed a Monte Cavallo dove il capitano, comandante la batteria, lo propose per la croce di guerra al valore, per poi passare in

Val Camonica fino al 4 novembre 1918 ed al congedo, avvenuto il 7 agosto 1919;

è da tener presente inoltre, che il Cervi non ha mai ricevuto né la croce di guerra, né il congedo e né la medaglia commemorativa e che alla domanda, inoltrata per avere quanto prevede la citata legge n. 263 del 1968, ha accluso la copia dell'atto di concessione della medaglia commemorativa della guerra italo-turca, la ricevuta della polizza di 500 lire, che aveva fatto intestare ai suoi genitori, prevedendo di poter essere ucciso in combattimento, che erano le uniche cose che possedeva;

per sapere, inoltre, quanti ex combattenti delle guerre 1914-18 e precedenti stanno nelle identiche condizioni del Cervi e se ritiene umano e civile il dover costringere i tanti che, come il Cervi, devono vedersi sottoposti ad un barbaro stillicidio ed eventualmente vederlo poi concludere con la negazione di un loro diritto che, oltretutto, sarebbe una bestemmia ed una beffa nel contempo.

(4-20939)

TANI, COLAJANNI, TOGNONI, BONIFAZI, GUERRINI RODOLFO E GIOVANNINI. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali, dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se sono a conoscenza del rinnovato e giustificato stato di agitazione dei lavoratori cappellai di Montevarchi (Arezzo) in relazione alle ultime fasi dell'annosa vertenza, e per sapere —

considerato che a seguito della dura e lunga lotta dei lavoratori dei cappellifici CIR e La Familiare, sostenuti unitariamente dalle organizzazioni sindacali, dalle forze politiche, dall'amministrazione comunale, è stata decisa la costituzione di una nuova società a totale partecipazione della finanziaria GEPI per mettere fine alla situazione di crisi provocata dalla fallimentare gestione privata delle aziende, beneficiarie, senza alcun controllo, di crediti agevolati per un miliardo con il solo risultato di aver provocato la riduzione, nel trascorso decennio, di mille occupati;

di fronte alle risposte evasive e riduttive nel campo di azione nonché ai tempi lunghi dei nuovi investimenti prospettati dai dirigenti della nuova società, tanto più ingiustificati essendo note le commesse pervenute e le favorevoli prospettive aperte da nuovi mercati dell'est europeo;

in presenza di 105 lavoratori del CIR ancora disoccupati e da mesi senza più al-

cuna indennità né assistenza, della mancata emissione del decreto che consenta il pensionamento anticipato per i lavoratori più anziani, della minacciata decurtazione delle liquidazioni ai dipendenti de La Familiare e della precarietà ai fini dell'occupazione dei due più piccoli cappellifici Camiciotti e Toscano; —

se non ritengano di dover operare decisamente per far sì che i programmi della nuova società corrispondano ai precisi impegni assunti dal Governo di intervento nello intero settore del cappello e alle direttive di attuazione della legge n. 184, riconfermate dalle ultime decisioni del CIPE, per il mantenimento e l'incremento dell'occupazione.

Gli interroganti chiedono altresì di conoscere quali misure urgenti intendano prendere per assicurare in tempi brevi l'occupazione dei 105 disoccupati del CIR, l'approvazione del decreto per il pre-pensionamento e per garantire tutti i diritti e le competenze maturate dai lavoratori de La Familiare, in modo soprattutto di dimostrare con i fatti il ruolo determinante che la nuova società, a totale partecipazione pubblica, deve assumere per il superamento della drammatica condizione economica e sociale di Montevarchi e del Valdarno. (4-20940)

ALINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — a conoscenza:

a) che la ditta Miles di Roma, appaltatrice del servizio di pulizia presso l'Ispettorato delle esattorie e tesorerie e ricevitorie gestite dal Monte dei Paschi ha disposto nei giorni scorsi il trasferimento di quattro sue dipendenti;

b) che le quattro lavoratrici colpite dal provvedimento erano state tra le più impegnate in recenti azioni sindacali tendenti ad ottenere l'applicazione del contratto di lavoro;

c) che l'anzianità media di tali lavoratori è di circa dieci anni;

d) che il cosiddetto « turno avvicendato », cui si richiama la ditta Miles nelle lettere di trasferimento, non è mai stato applicato finora; —

se non ritenga di dover intervenire per far rientrare un provvedimento chiaramente inteso a colpire lavoratori e lavoratrici colpevoli agli occhi della direzione del Monte dei Paschi e della ditta Miles, di aver esercitato diritti sindacali sanciti e garantiti dalla Costituzione repubblicana e dallo statuto dei diritti dei lavoratori. (4-20941)

PAZZAGLIA. — *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.* — Per conoscere:

secondo quali criteri siano stati assegnati ad Osini (Nuoro) i lotti di aree fabbricabili da utilizzare per la riedificazione di abitazioni, e per quali motivi al sindaco, ai consiglieri comunali ed ai loro parenti siano stati già assegnati lotti, fra i più ambiti, mentre metà circa degli aventi diritto non ha ancora ottenuto alcuna assegnazione;

se non ritengano che regole di costume — certamente, da tempo, obliate — avrebbero dovuto suggerire che essi dovessero essere preceduti, nelle assegnazioni, da tutti gli amministratori;

secondo quali criteri ed in virtù di quali poteri siano state effettuate da amministratori civici di Osini, assegnazioni di alloggi in periodo precedente alle ultime elezioni amministrative, seppure la consegna e il provvedimento formale sono avvenuti in data successiva;

se non ritengano che sia incompatibile con la carica di assessore comunale del comune di Osini la qualità di fornitore di materiali per edilizia e, in particolare, di cemento al comune stesso ed estremamente grave che le forniture non siano state conferite in relazione a regolare gara di appalto;

se non ritengano, in ogni caso, di disporre una urgente e seria indagine a mezzo del prefetto e dell'ufficio del genio civile di Nuoro per accertare se i fatti di cui sopra rispondano a verità, se gli atti dell'amministrazione siano stati sottoposti agli organi di controllo, il perché non abbiano dato luogo a rilievi, chi abbia « coperto » tali fatti e perché, nel caso si siano effettivamente verificati, vengano poi adottati i provvedimenti conseguenti a tale intollerabile modo di amministrare. (4-20942)

BRESSANI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se è a conoscenza di quale sia l'ammontare del fabbisogno finanziario necessario all'ONAIIRC al fine di ottemperare all'obbligo previsto dall'articolo 12 della legge 19 luglio 1971, n. 565, in virtù del quale l'ONAIIRC stesso è tenuto a riconoscere, a partire dal 1° gennaio 1972, al personale dipendente, « il trattamento giuridico ed economico del personale dello Stato che eserciti corrispondenti ed analoghe funzioni e mansioni ».

L'interrogante chiede di sapere, di conseguenza, come si intende provvedere, in rela-

zione al disposto dell'articolo 3, lettera a), della legge stessa, per assicurare le nuove maggiori entrate all'ente in questione.

(4-20943)

DELLA BRIOTTA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere quali provvedimenti sono allo studio per la soluzione dell'assillante problema dei lavoratori danneggiati in ogni tempo nel lavoro per motivi politici ancora in sofferenza, atteso che la Camera dei deputati, con voto unanime, ha deliberato, fin dalla seduta del 19 giugno 1969, di prendere in considerazione le petizioni popolari n. 1 (Tangaro) e n. 7 (Tombaresi), presentate a norma dell'articolo 50 della Costituzione e di inviarle al Governo per provvedimenti che sono di sua competenza.

Rendono urgente i provvedimenti, oltre ragioni di carattere morale, la considerazione che gli interessati sono vecchi lavoratori generalmente privi di altre fonti di reddito. Un ulteriore ritardo nel riconoscimento di tali diritti rischierebbe inoltre di rendere inutile qualsiasi provvidenza. (4-20944)

NAPOLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se non ritiene che la gestione straordinaria del Consorzio « Valle Lao », con sede in Scalea (Cosenza), sia durata troppo a lungo e per sapere se non crede di dover intervenire per normalizzare la situazione del Consorzio stesso. (4-20945)

TOCCO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se gli sia nota la pessima condizione in cui trovasi la statale n. 388 che collega Oristano (Cagliari) con il Mandrolisai, e che in condizioni pressoché disastrose è soprattutto il tratto che da Oristano porta a Simaxis.

Per sapere infine se il Ministro non creda opportuno interessare al problema il compartimento dell'ANAS competente al fine di porre rimedio al problema col rifacimento del manto stradale in questione. (4-20946)

TOCCO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se gli sia noto che senza valide ragioni fu a suo tempo abolito a Lanusei (Nuoro) l'ufficio della motorizzazione civile, per trasferirlo a Tortolì e successivamente a Nuoro, con la conseguenza che tutti i proprietari di autocarri, e in genere tutti i cittadini interessati all'ufficio in questione,

hanno sopportato e sopportano da questa affrettata misura notevoli danni.

Recarsi a Nuoro costituisce infatti per gli abitanti dell'Ogliastra in genere, di Lanusei in particolare, una grave perdita di tempo e per le notevoli distanze e per la facilità con la quale le strade interessate, troppo spesso vengono interrotte dal maltempo o dalle nevicate.

Ciò chiarito, l'interrogante chiede di sapere se il Ministro non ritenga, previa una accurata ispezione che non potrà che confermare l'urgenza e la giustezza della richiesta, disporre la istituzione a Lanusei, capoluogo dell'Ogliastra, di un ufficio staccato della motorizzazione civile divenuta una sentita esigenza delle vaste categorie interessate.

(4-20947)

GIRAUDI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che presso i competenti uffici di codesto dicastero sono giacenti numerosi ricorsi avverso la mancata iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti e che molti di essi risalgono al 1966-67 — a quali strumenti gli interessati possano ricorrere allo scopo di ottenere una risposta legittimamente attesa e quali provvedimenti intenda prendere al fine di definire le pratiche pendenti a soddisfazione di un diritto difficilmente contestabile specie in regime democratico.

(4-20948)

TOCCO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere, riferendosi ad altre interrogazioni sullo stesso argomento rimaste senza risposta, se gli sia noto che le condizioni del tratto Calangianus-Sant'Antonio della statale n. 427 sono ormai divenute tali per cui resta solo da chiudere al traffico il tratto in questione, divenuto non solo intransitabile, ma perfino pericoloso per gli automobilisti che vi si avventurano.

È noto che nel corso della stagione estiva, non poche auto italiane e straniere, a causa delle pessime condizioni dell'arteria, giunti al tratto in questione (chilometro 17) sono tornate al punto di partenza ed hanno aggirato l'ostacolo percorrendo altre strade e facendo lunghi giri per raggiungere la propria destinazione.

D'altro canto, il perdurare di tale insostenibile situazione, danneggia la già insostenibile situazione economica della zona; i collegamenti tra la bassa e l'alta Gallura sono diventati sempre più difficili; la popolazione

di Sant'Antonio si sente emarginata dal processo di benessere economico e sociale per cui il malcontento popolare per una questione che dura dal 1964 ha raggiunto limiti incontenibili.

Tutto ciò chiarito l'interrogante chiede infine di sapere se il Ministro non creda di dovere una volta per sempre interessare al problema l'ANAS onde il compartimento interessato si decida finalmente a risolvere un problema che ha ignorato per troppo tempo.

(4-20949)

TOCCO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — facendo anche riferimento ad altra analoga interrogazione — se gli siano note le vivaci, clamorose e legittime proteste degli abitanti di Gavoi (Nuoro) per la mancata ricezione delle trasmissioni del secondo canale TV.

Per sapere se gli sia noto che il problema ha addirittura trovato posto nel consiglio comunale di quella cittadina che ha stigmatizzato il fatto che, da oltre 10 anni, si attende l'installazione di un ripetitore e che non si è avuta la pur minima assicurazione da parte dei competenti organi, mettendo a fuoco il fatto che tutti gli utenti, di fronte a tale incredibile incuria, sono oggi decisi a versare solo metà del canone di abbonamento poiché usufruiscono del servizio solo per metà delle trasmissioni.

Per sapere infine, ciò chiarito, che cosa il Ministro intenda fare per risolvere un problema che, in verità, avrebbe dovuto essere risolto da parecchi anni.

(4-20950)

TOCCO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se gli sia noto il grande numero di incidenti mortali che funestano la strada Sassari-Alghero, alcuni tratti della quale sono addirittura tristemente famosi, come quello che immette sul Rio Mannu, a la Landrigga, la pericolosissima curva di Monte Oro, od il pericolosissimo e troppo congestionato tratto terminale della strada alle porte di Sassari.

Si aggiunge a ciò il fatto che questa situazione precaria in condizioni normali di traffico, diventa senz'altro preoccupante durante la stagione estiva per la presenza nella zona di non pochi turisti, come è universalmente noto, cui, nelle giornate festive, si aggiunge il turismo interno con conseguenze che minacciano di diventare estremamente pericolose.

Tutto ciò premesso, e aggiunta la considerazione non certo ultima che il traffico locale tra Alghero e Sassari è già di per sé ormai superiore a quello che la strada attuale può sopportare, l'interrogante chiede infine di sapere se il Ministro dei lavori pubblici non creda opportuno dare incarico al corrispondente compartimento ANAS di predisporre un progetto esecutivo per la trasformazione della strada in questione in autostrada, così come il traffico oggi domanda, inserendone la realizzazione nel prossimo programma finanziario. (4-20951)

TOCCO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quanto risponda al vero che mille miliardi della CEE, a disposizione dell'agricoltura italiana, sarebbero inutilizzati perché non sarebbero ancora state emanate le necessarie leggi da parte del Governo italiano.

Per sapere, se, ciò rispondendo al vero, il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro dell'agricoltura non siano dell'avviso che si aggravino ancor più le condizioni già gravissime della nostra agricoltura, impossibilitata anche da questa carenza legislativa, a recepire gli indirizzi di politica comunitaria, nel settore delle strutture, e ad inserirsi in termini di competitività con quella di altri paesi *partners* europei.

Per sapere infine, nel caso che rispondesse al vero la denunciata carenza, se non credano provvedere a colmarla con le necessarie urgenti iniziative. (4-20952)

PICCINELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza che a Grosseto — in via Ugo Bassi — esiste uno stabile dell'Istituto autonomo delle case popolari nel quale sono ancora visibili le tracce dell'alluvione che colpì la città il 4 novembre 1966.

Per conoscere, quindi, se non ritenga opportuno intervenire per rimuovere le difficoltà burocratiche che impediscono l'inizio delle indispensabili opere di ripristino, soprattutto in considerazione del grave stato di disagio, ormai non più giustificabile, in cui si trovano le famiglie abitanti nello stabile in questione. (4-20953)

FLAMIGNI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e della sanità.* — Per conoscere, facendo seguito alla risposta ad una precedente interrogazione, quali provvedimenti hanno adottato per superare le difficoltà tecniche inerenti alla produzione di una sostanza che rilevi la presenza di zucchero e altri prodotti usati per la sofisticazione dei mosti e dei vini, richiesta avanzata anche dai sindaci dei comuni della provincia e dall'unanime voto espresso dall'assemblea della camera di commercio di Forlì il 14 aprile 1971.

L'interrogante precisa che ciò riveste carattere d'urgenza in quanto la sofisticazione ha fortemente danneggiato la commercializzazione del vino romagnolo nei mercati nazionali e internazionali. (4-20954)

FLAMIGNI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere i motivi per i quali non ha ancora aderito alla richiesta dei tre sindacati dei metalmeccanici e telefonici per l'esame dei seguenti punti:

assunzione ed esecuzione da parte della società SIP di tutti i lavoratori inerenti lo sviluppo del settore telefonico;

assorbimento da parte della SIP di lavoratori che attualmente sono alle dipendenze di ditte private che operano nel settore;

garanzia del trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti telefonici;

abolizione di ogni forma di appalto e di subappalto;

per conoscere quali sono i suoi intendimenti in ordine alla soluzione di tali problemi. (4-20955)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere:

se siano informati che il 22 settembre 1971 il consiglio di amministrazione dell'ENEL avrebbe adottato la decisione di chiudere le miniere di carbone del Sulcis con la motivazione di un eccessivo costo di estrazione del carbone in relazione alle possibilità di utilizzazione nella produzione di energia elettrica;

se non ritengano che il provvedimento di cui sopra contrasti non soltanto con gli interessi della zona, ma soprattutto con le ragioni che furono addotte per il trasferimento dei permessi minerari dalla Carbosarda all'ENEL ed in relazione alle quali si sarebbe dovuto provvedere, da parte del nuovo concessionario, alla esecuzione di lavori diretti alla riduzione dei costi di estrazione e, conseguentemente, allo sviluppo della attività mineraria;

se non ritengano infine, di fronte alla evidente volontà dell'ENEL di non adempiere agli obblighi da esso assunti all'atto della acquisizione delle concessioni, di intervenire affinché i programmi di sfruttamento e di potenziamento delle miniere, a suo tempo predisposti, vengano rispettati e venga quindi revocato il citato provvedimento del 22 settembre 1971.

(3-05566)

« PAZZAGLIA ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale, sulla grave crisi che perdura nei cappellifici di Montevarchi e alla quale dopo mesi non si è saputo e voluto portare alcun rimedio efficace e soluzione organica.

« Infatti la GEPI non ha dato garanzie sugli organici e sull'assorbimento dei disoccupati; il curatore fallimentare della Familiare dichiara di poter liquidare solo il 30 per cento delle spettanze operaie; alla Toscana solo ripetute agitazioni strappano con ritardi il pagamento dei salari; alla Camiciotti inspiegabilmente si prepara la liquidazione totale dell'attività.

« Gli interroganti, mentre esprimono viva deplorazione per il ritardo e il vuoto della azione governativa, sollecitano le seguenti misure urgenti:

1) un intervento della GEPI rapido e adeguato ai problemi della occupazione a Montevarchi;

2) che sia garantita la piena liquidazione dei diritti dei lavoratori della Familiare;

3) che sia impedita la chiusura della Camiciotti;

4) che siano chiarite le reali prospettive della Toscana;

5) l'immediata emissione del decreto per il pre-pensionamento in base alla legge n. 1115. Si ritiene inoltre necessario un incontro urgente tra i rappresentanti del Governo, i parlamentari, le organizzazioni sindacali, l'amministrazione comunale di Montevarchi.

(3-05567) « LIBERTINI, ZUCCHINI, ALINI, AMODEI, GRANZOTTO, CANESTRI, CARRARA SUTOUR ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri della sanità e di grazia e giustizia, a proposito dei gravi maltrattamenti inflitti ai minori ricoverati a Villa Azzurra, in Torino. Contro 27 infermieri è stato iniziato per queste ragioni un procedimento penale. Ma non si può consentire che siano colpiti soltanto i lavoratori subordinati, mentre rimangono intangibili i maggiori responsabili, ed è inaccettabile che si riproducano ai danni dei minori (subnormali gravi) le stesse condizioni che hanno condotto ai vergognosi fatti di Villa Azzurra.

« Gli interroganti pertanto chiedono che vengano precisate, e nel caso punite, le responsabilità ben più gravi e specifiche dei medici e del direttore di Villa Azzurra; del direttore sanitario degli O.P. professore De Caro e della ex presidentessa Vietti sotto la cui responsabilità è perdurata una situazione vergognosa e assurda; dell'ONMI, della prefettura, del medico provinciale, del giudice tutelare per non avere esercitato i controlli cui per legge sono tenuti.

« Inoltre si pongono in rilievo le gravissime responsabilità dell'Amministrazione provinciale di Torino che pur pagando rette cospicue non ha mai controllato i servizi, e che continua ad agire in questo campo con acquisti di stabili inidonei e senza predisporre i necessari interventi organici.

(3-05568) « LIBERTINI, CECATI, AMODEI, CANESTRI, CARRARA SUTOUR, MAZZOLA ».

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° DICEMBRE 1971

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri delle partecipazioni statali e dell'industria, commercio e artigianato, per conoscere se corrisponde al vero che è in fase di avanzata progettazione, una nuova concentrazione di aziende facenti capo al gruppo Finmeccanica, nel cui ambito dovrebbe trovare una diversa strutturazione e collocazione anche la società anonima " Nuova utensileria italiana " di Genova.

« L'interrogante chiede se questa " concentrazione " non preluda, com'è purtroppo altre volte accaduto, ad un nuovo attentato all'economia, alla produttività, a livello di occupazione delle industrie genovesi, troppe volte coinvolte in operazioni risoltesi in esodi, in ridimensionamenti, in mortificazioni gravemente dannose per l'economia della città di Genova e dell'intera regione.

« L'interrogante intende conoscere quale sia l'attuale realtà della situazione in ordine alle operazioni, al fine di rendere edotta la pubblica opinione su iniziative che potrebbero, se non precisate, determinare notevole allarme e reazioni non facilmente controllabili per il paventato nuovo colpo inferto alla economia cittadina.

(3-05569)

« BIONDI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri della sanità, del lavoro e previdenza sociale e del tesoro, per sapere - a conoscenza del gravissimo stato di crisi finanziaria in cui versano i circa 1.100 ospedali italiani, che, nonostante l'intervento che si dichiarava risanatore disposto con il " decretone " del 1970, vantano, secondo quanto denunciato dalla FIARO, 700 miliardi di crediti nei confronti di istituti mutualistici e comuni - se il Governo non intenda provvedere urgentemente con i mezzi più idonei, e attraverso l'opportuno intervento delle Regioni, per consentire agli ospedali il superamento del gravissimo stato di crisi finanziaria;

se non ritenga di intervenire adeguatamente nei confronti di quegli enti mutualistici che, nonostante la preannunciata riforma sanitaria, continuano a costruire grandiose sedi, a creare poliambulatori alla porta degli ospedali, a bandire concorsi per centinaia di posti, ignorando o quanto meno sottovalutando i gravi problemi in cui si dibat-

tono gli ospedali, con conseguenze negative, sugli assistiti e sui lavoratori ospedalieri.

« Se non creda infine il Governo che il perdurante ristagno della elaborazione e del varo della riforma sanitaria sia all'origine della paralizzante crisi degli ospedali italiani.

(3-05570) « LATTANZI, PIGNI, ALINI, CECATI, BOIARDI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri degli affari esteri e del lavoro e previdenza sociale, per sapere se il Governo sia a conoscenza del grave stato di disagio in cui versano i numerosi lavoratori italiani all'estero i quali, per mancanza di apposite convenzioni tra l'Italia e gli Stati nei quali si sono recati per ragioni di lavoro, si trovano nella impossibilità di far ricongiungere le posizioni assicurative per essi costituite in Italia e in altri paesi e non riescono, dopo decenni di lavoro, a conseguire il diritto alla pensione o conseguino una pensione che non riflette l'intero periodo di lavoro effettuato e non possono godere dell'indennità di disoccupazione e della assistenza malattie al loro rientro in patria e neppure possono fare godere degli assegni familiari e dell'assistenza di malattia i familiari non espatriati assieme a loro.

« L'interrogante chiede pertanto di sapere quali iniziative abbia preso o intenda prendere il Governo italiano per avviare con tutti gli Stati esteri presso i quali i lavoratori italiani si recano, sia alle dipendenze di società con capitale misto italiano e straniero per la esecuzione di grandi opere pubbliche (dighe, strade) o per ricerche petrolifere nell'interesse generale dello Stato in cui vengono eseguite, sia come personale dell'aviazione civile o come lavoratori dello spettacolo allo scopo di realizzare opportune convenzioni, a condizioni di reciprocità, per particolari categorie.

« Da ultimo l'interrogante chiede di conoscere se risponda a verità la notizia di una azione diplomatica intrapresa fin dal 1968 verso alcuni Stati esteri e soprattutto con gli Stati Uniti d'America, con l'India e con il Giappone al fine di stipulare convenzioni per particolari categorie ed in special modo per la categoria del personale dell'aviazione civile, quale sia l'esito di una tale azione e quali provvedimenti i Ministeri competenti intendano adottare o quali iniziative proporre per la soluzione del prospettato problema.

(3-05571)

« GALLONI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, per sapere se e come intenda intervenire, con urgenza, perché il direttore di esercizio delle Ferrovie del Gargano, ingegnere Michele Lavacca, sia immediatamente ripristinato nelle sue funzioni, essendone egli stato rimosso, con violenza materiale e morale, questa mattina, dalla società concessionaria Scarcia, senza alcuna motivazione e in dispregio a tutte le leggi e i regolamenti che regolano i licenziamenti, e ad ogni canone di corretto rapporto e di rispetto nei confronti di chi in quell'incarico era stato posto con il gradimento d'obbligo del Ministero dei trasporti che sovvenziona la concessione.

« L'interrogante fa presente che l'ingegnere Lavacca sarebbe reo soltanto di avere fatto l'interesse dell'azienda e dell'amministrazione concedente, perché, nella sua responsabilità, si è rifiutato di ricevere alcune migliaia di traverse ed altro materiale avariato ed inservibile, che la concessionaria Scarcia, evidentemente in combutta con la ditta fornitrice, voleva che a qualunque costo fossero posti in opera, frodando così il Ministero dei trasporti che paga detto materiale.

« L'ingegnere Lavacca ha agito sempre con l'intento di garantire la sicurezza dei trasporti, nel rispetto delle direttive impartite dalla direzione generale della motorizzazione e dei trasporti in concessione, sforzandosi il più possibile di evitare abusi e vere e proprie truffe in danno dell'amministrazione finanziaria e con conseguente illecito arricchimento della società Scarcia, i cui precedenti dovrebbero essere noti al Ministero dei trasporti, avendo tante volte fatto parlare di sé, anche per il modo come eserciva alcune linee automobilistiche.

« La decisione della società Scarcia viene mentre è in corso un'inchiesta ministeriale, promossa dall'ingegnere Lavacca, per cui essa dovrebbe essere ritenuta ancora più arbitraria.

« Rileva, inoltre, che il servizio non può svolgersi senza il direttore di esercizio e che l'ingegnere Lavacca, con la sua competenza e tenacia, ha risollevato l'azienda che versava in uno stato pietoso e svolgeva il servizio di trasporto passeggeri in condizioni di paurosa insicurezza.

« Si chiede, inoltre, di sapere se non ritenga che debba finalmente e subito revocare la concessione alla ditta Scarcia, ormai discreditata da ogni punto di vista, che imperterrita seguita nelle sue inadempienze.

(3-05572)

« CAVALIERE ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere quale motivo lo abbia spinto a non ricevere una delegazione altamente qualificata di lavoratori dello spettacolo che chiedeva di esporre i problemi della categoria in agitazione.

« Di fronte a esigenze concrete di chi vive una vita e svolge un'attività così sacrificata, sul piano economico e sociale rispetto ad altri lavoratori;

di fronte alla prova d'impegno sindacale civile e politico offerto da chi solitamente è così intento all'utilizzo saggio e proficuo del tempo di lavoro e di quello libero;

di fronte alle pressanti esigenze economiche di chi è abituato a retribuzioni non allineate con quelle di altri lavoratori subordinati o autonomi;

di fronte a questa unitaria manifestazione che ha visto affiancati autori, registi, attori, scesi dai loro superattici per abbracciare la causa degli altri meno noti e fortunati lavoratori dello spettacolo;

L'interrogante chiede al Ministro competente (per materia) perché abbia consentito, attraverso il rifiuto di un incontro, questa sofferta esperienza di incomprensione e di incomunicabilità che potrebbe determinare conseguenze, non facilmente calcolabili, di ordine culturale politico e sindacale, in un ambiente già così duramente provato dalla quotidiana battaglia per l'esistenza.

(3-05573)

« BIONDI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici in riferimento al grave disastro verificatosi per l'improvviso crollo di un immobile in Frattaminore (Napoli) che ha causato la morte di gran numero degli occupanti e il grave stato ed il ferirsi di altri più fortunati dei primi pur nella grave sciagura, chiedono se, per quanto riguarda la competenza del Ministero dell'interno, è stato disposto l'adeguato soccorso anche di aiuto economico alle famiglie disastrose ed in ogni caso una loro idonea sistemazione vieppiù urgente nell'attuale periodo di temporali e nell'ambito di un paese sovraffollato, povero ad abitazioni ed inidoneo quindi a dimostrare la pur sentita solidarietà del caso, per quanto riguarda il secondo dei Ministri interessati, se non ritenga di disporre, previ gli accertamenti del caso, i più urgenti interventi sostitutivi in tema di lavori fognarii, d'acquedotto, stradali, an-

che limitatamente alla zona, probabilmente tutta fatiscente, nella quale si è verificato il sinistro, in ogni caso dando disposizione al locale genio civile di effettuare le verifiche di staticità necessarie sia all'incolumità pubblica che privata.

(3-05574) « ALFANO, DI NARDO FERDINANDO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, per chiedere quali interventi urgenti sono stati adottati per la sciagura che ha colpito la città di Frattaminore nella notte tra il 30 novembre ed il 1° dicembre 1971, con la perdita di tante vite umane.

(3-05575)

« RICCIO ».

INTERPELLANZA

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere — preoccupati delle agitazioni e delle tensioni che continuano a prodursi nei più diversi settori della vita nazionale, e che sembrano completamente prescindere dalla

condizione economica e finanziaria grave in cui il paese e lo Stato rispettivamente si trovano, preoccupati altresì della condizione di crescenti difficoltà finanziarie e amministrative in cui si sono ridotti i più diversi organismi pubblici, dalle aziende nazionalizzate o municipalizzate, alle imprese a partecipazione statale, agli enti locali, agli enti scolastici, ospedalieri ed assistenziali — qual è la valutazione complessiva che il Governo fa di tale situazione finanziaria e se non sia venuto il momento, per il Governo stesso, di prospettare, nella sua effettiva realtà, la condizione economica e finanziaria grave in cui il paese si trova, i rischi di ulteriore deterioramento o di disgregazione che essa comporta, mettendo tutti gli organismi, le categorie e i cittadini, che hanno troppo frequenti e crescenti motivi di agitazione di rivendicazione, di fronte alle proprie responsabilità e alle conseguenze sempre più irreparabili della loro azione.

(2-00790) « LA MALFA, REALE ORONZO, BUCALOSSI, BIASINI, COMPAGNA, GUNNELLA, MAMMÌ, MONTANTI, TERRANA ».